



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GENNAIO 2026



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	8
SEZIONE SECONDA	31
SEZIONE TERZA	52
SEZIONE QUARTA	70
SEZIONE QUINTA	90
SEZIONE SESTA	106

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 2648 del 10/07/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. **289227-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: SCINARDO SALVATORE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 08/08/2024

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca - Revoca - Presupposti - Prova nuova - Nozione - Ragioni.

La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai fini della revoca della confisca di prevenzione, non può adottarsi l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato in tema di revisione penale "ex" art. 630 cod. proc. pen., evidenziando che la precisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 4, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12762 del 2021 Rv. 280800-01, N. 44609 del 2015 Rv. 265081-01, N. 1649 del 2022 Rv. 282485-01, N. 27689 del 2021 Rv. 281692-01, N. 28305 del 2021 Rv. 281803-01, N. 11818 del 2013 Rv. 255530-01, N. 6236 del 2025 Rv. 287520-01, N. 3031 del 2018 Rv. 272104-01

Massime precedenti Difformi: N. 148 del 2016 Rv. 265922-01, N. 10343 del 2021 Rv. 280856-01, N. 3943 del 2016 Rv. 267016-01, N. 46449 del 2004 Rv. 230646-01, N. 21369 del 2008 Rv. 240094-01

Massime precedenti Vedi: N. 9281 del 2024 Rv. 286149-01, N. 11666 del 2020 Rv. 278812-02, N. 29990 del 2023 Rv. 284973-01, N. 18 del 1998 Rv. 210041-01 Rv. 210041-01, N. 21894 del 2012 Rv. 252829-01, N. 44682 del 2021 Rv. 282249-01, N. 39204 del 2013 Rv. 256141-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01, N. 57 del 2007 Rv. 234955-01, N. 624 del 2002 Rv. 220443-01, N. 4880 del 2015 Rv. 262602-01, N. 3513 del 2022 Rv. 282474-01, N. 14991 del 2006 Rv. 233419-01

Sez. U, Sentenza n. 2647 del 10/07/2025 Ud. (dep. 22/01/2026) Rv. **289005-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: BIRA NICOLAIE (CUI 037I086). P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 11/04/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONI UNITE

Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituito connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3124 del 2024 Rv. 285819-01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512-01, N. 41553 del 2023 Rv. 285393-01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464-01, N. 8605 del 2021 Rv. 280806-01, N. 25082 del 2024 Rv. 286585-01

Massime precedenti Difformi: N. 28018 del 2023 Rv. 284806-01, N. 16692 del 2024 Rv. 286181-01, N. 33454 del 2024 Rv. 286889-01, N. 30624 del 2023 Rv. 284869-01, N. 31556 del 2022 Rv. 283610-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-01

Massime precedenti Vedi: N. 22002 del 2019 Rv. 276102-01, N. 39321 del 2009 Rv. 244611-01, N. 8745 del 2020 Rv. 278527-01, N. 7399 del 2025 Rv. 287632-01, N. 22487 del 2024 Rv. 286464-01, N. 33764 del 2021 Rv. 281933-01, N. 30990 del 2018 Rv. 272969-01, N. 15801 del 2025 Rv. 287834-01, N. 944 del 2020 Rv. 278170-01, N. 4709 del 2020 Rv. 278142-01, N. 2747 del 2022 Rv. 282542-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01, N. 5466 del 2004 Rv. 226715-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251691-01

Sez. U, Sentenza n. 2648 del 10/07/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289227-03

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: SCINARDO SALVATORE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 08/08/2024

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca - Istanza di revoca formulata dall'erede del proposto - Poteri processuali esercitabili - Medesima posizione del "de cuius" - Ragioni - Conseguenze.

In tema di confisca di prevenzione, l'erede del proposto che formula richiesta di revoca del provvedimento ablatorio non è titolare di facoltà processuali non spettanti al suo dante causa, perché egli, dovendo essere individuato secondo la nozione propria del cod. civ., subentra nella medesima posizione giuridica del "de cuius". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'erede, nel giudizio di revoca della confisca, possa produrre, a differenza del proposto, prove deducibili da quest'ultimo nel giudizio di prevenzione, ma dal medesimo non dedotte in assenza di cause di forza maggiore).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117 com. 1, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 588

Massime precedenti Vedi: N. 18 del 1998 Rv. 210041-01, N. 6236 del 2025 Rv. 287520-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 57 del 2007 Rv. 234955-01, N. 12621 del 2017 Rv. 270081-01, N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01, N. 14991 del 2006 Rv. 233419-01

Sez. U, Sentenza n. 2648 del 10/07/2025 Cc. (dep. **22/01/2026**) Rv. **289227-02**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **CASA FILIPPO**. *Relatore:* **CASA FILIPPO**.
Imputato: **SCINARDO SALVATORE**. *P.M.* **ROMANO GIULIO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 08/08/2024

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca - Istanza di revoca formulata dall'erede del proposto - Poteri processuali esercitabili - Medesima posizione del "de cuius" - Ragioni - Conseguenze.

In tema di confisca di prevenzione, l'erede del proposto che formula richiesta di revoca del provvedimento ablatorio non è titolare di facoltà processuali non spettanti al suo dante causa, perché egli, dovendo essere individuato secondo la nozione propria del cod. civ., subentra nella medesima posizione giuridica del "de cuius". (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'erede, nel giudizio di revoca della confisca, possa produrre, a differenza del proposto, prove deducibili da quest'ultimo nel giudizio di prevenzione, ma dal medesimo non dedotte in assenza di cause di forza maggiore).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117 com. 1, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 588

Massime precedenti Vedi: N. 18 del 1998 Rv. 210041-01, N. 6236 del 2025 Rv. 287520-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 57 del 2007 Rv. 234955-01, N. 12621 del 2017 Rv. 270081-01, N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01, N. 14991 del 2006 Rv. 233419-01

Sez. U, Sentenza n. 2648 del 10/07/2025 Cc. (dep. **22/01/2026**) Rv. **289227-01**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **CASA FILIPPO**. *Relatore:* **CASA FILIPPO**.
Imputato: **SCINARDO SALVATORE**. *P.M.* **ROMANO GIULIO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 08/08/2024

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca - Revoca - Presupposti - Prova nuova - Nozione - Ragioni.

La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai fini della revoca della confisca di prevenzione, non può adottarsi l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato in tema di revisione penale "ex" art. 630 cod. proc. pen., evidenziando che la precisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 4, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159

SEZIONI UNITE

art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 46, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12762 del 2021 Rv. 280800-01, N. 44609 del 2015 Rv. 265081-01, N. 1649 del 2022 Rv. 282485-01, N. 27689 del 2021 Rv. 281692-01, N. 28305 del 2021 Rv. 281803-01, N. 11818 del 2013 Rv. 255530-01, N. 6236 del 2025 Rv. 287520-01, N. 3031 del 2018 Rv. 272104-01

Massime precedenti Difformi: N. 148 del 2016 Rv. 265922-01, N. 10343 del 2021 Rv. 280856-01, N. 3943 del 2016 Rv. 267016-01, N. 46449 del 2004 Rv. 230646-01, N. 21369 del 2008 Rv. 240094-01

Massime precedenti Vedi: N. 9281 del 2024 Rv. 286149-01, N. 11666 del 2020 Rv. 278812-02, N. 29990 del 2023 Rv. 284973-01, N. 18 del 1998 Rv. 210041-01 Rv. 210041-01, N. 21894 del 2012 Rv. 252829-01, N. 44682 del 2021 Rv. 282249-01, N. 39204 del 2013 Rv. 256141-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01, N. 57 del 2007 Rv. 234955-01, N. 624 del 2002 Rv. 220443-01, N. 4880 del 2015 Rv. 262602-01, N. 3513 del 2022 Rv. 282474-01, N. 14991 del 2006 Rv. 233419-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 28/01/2026 Cc. (dep. 29/01/2026) Rv. 289308-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: Z. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 22/12/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Termine per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida o proroga - Mancata previsione da parte della legge - Individuazione da parte del giudice - Concessione di un ristretto lasso temporale - Nullità - Esclusione - Condizioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'individuazione del termine minimo per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida o di proroga della misura al difensore, stante l'assenza di una espressa previsione di legge in proposito, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare la congruità del tempo da concedere in funzione della necessità di consentire l'esercizio effettivo del diritto di difesa, tenendo però conto anche delle esigenze di speditezza del procedimento, sicché alcuna nullità può ravvisarsi nel caso in cui, malgrado il ristretto lasso temporale tra la comunicazione dell'udienza e la sua celebrazione, sia stata comunque garantita la partecipazione informata del difensore al compimento delle attività.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Costituzione art. 13, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 7025 del 2021 Rv. 280633-01, N. 3820 del 2015 Rv. 261947-01, N. 11977 del 2018 Rv. 272660-01, N. 35682 del 2025 Rv. 288991-01

Sez. 1, Sentenza n. 3753 del 28/01/2026 Cc. (dep. 29/01/2026) Rv. 289309-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: N. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 29/12/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Condizioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'omesso avviso dell'udienza di convalida o di proroga al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., salvo che, nonostante il mancato avviso, detto difensore abbia comunque partecipato all'udienza, anche al solo fine di eccepire il vizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 268 art. 14 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 268 art. 14, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26266 del 2018 Rv. 273199-01, N. 11756 del 2020 Rv. 279037-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 3311 del 21/01/2026 Cc. (dep. 27/01/2026) Rv. 289306-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: G. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 17/07/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Condanna alla pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale - Sentenza n. 55 del 2025 della Corte costituzionale - Istanza di revoca - Rigetto "de plano" - Nullità assoluta per violazione del diritto di difesa - Svolgimento dell'udienza in contraddittorio - Necessità - Ragioni.

È viziato da nullità assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rigetti "de plano" l'istanza di revoca, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2025, della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale inflitta ai sensi dell'art. 34, comma secondo, cod. pen., al condannato per maltrattamento aggravato dalla commissione del fatto in presenza di minore, posto che gli accertamenti di fatto, volti a verificare se, nel concreto, l'applicazione della sanzione risponda o meno all'interesse del minore, richiedono necessariamente il confronto tra le parti, da svolgersi in contraddittorio, secondo le forme dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 46704 del 2013 Rv. 257477-01, N. 26601 del 2020 Rv. 279579-01, N. 54869 del 2018 Rv. 274556-01, N. 42471 del 2009 Rv. 245574-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610-01, N. 18821 del 2014 Rv. 258650-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2663 del 13/01/2026 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289302-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: FAIUOLO VINCENZO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 08/01/2026

658012 GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - "Altre gravi ragioni di convenienza" che impongano l'astensione - Operatività - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione del giudice fondata sulle "altre gravi ragioni di convenienza" per le quali l'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultima disposizione non è richiamata nel successivo art. 37, che detta la disciplina dei casi di ricusazione, né può essere ad essa estesa, avendo tale disciplina natura eccezionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12467 del 2009 Rv. 243562-01, N. 42193 del 2003 Rv. 226693-01

Massime precedenti Vedi: N. 38796 del 2025 Rv. 288966-01, N. 30033 del 2020 Rv. 279732-01, N. 44436 del 2022 Rv. 284151-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 1033 del 09/01/2026 Cc. (dep. 12/01/2026) Rv. **289178-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: M. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/12/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Riesame del provvedimento - Procedimento ex art. 737 cod. proc. civ. - Applicabilità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il riesame del trattenimento ex art. 15 direttiva 2008/115/CE, in difetto di previsione normativa, può svolgersi secondo qualsiasi modello procedimentale che garantisca il contraddittorio tra le parti ed il pieno esercizio del diritto di difesa, attesa l'assenza di una disciplina processuale specificamente prevista dal legislatore, sicché può trovare applicazione anche la procedura camerale di cui all'art. 737 cod. proc. civ. (Vedi: Sez. 1 civ., n. 24721 del 2021, Rv. 662478-01 e Sez. 1 civ., n. 27076 del 2019, Rv. 655768-01).

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/12/2018 num. 115 art. 15, Decreto Legge 10/11/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 19/12/2024 num. 187 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Massime precedenti Differmi: N. 35682 del 2025 Rv. 288991-01

Massime precedenti Vedi: N. 23935 del 2025 Rv. 288042-01, N. 15747 del 2025 Rv. 287838-01, N. 23936 del 2025 Rv. 288144-01, N. 32342 del 2025 Rv. 288527-01

Sez. 1, Sentenza n. 1039 del 09/01/2026 Cc. (dep. 12/01/2026) Rv. **289237-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: A. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 28/11/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Straniero espulso nei cui confronti sia emesso ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale sospensione - Legittimità del trattenimento - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, è illegittimo il trattenimento del destinatario di un provvedimento di espulsione il quale, raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva con contestuale sospensione, si trovi libero in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, in quanto l'apertura della fase dell'esecuzione penale costituisce titolo di permanenza sul territorio che, rendendo ineseguibile il provvedimento di espulsione, spezza il necessario nesso funzionale con il trattenimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15755 del 2025 Rv. 287843-01, N. 40516 del 2025 Rv. 289078-01, N. 32338 del 2025 Rv. 288526-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 235 del 18/12/2025** Ud. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289066-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: TEATRO RAFFAELE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 21/03/2025

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Contributo causale alla realizzazione del fatto - Indici rivelatori - Quadro indiziario - Giudizio di legittimità.

In tema di concorso di persone nel reato, a fronte di un quadro che si profila certo sul coinvolgimento dell'indagato, ma equivoco sul suo reale contributo causale, qualora il grado di inferenza degli indizi raccolti a suo carico e, quindi, la loro attitudine dimostrativa in termini di qualificata probabilità di colpevolezza nella causazione dell'evento non superino il vaglio di legittimità, deve procedersi a nuovo esame di merito sulle alternative e plausibili prospettazioni di un diverso contributo causale dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 11592 del 2013 Rv. 255363-01

Massime precedenti Vedi: N. 43569 del 2019 Rv. 276990-01, N. 43067 del 2021 Rv. 282295-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226101-01

Sez. 1, **Sentenza n. 3216 del 18/12/2025** Cc. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289305-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Imputato: TURIANO FRANCESCO (CUI 01HINB0). P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 05/06/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza - Motivazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria - Contenuti - Fattispecie.

In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltrare può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di trattenimento di una missiva in ragione della presenza di più "emoji" e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto aveva offerto spiegazioni vaghe).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Costituzione art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 9689 del 2014 Rv. 259472-01, N. 32452 del 2019 Rv. 277527-01, N. 51187 del 2018 Rv. 274479-01

Massime precedenti Vedi: N. 31047 del 2020 Rv. 279762-01, N. 51399 del 2023 Rv. 285577-01, N. 43522 del 2014 Rv. 260692-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 232 del 18/12/2025** Cc. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289310-02**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: HAKIM AMIN. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 07/03/2025

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Applicazione "in executivis" della diminuzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Intervenuta irrevocabilità di altre sentenze di condanna - Riduzione della pena disposta dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di esecuzione, l'ulteriore riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato, ove la stessa non sia stata ancora applicata dal giudice che ha deliberato la sentenza e la questione venga in rilievo nell'ambito di incidente di esecuzione instaurato per altri motivi dopo che siano nel frattempo divenute irrevocabili altre sentenze di condanna, può essere disposta dal giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad incidente di esecuzione per l'applicazione della disciplina del reato continuato, nella quale la Corte ha ritenuto che, nel rideterminare la pena unica complessiva, il giudice avrebbe dovuto procedere alla riduzione di un sesto della pena inflitta all'esito di giudizio abbreviato da una delle sentenze oggetto della richiesta, riduzione non ancora disposta nonostante la disciplina sull'immediata attivazione di ufficio di cui all'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30447 del 2025 Rv. 288342-01, N. 22537 del 2025 Rv. 288147-01, N. 7356 del 2025 Rv. 287522-01

Sez. 1, **Sentenza n. 232 del 18/12/2025** Cc. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289310-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: HAKIM AMIN. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 07/03/2025

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Applicazione della continuazione in sede esecutiva - Reati giudicati con rito abbreviato e reato oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Rideterminazione della pena - Modalità - Indicazione.

In tema di applicazione della continuazione "in executivis" tra più reati giudicati con rito abbreviato ed altro oggetto di una sentenza di patteggiamento, la rideterminazione della pena unica, quando il reato più grave sia individuato in uno di quelli giudicati con rito abbreviato, deve avvenire calcolando gli aumenti di pena per ciascuno degli altri reati giudicati con rito abbreviato, operando sulla pena così risultante la riduzione predeterminata di un terzo, ed infine calcolando l'aumento di pena per il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, mantenendo la misura della riduzione già fissata nell'accordo concluso innanzi al giudice della cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 137 com. 2, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 16456 del 2021 Rv. 281194-01, N. 17175 del 2025 Rv. 287893-01, N. 2675 del 2026 Rv. 289166-01, N. 6789 del 2020 Rv. 278741-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35852 del 2018 Rv. 273547-01, N. 7029 del 2024 Rv. 285865-02

Sez. 1, **Sentenza n. 203 del 05/12/2025** Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. **289206-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **RUSSO CARMINE**. Relatore: **RUSSO CARMINE**. Imputato: **RI.BE.CO. SRL**. P.M. **PERELLI SIMONE**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/07/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Decreto di proroga dell'amministrazione giudiziaria - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, il provvedimento di proroga dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è impugnabile, in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo previsto nei suoi confronti alcuna forma di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale tipo di provvedimento non scaturisce da una rivalutazione dei presupposti in diritto legittimanti l'imposizione dell'amministrazione giudiziaria, ma ha natura meramente gestionale, essendo finalizzato al completamento del programma di sostegno e di aiuto all'impresa amministrata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 702 del 2022 Rv. 282872-01, N. 49550 del 2014 Rv. 261257-01, N. 25943 del 2025 Rv. 288396-01 Rv. 288396-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

Sez. 1, **Sentenza n. 1871 del 04/12/2025** Cc. (dep. 16/01/2026) Rv. **289254-01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **TONA GIOVANBATTISTA**. Relatore: **TONA GIOVANBATTISTA**. Imputato: **BERGAMASCHI FRANCO LUIGI**. P.M. **DALL'OLIO MARCO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 22/05/2025

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Preclusioni di cui all'art. 172, comma settimo, cod. pen. - Operatività - Condizioni - Fattispecie.

L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera, ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., né per i recidivi qualificati, anche se la recidiva è stata dichiarata dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta, ma prima dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione della pena, né per i soggetti condannati per reati della stessa indole, quando questi ultimi sono stati commessi dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta, in un momento precedente o successivo a quello in cui il termine di prescrizione della stessa è iniziato a decorrere. (Nella specie, la recidiva era stata dichiarata in relazione ad un reato commesso prima che il termine per la prescrizione della pena che si assumeva estinta ex art. 172 cod. pen. fosse iniziato a decorrere, essendo stata ordinata la sospensione condizionale di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 52105 del 2018 Rv. 274849-01, N. 13794 del 2025 Rv. 287877-01, N. 4095 del 2020 Rv. 278165-01, N. 58475 del 2018 Rv. 275318-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 631 del 04/12/2025** Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289175-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** Estensore: **CALASELICE BARBARA.** Relatore: **CALASELICE BARBARA.** Imputato: **S. P.M. ODELLO LUCIA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA VENEZIA, 14/05/2025

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 - Legame tra i reati per cui è stata inflitta la pena e lo stato di tossicodipendenza - Accertamento dell'esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'applicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ricorrere un legame tra i reati per cui è stata irrogata la pena da espiare e lo stato di tossicodipendente del condannato e deve essere accertato l'esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo, previa acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123, redatta con le specifiche modalità indicate dalla norma. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego del beneficio ad un condannato quale promotore di un sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, avendo costui svolto complessi compiti di gestione, era da escludere che la violazione della legge penale fosse stata commessa da persona in stato di tossicodipendenza al momento della consumazione del reato e fosse direttamente motivata da tale patologica situazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 123

Massime precedenti Conformi: N. 11050 del 2013 Rv. 255302-01

Massime precedenti Vedi: N. 2343 del 2021 Rv. 280353-01, N. 35497 del 2020 Rv. 280202-01, N. 35678 del 2001 Rv. 219754-01

Sez. 1, **Sentenza n. 1069 del 04/12/2025** Cc. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289190-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** Estensore: **OGGERO MARIA EUGENIA.** Relatore: **OGGERO MARIA EUGENIA.** Imputato: **RIZZO DANILO. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 03/04/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione - Terzo acquirente di immobile - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. anteriore al sequestro di prevenzione a carico del promittente venditore - Trasferimento del bene subordinato al versamento del saldo - Buona fede e affidamento del terzo - Rilevanza - Esclusione - Natura fittizia dell'intestazione - Accertamento - Modalità.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo promissario acquirente del bene immobile confiscato che, in data anteriore al sequestro, ne abbia acquisito la titolarità formale in forza di una sentenza ex art. 2932 cod. civ., con effetto traslativo subordinato al pagamento del saldo prezzo, ove intenda contestare il provvedimento ablatorio, può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare che l'acquisto sia avvenuto mediante impiego di risorse economiche proprie e non è onerato, a differenza del terzo creditore, della dimostrazione della sua buona fede e dell'affidamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il mancato versamento del saldo, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ., non determina inefficacia del trasferimento già realizzatosi, sicché, fino a eventuale risoluzione del rapporto, rimessa alla decisione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati, il terzo resta formale intestatario del bene).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 8984 del 2022 Rv. 283979-02, N. 42238 del 2017 Rv. 270974-01, N. 23354 del 2025 Rv. 288279-01, N. 6745 del 2021 Rv. 280528-01, N. 17822 del 2025 Rv. 288127-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 57 del 2007 Rv. 234956-01, N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

Sez. 1, Sentenza n. 1872 del 04/12/2025 Cc. (dep. 16/01/2026) Rv. 289248-01

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Relatore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Imputato:* **GAB S.R.L. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 26/06/2025

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Sequestro di un'impresa - Revoca - Rimborso delle spese al titolare del bene dissequestrato - Compenso erogato all'amministratore giudiziario per le funzioni pubblicistiche esercitate - Ammissibilità - Spese funzionali alla gestione dinamica dell'attività d'impresa - Esclusione - Conseguenze in tema di redazione del rendiconto finale.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il titolare dell'impresa dissequestrata ha diritto di ottenere dall'Erario il rimborso degli onorari erogati all'amministratore giudiziario per il "munus publicum" di ausilio all'autorità giudiziaria esercitato, mentre non è rimborsabile il compenso allo stesso dovuto per la gestione dinamica dell'impresa, onde conservarla e valorizzarla nel mercato, trattandosi di esborso riconducibile alle spese di gestione, sicché nel rendiconto finale è necessario tenere distinte le attività svolte dall'amministratore per assolvere alle predette funzioni, pubblicistiche e privatistiche, e le correlative voci di spesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 8, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43, DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24556 del 2024 Rv. 286550-02, N. 12000 del 2020 Rv. 279032-01, N. 12037 del 2021 Rv. 280979-01, N. 44073 del 2010 Rv. 249060-01, N. 24663 del 2018 Rv. 273472-01, N. 19669 del 2021 Rv. 281364-01

Sez. 1, Sentenza n. 632 del 04/12/2025 Cc. (dep. 08/01/2026) Rv. 289085-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **FERRO ROSARIO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 16/06/2025

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Videoriprese ambientali - Abitacolo di un'autovettura - Luogo di privata dimora - Esclusione - Utilizzabilità senza autorizzazione del giudice - Sussistenza.

Sono utilizzabili, senza previo provvedimento autorizzativo del giudice, le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all'interno dell'abitacolo di una vettura, in quanto lo stesso non costituisce luogo di privata dimora.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614 CORTE COST., Costituzione art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 23819 del 2019 Rv. 275994-01, N. 15206 del 2020 Rv. 279067-02, N. 33580 del 2023 Rv. 285126-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076-01, N. 26795 del 2006 Rv. 234269-01, N. 32697 del 2014 Rv. 259777-01

Sez. 1, Sentenza n. 1068 del 04/12/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289242-01

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **OGGERO MARIA EUGENIA.** *Relatore:* **OGGERO MARIA EUGENIA.** *Imputato:* **SPAGNUOLO ORESTE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 20/03/2025

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Reato associativo - Omicidio premeditato riconducibile alle attività del sodalizio - Configurabilità della continuazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di continuazione, non può essere riconosciuta l'identità del disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto di omicidio riconducibile alle attività del sodalizio, pur quando in relazione a quest'ultimo delitto sia stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione, ove non sia raggiunta la prova di un'ideazione, sia pure embrionale, dell'omicidio fin dal momento dell'adesione dell'imputato all'organizzazione criminale, ed emerga, per converso, che esso è stato originato da circostanze ed eventi contingenti ed occasionali (nella specie, l'essersi scoperto che la vittima, anch'essa affiliata al sodalizio, aveva intrapreso attività illecite con un diverso clan criminale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 54509 del 2018 Rv. 275334-02, N. 23370 del 2008 Rv. 240489-01, N. 15889 del 2004 Rv. 228874-01, N. 39858 del 2023 Rv. 285369-01, N. 4680 del 2021 Rv. 280595-01

Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 04/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289190-02

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **OGGERO MARIA EUGENIA.** *Relatore:* **OGGERO MARIA EUGENIA.** *Imputato:* **RIZZO DANILO. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Parz. Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 03/04/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione di bene immobile - Immobile confiscato intestato a terzi in virtù di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Effetto traslativo subordinato al pagamento del saldo prezzo - Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati - Esercizio dei poteri ex art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011 - Doverosità - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati, divenuta titolare, in seguito a confisca definitiva, di un bene immobile intestato a terzi in virtù di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., con effetto traslativo subordinato al pagamento del saldo prezzo, è tenuta ad esercitare le facoltà previste dall'art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la risoluzione dei rapporti pendenti, scegliendo se subentrare nel contratto e trasferire il bene dietro pagamento del saldo, ovvero risolverlo e consolidare gli effetti

SEZIONE PRIMA

della confisca. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio dei poteri conferiti ex art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011 all'amministratore giudiziario, con la confisca definitiva spettano all'Agenzia nazionale, che li esercita senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 38 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 32404 del 2018 Rv. 273509-01, N. 19846 del 2023 Rv. 284736-01

Sez. 1, Sentenza n. 2913 del 03/12/2025 Cc. (dep. 23/01/2026) Rv. 289304-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **GALATI VINCENZO.** Relatore: **GALATI VINCENZO.** Imputato: **FURCHI' MIRKO.** P.M. **LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 28/06/2025

658007 GIUDICE - CAPACITA' - Giudice onorario - Trattazione di incidente di esecuzione relativo a reato diverso da quelli indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di capacità del giudice, la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento relativo a reati diversi da quelli di cui all'art. 550 cod. proc. pen. non è causa di nullità, in quanto l'art. 30, comma 5, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che esclude la possibilità di assegnare ai giudici onorari questa ed altre tipologie di procedimenti - senza, peraltro, prevedere alcuna distinzione tra la fase di cognizione e quella di esecuzione - introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscere "in executivis" la continuazione tra più reati, fra i quali quello di cui all'art. 624-bis, commi primo e terzo, cod. pen., non incluso nel catalogo di cui all'art. 550 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 15/04/2025 num. 51 art. 1 com. 1 lett. E), Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/04/2025 num. 15 art. 1 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3355 del 2005 Rv. 230648-01, N. 41988 del 2006 Rv. 235544-01, N. 1735 del 2015 Rv. 262019-01, N. 55119 del 2016 Rv. 268651-01, N. 20187 del 2004 Rv. 228363-01, N. 22716 del 2013 Rv. 256478-01, N. 13573 del 2009 Rv. 243142-01, N. 9323 del 2006 Rv. 233911-01

Massime precedenti Difformi: N. 44962 del 2024 Rv. 287295-01 Rv. 287295-01

Massime precedenti Vedi: N. 39119 del 2023 Rv. 285112-01, N. 26805 del 2024 Rv. 286678-01, N. 35857 del 2024 Rv. 286975-01

Sez. 1, Sentenza n. 1611 del 02/12/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289239-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **MATTEI SILVIA.** Relatore: **MATTEI SILVIA.** Imputato: **Z.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 22/05/2025

664036 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO - Acquisizione di ufficio di documenti relativi a tema dedotto dalle parti - Legittimità - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA

In tema di misure cautelari personali, non è censurabile la decisione del tribunale del riesame che, adito ex art. 310 cod. proc. pen. da difensore che aveva vanamente chiesto la revoca della misura deducendo l'inattendibilità della persona offesa asseritamente emersa dalle indagini espletate in altro procedimento, disponga di ufficio l'acquisizione degli atti relativi a detto procedimento, informandone le parti e garantendo sul punto l'esercizio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2630 del 2022 Rv. 282753-01

Massime precedenti Vedi: N. 44595 del 2021 Rv. 282228-01, N. 32337 del 2025 Rv. 288524-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15403 del 2024 Rv. 286155-01

Sez. 1, Sentenza n. 871 del 21/11/2025 Ud. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289177-02**

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: A. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 10/02/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Impugnazione del pubblico ministero - Riforma della sentenza di condanna solo in ordine alle circostanze del reato - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Esclusione - Fattispecie.

Il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, in riforma della sentenza di condanna, valorizzando ulteriori elementi emersi dal giudizio di primo grado e diversamente valutando le dichiarazioni rese dall'imputato, ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 577, comma secondo, cod. pen. ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l'istruttoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Cod. Pen. art. 577 com. 2, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6916 del 2022 Rv. 282658-01

Massime precedenti Vedi: N. 32564 del 2023 Rv. 285018-03, N. 26507 del 2021 Rv. 281654-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269787-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-02

Sez. 1, Sentenza n. 871 del 21/11/2025 Ud. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289177-01**

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: A. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 10/02/2025

603065 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1), cod. pen. - Aggravante di cui all'art. 577, comma secondo, cod. pen. - Concorso - Configurabilità - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di omicidio, è configurabile il concorso fra l'aggravante del fatto commesso dall'agente in danno di persona a lui legata da stabile relazione affettiva, ove cessata, e l'aggravante del fatto commesso dall'autore del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa, giacché la prima si fonda sulla specificità del rapporto personale tra vittima e autore del reato, mentre l'altra trova la sua "ratio" nella precedente condotta persecutoria, posta in una prospettiva finalistica unitaria con la successiva azione lesiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5.1, Cod. Pen. art. 577 com. 2, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39688 del 2023 Rv. 285158-01, N. 37953 del 2025 Rv. 288818-01, N. 21641 del 2023 Rv. 284696-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38402 del 2021 Rv. 281973-01

Sez. 1, Sentenza n. 213 del 21/11/2025 Cc. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289065-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.** *Imputato:* **UL HAQ NOMAN. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 30/05/2025

664055 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Motivo di impugnazione relativo alle esigenze cautelari - Esigenze individuate nella ordinanza applicativa - Vincolo per il tribunale della libertà - Esclusione - Fattispecie.

Il tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello della questione relativa all'insussistenza delle esigenze cautelari, ha il potere di confermare l'ordinanza coercitiva per esigenze diverse da quelle poste alla base della originaria applicazione della misura. (Fattispecie relativa ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per i reati di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere, che il tribunale del riesame confermava ravvisando, oltre al pericolo di fuga, anche quello di reiterazione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 43014 del 2005 Rv. 232707-01, N. 28525 del 2020 Rv. 279643-01, N. 4446 del 2007 Rv. 235687-01, N. 26458 del 2014 Rv. 259976-01

Massime precedenti Vedi: N. 23042 del 2023 Rv. 284544-01, N. 32910 del 2025 Rv. 288654-01

Sez. 1, Sentenza n. 104 del 21/11/2025 Cc. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289064-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **R. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)**

Annula in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 10/04/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca della misura - Commissione di un nuovo reato ancora "sub iudice" - Rilevanza - Ammissibilità - Condizioni.

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un

SEZIONE PRIMA

potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2566 del 1998 Rv. 210789-01, N. 27713 del 2013 Rv. 256367-01, N. 13376 del 2019 Rv. 275239-01

Massime precedenti Vedi: N. 27711 del 2013 Rv. 256479-01

Sez. 1, Sentenza n. 2300 del 20/11/2025 Ud. (dep. **21/01/2026**) Rv. **289243-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **MICALI MASSIMILIANO.** *Relatore:* **MICALI MASSIMILIANO.** *Imputato:* **OULAD BERROHO AHMED.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE ATRI, 19/06/2025

649048 GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO Inesatta indicazione della data di comparizione - Nullità assoluta - Condizioni.

L'inesatta indicazione della data di comparizione nell'atto di citazione a giudizio di cui all'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando determina l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza, in quanto, equivalendo all'omessa citazione, impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, ma non anche quando l'errore è pienamente riconoscibile e perciò inidoneo ad ingenerare alcun equivoco sulla data di comparizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 lett. D) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 22315 del 2011 Rv. 250370-01, N. 9669 del 2015 Rv. 263257-01, N. 9464 del 2018 Rv. 272451-01, N. 47321 del 2003 Rv. 226935-01, N. 8794 del 1996 Rv. 205907-01, N. 12641 del 2016 Rv. 267020-01, N. 17085 del 2011 Rv. 250247-01

Massime precedenti Vedi: N. 15843 del 2019 Rv. 275542-01, N. 43928 del 2019 Rv. 277763-01, N. 20159 del 2025 Rv. 287994-01, N. 25595 del 2018 Rv. 273206-01, N. 16479 del 2022 Rv. 283149-01

Sez. 1, Sentenza n. 400 del 18/11/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289067-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **GRIECO TERESA.** *Relatore:* **GRIECO TERESA.** *Imputato:* **M. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA MESSINA, 23/07/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenzione domiciliare - Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. - Autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio - Possibilità - Ragioni.

In tema di misure alternative alla detenzione, il condannato in detenzione domiciliare, in presenza delle condizioni previste dall'art. 284 cod. proc. pen. ed in virtù del richiamo operato a tale norma dall'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., può essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30132 del 2003 Rv. 226136-01

Massime precedenti Vedi: N. 45581 del 2007 Rv. 238920-01

Sez. 1, Sentenza n. 3585 del 14/11/2025 Cc. (dep. 28/01/2026) Rv. 289307-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **MUICARU GEORGE GABRIEL.** *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 10/06/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Riconoscimento di sentenza di condanna emessa in uno Stato dell'Unione europea - Procedimento - Applicazione dell'istituto della continuazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riconoscimento ai fini dell'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, essendo il giudice vincolato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, al rispetto della durata e della natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo il potere di adattarla, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana. (Vedi: Sez. 1, n. 3597 del 1993, Rv. 197023-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 5, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10 com. 1 lett. F

Massime precedenti Conformi: N. 52235 del 2017 Rv. 271578-01

Massime precedenti Vedi: N. 21912 del 2014 Rv. 262269-01

Sez. 1, Sentenza n. 2315 del 13/11/2025 Cc. (dep. 21/01/2026) Rv. 289241-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.** *Relatore:* **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **CAMPOS DEAN DAVID.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 09/01/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Udienza camerale non partecipata ex art. 598-bis cod. proc. pen. - Richiesta dell'imputato di parteciparvi - Modalità di presentazione - Esclusivamente a mezzo del difensore - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, l'imputato che intenda partecipare all'udienza deve presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore, come previsto per tutte le parti private dall'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di un modello procedimentale che risponde all'esigenza di una maggiore ponderazione della scelta del rito e non pregiudica il diritto costituzionalmente garantito della partecipazione dell'imputato all'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Difformi: N. 30606 del 2025 Rv. 288617-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 15139 del 2022 Rv. 283143-01, N. 41144 del 2025 Rv. 289008-01, N. 3958 del 2022 Rv. 282888-01, N. 49654 del 2023 Rv. 285489-01, N. 7340 del 2024 Rv. 285932-01

Sez. 1, Sentenza n. 2547 del 13/11/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289244-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: TRIBUNALE ROMA. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE ROMA, 17/07/2025

657006 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME - Certificato penale - Domanda di cancellazione di un titolo di condanna per estraneità del richiedente allo stesso - Competenza del giudice di cui all'art. 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002 - Esclusione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

Nel conflitto tra il giudice dell'esecuzione ed il giudice in composizione monocratica di cui all'art. 40, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, va dichiarata la competenza del primo a decidere sulla domanda di cancellazione di una condanna dal certificato penale basata sull'asserzione del richiedente di non essere il soggetto indicato nella sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 668 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 6980 del 2018 Rv. 272402-01, N. 17543 del 2012 Rv. 252653-01

Massime precedenti Vedi: N. 10463 del 2017 Rv. 269550-01, N. 13564 del 2009 Rv. 243436-01 Rv. 243435-01

Sez. 1, Sentenza n. 2546 del 13/11/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289301-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: DI GIURO GAETANO. Relatore: DI GIURO GAETANO. Imputato: RUGGIERO RAIMONDO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE SALERNO, 17/06/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex art. 648-quater cod. pen. - Determinazione dello specifico vantaggio patrimoniale che sia derivato all'autore e sua qualificazione come prodotto, profitto o prezzo del reato - Necessità - Ragioni.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice che disponga la confisca ex art. 648-quater cod. pen. è tenuto a determinare esattamente il vantaggio che sia derivato all'autore dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., qualificandolo in termini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e ad individuare la misura entro la quale il predetto ne abbia tratto beneficio, nel rispetto dei principi costituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 quater, Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21820 del 2022 Rv. 283364-01, N. 37590 del 2019 Rv. 277083-01, N. 50982 del 2016 Rv. 268729-01, N. 46049 del 2018 Rv. 274697-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Difformi: N. 37120 del 2019 Rv. 277288-01, N. 10218 del 2024 Rv. 286131-01, N. 34218 del 2020 Rv. 280238-01, N. 32176 del 2024 Rv. 286816-01, N. 7503 del 2022 Rv. 282957-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-02

Sez. 1, Sentenza n. 1334 del 07/11/2025 Cc. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289238-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: MORRA GIUSEPPINA. P.M. PATERNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/02/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca definitiva basata su c.d. doppio titolo di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell'art 1 d.lgs. n. 159 del 2011 - Richiesta di revoca ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 - Poteri del giudice del procedimento di revoca - Autosufficienza del titolo di cui alla lett. b) - Caducazione della misura - Esclusione.

La confisca definitiva che sia basata sul c.d. doppio titolo di pericolosità di cui all'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere revocata per difetto originario dei relativi presupposti quando si accerti che il provvedimento ablatorio, svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera a), dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 24 del 2019, è autosufficiente, ossia è idoneo di per sé ad offrire integrale fondamento alla misura avendo riguardo alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera b). (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice del procedimento revocatorio non può rivalutare i presupposti dell'ascrivibilità del soggetto alla categoria di cui alla citata lettera b), ancora vigente, poiché ciò significherebbe attribuire alla sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale riferita a detta categoria soggettiva di pericolosità quell'attitudine ad incidere "erga omnes" sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è, invece, priva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24709 del 2023 Rv. 284772-01, N. 29157 del 2023 Rv. 285039-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3513 del 2022 Rv. 282474-01, N. 23016 del 2004 Rv. 227523-01

Sez. 1, Sentenza n. 651 del 31/10/2025 Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289176-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: ACRI NICOLA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 30/04/2025

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Detenzione per espiazione della pena - Sospensione della misura - Interesse del prevenuto a chiederne la revoca - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione personali, la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per effetto della detenzione per espiazione della pena, non esclude l'interesse del detenuto a proporre istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23388 del 2022 Rv. 283433-01

Massime precedenti Difformi: N. 26243 del 2020 Rv. 279612-01

Massime precedenti Vedi: N. 8530 del 2021 Rv. 280559-01, N. 46986 del 2007 Rv. 238317-01, N. 49242 del 2017 Rv. 271448-01

Sez. 1, Sentenza n. 2678 del 31/10/2025 Ud. (dep. **22/01/2026**) Rv. **289303-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **D. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 04/12/2024

506001 ARMI - IN GENERE - Arma clandestina - Possesso - Prova della ricettazione - Sussistenza - Fondamento.

Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 33581 del 2009 Rv. 245229-01, N. 41464 del 2009 Rv. 244951-01, N. 39223 del 2014 Rv. 260347-01, N. 37016 del 2019 Rv. 276868-01, N. 39648 del 2004 Rv. 230051-01

Massime precedenti Vedi: N. 27748 del 2024 Rv. 286701-01, N. 17979 del 2013 Rv. 255518-01, N. 38887 del 2008 Rv. 241445-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41588 del 2017 Rv. 270902-01

Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 28/10/2025 Cc. (dep. **21/01/2026**) Rv. **289240-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **GAVONI ANNA MARIA.** *Relatore:* **GAVONI ANNA MARIA.** *Imputato:* **F. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 15/05/2025

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Stato di tossicodipendenza - Rilevanza ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso - Condizioni.

In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 49 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 vices CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 22493 del 2019 Rv. 275420-01, N. 33518 del 2010 Rv. 248124-01, N. 50716 del 2014 Rv. 261490-01 Rv. 261490-01, N. 30310 del 2009 Rv. 244828-01, N. 33011 del 2008 Rv. 241005-01, N. 10797 del 2010 Rv. 246373-01, N. 7190 del 2007 Rv. 235686-01

Massime precedenti Vedi: N. 40349 del 2006 Rv. 235426-01, N. 49844 del 2012 Rv. 253846-01, N. 22553 del 2017 Rv. 270391-01

Sez. 1, Sentenza n. 628 del 22/10/2025 Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289079-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **T. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA GENOVA, 11/06/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Necessità del detenuto di sottoporsi ad intervento chirurgico - Mancata tempestiva esecuzione nella struttura individuata dall'Amministrazione - Richiesta del detenuto di effettuare l'intervento in altra struttura ospedaliera - Rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto della richiesta del detenuto di essere sottoposto ad un intervento chirurgico necessario in una struttura sanitaria pubblica diversa da quella individuata dall'Amministrazione penitenziaria - richiesta motivata dai lunghi tempi di attesa e dalla mancata esecuzione dell'intervento ivi da tempo programmato - è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, settimo comma, Cost., a tutela del diritto alla salute, anche sotto il profilo della carenza di motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 12, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31032 del 2020 Rv. 279992-01, N. 39875 del 2023 Rv. 285370-01, N. 32583 del 2022 Rv. 283620-01, N. 33129 del 2022 Rv. 283505-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25079 del 2003 Rv. 224603-01

Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 17/10/2025 Cc. (dep. **16/01/2026**) Rv. **289086-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **PMT C/ FEDERICI FRANCESCO.** *P.M. PERELLI SIMONE.* (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 30/04/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Reato di cui al terzo comma dell'art. 391-ter cod. pen. - Concorso del destinatario delle chiamate - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, è configurabile il concorso del destinatario delle telefonate effettuate dal detenuto nel reato di indebito utilizzo del dispositivo commesso da quest'ultimo, fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 391-ter cod. pen., purché la condotta del primo abbia contribuito a determinare o rafforzare nel secondo il proposito criminoso, o comunque ad agevolare la commissione dell'illecito o la sua prosecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza

SEZIONE PRIMA

del tribunale del riesame che aveva ritenuto insussistente il quadro indiziario a carico del familiare di un detenuto che aveva intrattenuto con lo stesso numerose conversazioni telefoniche, anche relative all'attività criminale, esortandolo ad ulteriori indebiti contatti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Cod. Pen. art. 391 ter com. 3, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9, Legge 18/12/2020 num. 173 art. 1, Costituzione art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25194 del 2025 Rv. 288468-01, N. 4189 del 2025 Rv. 287493-01, N. 25746 del 2025 Rv. 288187-01, N. 42941 del 2024 Rv. 287262-01, N. 30035 del 2021 Rv. 281968-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226101-01

Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 16/10/2025 Ud. (dep. 20/01/2026) Rv. 289300-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.** *Relatore:* **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **ENOJWOR CHARLES.** *P.M.* **CASELLA GIUSEPPINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MODENA, 16/05/2025

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 1937 del 2025 Rv. 287389-01

Massime precedenti Difformi: N. 22378 del 2025 Rv. 288240-01, N. 9426 del 2024 Rv. 285920-01

Massime precedenti Vedi: N. 2323 del 2024 Rv. 285891-01, N. 27774 del 2024 Rv. 286634-01

Sez. 1, Sentenza n. 85 del 10/10/2025 Ud. (dep. 02/01/2026) Rv. 289218-02

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **PUZZELLA CARMELO.** *P.M.* **MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 08/10/2024

659094 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA - Assunzione disposta in un momento diverso da quello indicato nell'art. 507 cod. proc. pen. - Conseguenze - Mera irregolarità - Ragioni - Fattispecie.

L'assunzione di un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce una mera irregolarità, non essendo affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché non incide sull'assistenza, sulla

SEZIONE PRIMA

rappresentanza o sull'intervento dell'imputato. (Fattispecie relativa all'ammissione, nella fase iniziale dell'istruttoria dibattimentale, di un supplemento di perizia richiesto dal pubblico ministero, avente ad oggetto la trascrizione di un'intercettazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26163 del 2010 Rv. 247896-01, N. 45931 del 2014 Rv. 260871-01, N. 2424 del 2010 Rv. 245808-01

Massime precedenti Vedi: N. 1199 del 2019 Rv. 274906-01, N. 34247 del 2024 Rv. 286957-01

Sez. 1, Sentenza n. 417 del 08/10/2025 Cc. (dep. 07/01/2026) Rv. 289068-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 14/06/2025

654024 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Criterio del luogo di prima iscrizione della notizia di reato ex art. 9, comma 3, cod. proc. pen. - Concorrenti nel reato iscritti presso uffici del pubblico ministero diversi - Valutazione oggettiva della notizia - Conseguenze - Fattispecie.

Il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che fa riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, ne attribuisce la cognizione allo stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti i cui nominativi siano stati successivamente iscritti nel registro delle notizie di reato da altri uffici del pubblico ministero, poiché ha riguardo alla "notitia criminis" oggettivamente considerata. (Fattispecie relativa a reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 consumato in acque internazionali, nella quale la Corte ha ritenuto che il giudice del tribunale nel cui distretto era stato operato il fermo dei primi tre indiziati fosse competente anche in relazione al quarto correo, sottoposto successivamente a fermo in altro luogo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44182 del 2009 Rv. 245675-01

Massime precedenti Vedi: N. 679 del 2020 Rv. 277818-01, N. 11922 del 2013 Rv. 254799-01

Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 08/10/2025 Ud. (dep. 12/01/2026) Rv. 289229-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: MARRONE GIUSEPPE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 03/10/2024

547024 FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - Reato di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 - Configurabilità - Destinazione del prodotto al commercio - Necessità - Esclusione.

In tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possenga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero

SEZIONE PRIMA

se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 36969 del 2005 Rv. 232478-01, N. 44071 del 2014 Rv. 260609-01, N. 10909 del 2007 Rv. 236089-01

Massime precedenti Vedi: N. 39090 del 2017 Rv. 271783-01, N. 41139 del 2019 Rv. 277981-01

Sez. 1, Sentenza n. 1442 del 07/10/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289296-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: VITALE VITO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 22/05/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Diritto alla cottura dei cibi - Previsione da parte dell'amministrazione penitenziaria di fasce orarie differenziate per i detenuti sottoposti a regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Legittimità - Condizioni - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione in specifiche esigenze logistiche e organizzative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la differenziazione non minasse il diritto del detenuto ad una sana alimentazione e fosse adeguatamente giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, nonché dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Legge 30/06/2000 num. 230 art. 13 com. 4, Legge 30/06/2000 num. 230 art. 36 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 43528 del 2023 Rv. 285204-01, N. 4030 del 2021 Rv. 280532-01

Massime precedenti Vedi: N. 33917 del 2021 Rv. 281794-01, N. 5691 del 2023 Rv. 283974-01

Sez. 1, Sentenza n. 545 del 01/10/2025 Ud. (dep. 08/01/2026) Rv. 289207-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: PMT C/ GIARDINI FILIPPO.

Annula in parte con rinvio, TRIBUNALE MILITARE VERONA, 30/04/2025

608008 REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MUTILAZIONE E SIMULAZIONE D'INFERMITA' - Simulazione d'infermità al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare - Permanenza o temporaneità della sottrazione - Indifferenza - Distinzione rispetto alla finalità di sottrarsi a singoli doveri inerenti al servizio.

Il reato di simulazione d'infermità o imperfezioni "al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare", previsto dall'art. 159, prima parte, cod. pen. mil. pace, è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio

SEZIONE PRIMA

militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri inerenti al servizio, ai quali, invece, si riferisce la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 159, Cod. Pen. Mil. Pace art. 161

Massime precedenti Conformi: N. 21302 del 2017 Rv. 270577-01, N. 5272 del 2000 Rv. 217292-01

Massime precedenti Vedi: N. 11500 del 2023 Rv. 284258-01, N. 37213 del 2014 Rv. 260779-01, N. 6246 del 2009 Rv. 242846-01

Sez. 1, Sentenza n. 546 del 01/10/2025 Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289228-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: PG C/ DE NICOLA ANTONIO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 26/03/2025

608001 REATI MILITARI - IN GENERE - Esposizione nei fogli di viaggio di circostanze non veritiere relative alle missioni compiute - Reato configurabile - Art. 220 cod. pen. mil. pace - Esclusione - Art. 480 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

Integra il reato di falso ideologico previsto dall'art. 480 cod. pen., e non quello di falso in foglio di licenza di cui all'art. 220 cod. pen. mil. pace, la condotta del militare che espone nei fogli di viaggio circostanze non veritiere (nella specie, spostamenti da e verso la sede di servizio, in realtà mai avvenuti) relative alle missioni compiute, perché la fattispecie prevista dal codice penale militare di pace non sanziona il falso ideologico, ma solo il falso materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 480, Cod. Pen. Mil. Pace art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47926 del 2017 Rv. 271058-01

Massime precedenti Vedi: N. 19968 del 2013 Rv. 256156-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 3790 del 20/01/2026** Cc. (dep. 29/01/2026) Rv. **289287-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: PMT C/ MARCIANO ILARIA. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 14/10/2025

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Incapienza patrimoniale dell'indagato - Sufficienza ai fini del "periculum in mora" - Esclusione - Indicazioni.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, l'incapienza patrimoniale dell'indagato non è sufficiente, "ex se", a giustificare il "periculum in mora", ma costituisce un elemento potenzialmente indiziante del pericolo di dispersione del profitto, da valutare unitamente ad altri elementi di contesto, quali la condotta per cui si procede e la personalità dell'indagato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45268 del 2024 Rv. 287311-01, N. 9206 del 2024 Rv. 286021-01, N. 29687 del 2019 Rv. 276979-01, N. 46245 del 2022 Rv. 283836-01, N. 31025 del 2023 Rv. 285042-01 Rv. 285042-01, N. 44874 del 2022 Rv. 283769-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

Sez. 2, **Sentenza n. 3785 del 20/01/2026** Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. **289286-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: GALLO ALESSANDRO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 21/05/2025

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Avvocato che esercita la professione nonostante la sospensione dall'Albo - Necessità che la sospensione sia stata disposta dal Consiglio dell'Ordine per motivi disciplinari - Esclusione - Sospensione "a qualsiasi titolo" - Sufficienza - Ragioni.

Integra il delitto di esercizio abusivo della professione la condotta dell'avvocato che redige ricorsi depositati presso una Commissione tributaria e comunica al cliente l'esito dei giudizi nonostante la sospensione dall'Albo, anche nel caso in cui questa sia disposta dal Consiglio dell'Ordine non in conseguenza di un provvedimento disciplinare, essendo sufficiente, a tal fine, la sospensione "a qualsiasi titolo", compresa quella derivante dal mancato pagamento delle quote dovute alla Cassa forense, posto che essa, quale che ne sia la causa e pur se temporaneamente, esclude l'abilitazione alla professione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32952 del 2017 Rv. 270853-01, N. 20439 del 2007 Rv. 236419-01, N. 24283 del 2015 Rv. 263905-01, N. 33095 del 2003 Rv. 226528-01, N. 47675 del 2023 Rv. 285498-01, N. 646 del 2014 Rv. 257955-01, N. 18745 del 2014 Rv. 261098-01, N. 46963 del 2021 Rv. 282449-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 3962 del 13/01/2026** Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. 289291-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: C. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/04/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di primo grado pendente alla data del 30 dicembre 2022 - Richiesta dell'imputato presentata per la prima volta nel giudizio di appello - Tardività - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata dall'imputato, per la prima volta, nel giudizio di appello, nel caso in cui il processo pendeva in primo grado al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta in grado di appello, che non aveva motivato sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata per la prima volta in quella sede, in un processo definito, in primo grado, dopo l'entrata in vigore della riforma, evidenziando, altresì, che, a seguito della modifica normativa dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, l'imputato non può neanche dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di proporre l'applicazione di pene sostitutive).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. U)

Massime precedenti Conformi: N. 181 del 2026 Rv. 289139-01

Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2025 Rv. 287624-01, N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01, N. 39743 del 2025 Rv. 288973-01, N. 8106 del 2024 Rv. 285987-01, N. 8215 del 2025 Rv. 287610-01, N. 39096 del 2025 Rv. 289007-02, N. 33840 del 2024 Rv. 286696-01, N. 30313 del 2025 Rv. 288585-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 2, **Sentenza n. 3854 del 07/01/2026** Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. 289196-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: AQUINO GIUSEPPE. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 29/09/2025

664045 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ordinanza del tribunale del riesame che annulla, per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale - Ricorso in cassazione con cui si deduce nuovamente l'inutilizzabilità di un mezzo di prova fondante la gravità indiziaria - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari, nel caso in cui, con il ricorso per cassazione, sia nuovamente dedotta la sola inutilizzabilità di un mezzo di prova fondante la gravità indiziaria, posto che il provvedimento impugnato non pregiudica la posizione del ricorrente sotto alcun profilo processualmente rilevante. (Fattispecie relativa a messaggistica criptata scambiata sulla piattaforma "Sky-Ecc").

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23526 del 2023 Rv. 284665-01, N. 26809 del 2016 Rv. 267869-01, N. 1119 del 2022 Rv. 282534-01, N. 42857 del 2024 Rv. 287191-01, N. 19649 del 2017 Rv. 270009-01, N. 1125 del 2021 Rv. 280271-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249002-01

Sez. 2, Sentenza n. 2060 del 30/12/2025 Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289280-01

Presidente: **ARIELLI GIOVANNI.** *Estensore:* **MOSTARDA FABIO.** *Relatore:* **MOSTARDA FABIO.** *Imputato:* **TRIBUNALE MANTOVA. P.M. PATSCOT ROBERTO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MANTOVA, 21/01/2025

654021 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' - Procedimenti a citazione diretta - Proposizione della questione sulla competenza all'udienza di comparizione predibattimentale in carenza di contestuale richiesta di remissione della decisione alla Corte di cassazione - Riproponibilità della questione all'udienza dibattimentale - Esclusione - Ragioni.

Nei procedimenti a citazione diretta, è inammissibile perché tardiva la questione di competenza per territorio riproposta in udienza dibattimentale dalla parte che l'abbia già, in precedenza, dedotta all'udienza di comparizione predibattimentale, senza chiedere contestualmente, ex art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., la remissione della decisione alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22304 del 2024 Rv. 286438-01, N. 46181 del 2023 Rv. 285424-01, N. 44932 del 2023 Rv. 285334-01, N. 11400 del 2024 Rv. 286071-01, N. 46937 del 2023 Rv. 285410-01

Sez. 2, Sentenza n. 1709 del 23/12/2025 Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289277-02

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **PAPALEO GIOVANNA. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 08/08/2025

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Dichiarazioni del correo a conferma di prove di diversa ed autonoma natura - Valutazione - Criteri.

In tema di chiamata in correità, le dichiarazioni accusatorie che non costituiscono la prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì mera integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma natura, richiedono una verifica meno rigorosa e non esigono riscontri esterni ulteriori. (Fattispecie in cui la chiamata in correità era stata valorizzata ai fini del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 48421 del 2013 Rv. 257972-01, N. 40144 del 2019 Rv. 277368-01

Massime precedenti Vedi: N. 22740 del 2020 Rv. 279515-01, N. 1753 del 2019 Rv. 274942-01

Sez. 2, Sentenza n. 1709 del 23/12/2025 Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289277-01

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **PAPALEO GIOVANNA.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 08/08/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere - Prevalenza sulla previsione di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - Sussistenza - Rilevanza del mero tempo trascorso - Esclusione.

In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21900 del 2021 Rv. 282004-01, N. 4321 del 2021 Rv. 280452-01, N. 26371 del 2020 Rv. 279470-01, N. 6592 del 2022 Rv. 282766-02, N. 29237 del 2025 Rv. 288309-01, N. 33139 del 2020 Rv. 280450-02

Massime precedenti Difformi: N. 16867 del 2018 Rv. 272919-01, N. 37345 del 2025 Rv. 288803-01, N. 31614 del 2020 Rv. 279720-01 Rv. 279720-01, N. 28991 del 2020 Rv. 279728-01, N. 42714 del 2019 Rv. 277231-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 25517 del 2017 Rv. 270342-01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861-01, N. 21809 del 2025 Rv. 288276-01

Sez. 2, Sentenza n. 2030 del 19/12/2025 Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289108-02

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Relatore:* **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Imputato:* **SMEDILE ALBERTO.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 08/01/2024

663098 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - IN GENERE - Ordinanza che decide sulla richiesta di proroga - Impugnabilità del provvedimento - Esclusione - Ragioni - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle stesse, in quanto atto di mero impulso processuale, non conclusivo del procedimento o di una sua fase decisoria, non è impugnabile e, non avendo contenuto di sentenza o di provvedimento incidente sulla libertà personale, non è neanche ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 18540 del 2012 Rv. 252721-01, N. 48430 del 2008 Rv. 242137-01, N. 37166 del 2017 Rv. 270919-01

Massime precedenti Vedi: N. 37760 del 2001 Rv. 220735-01, N. 30228 del 2014 Rv. 260053-01

Sez. 2, Sentenza n. 1943 del 19/12/2025 Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289104-01

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: DI ROCCO ANTONIETTA. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 09/05/2025

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari - Mancata ricognizione in fase dibattimentale - Utilizzabilità ed idoneità a fondare l'affermazione di responsabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di prove non disciplinate dalla legge, il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui non abbia fatto seguito la formale ricognizione in fase dibattimentale, è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, purché il giudice, tramite l'acquisizione dell'album fotografico, sia in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche della persona riconosciuta e delle altre le cui effigi sono state mostrate in visione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 515, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28391 del 2017 Rv. 270181-01, N. 48428 del 2014 Rv. 261247-01, N. 70 del 2021 Rv. 280399-01

Massime precedenti Vedi: N. 11964 del 2021 Rv. 280994-02, N. 25122 del 2023 Rv. 284859-01, N. 6456 del 2016 Rv. 266023-01, N. 39406 del 2025 Rv. 288994-01, N. 34211 del 2020 Rv. 280236-01, N. 10249 del 2021 Rv. 280772-01

Sez. 2, Sentenza n. 2030 del 19/12/2025 Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289108-01

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: SMEDILE ALBERTO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 08/01/2024

663098 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - IN GENERE - Indagato avvisato della richiesta di proroga - Diritto di prendere visione degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Esclusione - Ragioni.

L'indagato che sia stato avvisato della richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non ha diritto di prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, essendo gli stessi a lui ostensibili, nelle forme di rito, solo in esito alla chiusura delle indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43002 del 2010 Rv. 248669-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 37729 del 2022 Rv. 283695-01, N. 23953 del 2015 Rv. 263653-01, N. 30228 del 2014 Rv. 260053-01

Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 18/12/2025 Ud. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289284-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: DI RAZZA DOMENICO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/04/2025

652043 AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - Reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018 - Querela tardiva presentata prima dell'entrata in vigore del decreto - Disciplina transitoria - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di condizioni di procedibilità, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che, per i reati divenuti perseguibili a querela per effetto del citato d.lgs., prevede, nel caso di procedimento pendente, l'avviso alla parte lesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, si applica anche se quest'ultima abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione, oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., posto che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. (Fattispecie relativa al delitto circostanziato di cui agli artt. 61, n. 11, e 646 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 16760 del 2023 Rv. 284526-01, N. 44692 del 2022 Rv. 283793-01, N. 25341 del 2021 Rv. 281465-01, N. 48277 del 2022 Rv. 284171-01

Massime precedenti Difformi: N. 12410 del 2020 Rv. 279057-01, N. 8823 del 2021 Rv. 280764-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273552-01

Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 18/12/2025 Ud. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289284-02**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: DI RAZZA DOMENICO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/04/2025

594016 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - Subagente assicurativo - Impossessamento di somme ricevute dai clienti quale premio assicurativo - A pretesa compensazione con crediti preesistenti a titolo di provvigione, non certi, né liquidi, né esigibili - Configurabilità del reato - Sussistenza - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione.

Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta del subagente che, in nome e per conto dell'agenzia ed in assenza di consenso dell'avente diritto, pur se creditore della prima, trattiene somme di denaro rimosse dai clienti quale premio assicurativo, con la coscienza e la volontà di farle proprie, a pretesa

SEZIONE SECONDA

compensazione di crediti, asseritamente vantati a titolo di provvigione, di natura incerta, non esigibili, né determinati nel loro preciso ammontare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6226 del 2020 Rv. 278614-02, N. 27884 del 2022 Rv. 283632-01, N. 15566 del 2021 Rv. 281103-01, N. 46875 del 2021 Rv. 282445-01 Rv. 282445-01, N. 19519 del 2020 Rv. 279336-01, N. 12618 del 2020 Rv. 278833-01

Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 18/12/2025 Ud. (dep. 15/01/2026) Rv. **289194-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: IAVARONE GINO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 16/09/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria - Condizioni economiche disagiate dell'imputato - Diniego della conversione a seguito di prognosi negativa di adempimento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, riferendosi la prognosi di inadempimento ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione, la Corte ha osservato che induce a tale conclusione il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell'art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest'ultimo nel testo novellato dall'art. 71, comma 1, lett. u), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinante i casi di revoca e di conversione della pena pecuniaria, per mancato pagamento o sua impossibilità, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, "al momento della esecuzione").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. D) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13845 del 2008 Rv. 239689-01, N. 35655 del 2025 Rv. 288729-01, N. 17103 del 2016 Rv. 266639-01, N. 29192 del 2024 Rv. 286771-01, N. 8873 del 2025 Rv. 288419-01, N. 36639 del 2014 Rv. 260333-01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928-01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786-02, N. 19039 del 2025 Rv. 288012-01, N. 42324 del 2001 Rv. 220880-01

Massime precedenti Difformi: N. 41179 del 2025 Rv. 288986-01, N. 528 del 2007 Rv. 235695-01, N. 39495 del 2008 Rv. 241323-01, N. 15927 del 2024 Rv. 286318-01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01

Massime precedenti Vedi: N. 13114 del 2025 Rv. 287803-01, N. 14873 del 2024 Rv. 286235-01, N. 9397 del 2024 Rv. 286130-01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716-01, N. 20688 del 2020 Rv. 279318-01, N. 32381 del 2020 Rv. 279876-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 3175 del 17/12/2025** Ud. (dep. 26/01/2026) Rv. 289317-03

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: R. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/10/2024

594004 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Induzione a redigere un testamento - Reato a formazione progressiva e a consumazione prolungata - Momento consumativo - Indicazione - Decorso del termine di prescrizione - Indicazione.

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci ha natura di reato a "formazione progressiva" e a "consumazione prolungata", sicché, ove realizzato con induzione al rilascio di una disposizione testamentaria, si perfeziona con la formazione del testamento conseguita alla manipolazione ad essa strumentale, potendosi, purtuttavia, caratterizzare per un'eventuale progressione criminosa, realizzata attraverso condotte ulteriori funzionali ad ottenere altri vantaggi, quali la pubblicazione del testamento e l'accettazione dell'eredità. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le condotte da ultimo indicate non possono essere intese quali "post-facta", integrando, invece, segmenti ulteriori della perpetrazione del delitto, con conseguente traslazione in avanti, anche ai fini del decorso della prescrizione, del momento "finale" di consumazione del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 620

Massime precedenti Conformi: N. 26727 del 2023 Rv. 284767-01

Massime precedenti Vedi: N. 34912 del 2021 Rv. 281940-01, N. 31425 del 2020 Rv. 280030-01, N. 19834 del 2019 Rv. 276445-01, N. 10165 del 2021 Rv. 280771-01

Sez. 2, **Sentenza n. 3354 del 17/12/2025** Ud. (dep. 28/01/2026) Rv. 289150-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: B. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/04/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - "Doppia conforme" - Giudizio rescissorio a seguito di annullamento in sede di legittimità per vizi di motivazione - Riproposizione delle medesime considerazioni contenute nella decisione di primo grado - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione per vizi motivazionali, non è consentito al giudice, in caso di "doppia conforme" statuizione su un punto della decisione, riproporre le medesime considerazioni contenute nella pronunzia di primo grado, dovendosi ritenere che la sentenza del giudice di legittimità le abbia dichiarate viziate, in quanto confluite, anche solo implicitamente, nella motivazione, conforme sul punto, della decisione annullata emessa in grado di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37295 del 2019 Rv. 277218-01, N. 33847 del 2018 Rv. 273628-01, N. 8733 del 2020 Rv. 278629-02, N. 38139 del 2024 Rv. 288174-02, N. 23140 del 2019 Rv. 276755-04

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 2711 del 17/12/2025 Ud. (dep. 23/01/2026) Rv. 289147-02

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: CONTE ANTONINO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/04/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Computo del termine di prescrizione - Lettura del dispositivo della sentenza - Rilevanza - Sussistenza - Deposito della motivazione - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini del computo del termine di prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sua motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 129, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20432 del 2015 Rv. 263365-01, N. 18046 del 2011 Rv. 250328-01, N. 46261 del 2019 Rv. 277593-02, N. 38143 del 2014 Rv. 262616-01

Massime precedenti Vedi: N. 37412 del 2023 Rv. 285875-01, N. 38757 del 2016 Rv. 268095-01

Sez. 2, Sentenza n. 2393 del 17/12/2025 Cc. (dep. 21/01/2026) Rv. 289282-02

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: BOSIO FABIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 03/06/2025

664120 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Sequestro funzionale alla confisca per equivalente del "prezzo" del delitto di corruzione tra privati - Legittimità - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

E' legittimo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del "prezzo" del delitto di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 cod. civ., nel caso in cui lo stesso, avendo riguardo alla posizione del corrotto, coincide con il "profitto" conseguito. (In motivazione, la Corte ha rilevato che, sebbene il disposto dell'art. 2641 cod. civ. contempli la confisca del prodotto o del profitto del reato, senza menzionare il prezzo dello stesso, la distinzione terminologica tra prezzo e profitto rileva solo con riguardo ai corruttori, ma non anche relativamente ai corrotti, per i quali la ricezione della tangente costituisce, ad un tempo, sia il compenso, sia l'utilità economica conseguita per effetto del compimento dell'attività illecita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2635, Cod. Civ. art. 2641 com. 2, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28412 del 2022 Rv. 283666-01, N. 6391 del 2021 Rv. 280535-01, N. 33027 del 2017 Rv. 270337-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924-01, N. 13783 del 2025 Rv. 287756-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 2711 del 17/12/2025** Ud. (dep. 23/01/2026) Rv. 289147-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: CONTE ANTONINO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/04/2025

659049 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Istanza di rinvio dell'udienza per precedente e concomitante impegno professionale - Dovere del sostituto del difensore ex art. 102 cod. proc. pen. di prospettare al giudice, all'udienza in cui è indicata la data del rinvio, l'esistenza del pregresso impegno professionale - Inadempimento - Conseguenze.

È inammissibile l'istanza di rinvio formulata dal difensore per impedimento, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale, nel caso in cui il suo sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. non abbia prospettato al giudice, allorquando lo stesso ha indicato la data della successiva udienza, l'esistenza di un pregresso impegno professionale che era tenuto a conoscere, gravando su quest'ultimo, oltre che sul difensore sostituito, il generale dovere di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23764 del 2017 Rv. 270330-01, N. 31377 del 2018 Rv. 273808-01, N. 52215 del 2016 Rv. 268513-01, N. 39367 del 2015 Rv. 264712-01, N. 4591 del 2024 Rv. 286015-01, N. 8537 del 2018 Rv. 272297-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244109-01, N. 4909 del 2015 Rv. 262912-01, N. 36258 del 2012 Rv. 253152-01

Sez. 2, **Sentenza n. 3175 del 17/12/2025** Ud. (dep. 26/01/2026) Rv. 289317-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: R. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/10/2024

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Natura giuridica - Reato di danno - Nozione di "effetto giuridico dannoso" - Indicazione - Momento consumativo - Indicazione - Fattispecie.

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci ha natura di reato di danno, il cui "effetto giuridico dannoso" deve intendersi in senso ampio, non limitato al danno patrimoniale, ma esteso a quello "giuridico", che deriva alla persona offesa dalla subita limitazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte relative alla propria sfera patrimoniale, sicché il momento consumativo coincide con il compimento dell'atto, senza che sia necessaria la verifica di una lesione in senso economico o del pregiudizio pratico, che costituisce la conseguenza economico sociale dell'atto di disposizione. (In motivazione, la Corte ha osservato che la disposizione di cui all'art. 643 cod. pen. tutela in via principale la persona in quanto tale, più che il suo patrimonio, che assume rilievo solo in via mediata, posto che il nucleo di disvalore della fattispecie risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo, che viene indotto a compiere un atto che non è frutto di una volontà libera e genuina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Massime precedenti Difformi: N. 7176 del 2008 Rv. 239434-01, N. 8103 del 2016 Rv. 266366-01, N. 48537 del 2004 Rv. 230488-01, N. 20677 del 2022 Rv. 283337-01, N. 27412 del 2008 Rv. 240733-01, N. 10165 del 2021 Rv. 280771-01

Massime precedenti Vedi: N. 31425 del 2020 Rv. 280030-01, N. 26727 del 2023 Rv. 284767-01, N. 22481 del 2021 Rv. 281451-01, N. 11644 del 2023 Rv. 284439-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 2393 del 17/12/2025 Cc. (dep. 21/01/2026) Rv. 289282-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: BOSIO FABIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 03/06/2025

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Delitto di autoriciclaggio - Realizzazione con modalità frammentarie e progressive e con il contributo di più soggetti agenti in tempi e luoghi diversi - Competenza territoriale - Individuazione - Precisazioni.

In tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto, ove lo stesso sia realizzato con una pluralità di azioni frammentarie e progressive, poste in essere da molteplici soggetti che abbiano recato il proprio contributo in luoghi e tempi diversi, si verifica nel luogo in cui è compiuto il primo atto, pur se costituente un mero segmento della condotta tipica, sicché la competenza per territorio si determina avendo riguardo ad esso. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, nel caso in cui non è possibile individuare un unico luogo di commissione del primo atto di autoriciclaggio, deve farsi luogo all'applicazione della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2635

Massime precedenti Vedi: N. 10525 del 2025 Rv. 287629-01, N. 38838 del 2019 Rv. 277098-01, N. 27023 del 2022 Rv. 283681-01, N. 38105 del 2021 Rv. 282019-01

Sez. 2, Sentenza n. 1717 del 11/12/2025 Ud. (dep. 15/01/2026) Rv. 289195-01

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: M. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 03/04/2025

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Minaccia volta a costringere la persona offesa a consegnare, contro la propria volontà, denaro di proprietà dell'autore del reato - Configurabilità del reato - Delitto di estorsione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Integra il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, la minaccia finalizzata a costringere la persona offesa a consegnare, contro la propria volontà, somme di denaro appartenenti al soggetto agente, non ricorrendo, in tal caso, né l'ingiusto profitto, né l'altrui danno patrimoniale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui si era ritenuta la configurabilità del più grave delitto di estorsione, evidenziando che non risultava accertato se la somma consegnata dalla parte lesa le appartenesse o fosse, invece, riconducibile all'imputato, atteso che la stessa era stata prelevata da un conto corrente a quest'ultimo intestato, sul quale la prima, in assenza di limitazioni della capacità di agire dell'imputato medesimo, aveva la delega ad operare in forza di accordi informali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17288 del 2019 Rv. 276622-04, N. 42789 del 2003 Rv. 227313-01, N. 31302 del 2025 Rv. 288558-01, N. 39722 del 2018 Rv. 273810-01, N. 3371 del 2013 Rv. 254781-01, N. 15716 del 2011 Rv. 249940-01, N. 27556 del 2019 Rv. 276118-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30016 del 2024 Rv. 286656-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 1028 del 10/12/2025 Cc. (dep. **12/01/2026**) Rv. **289261-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: M. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI CALTANISSETTA, 09/09/2025

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Procedimento di riesame - Inammissibilità del ricorso - Imputato minore d'età al momento del fatto - Condanna al pagamento delle spese - Esclusione - Ragioni.

La declaratoria d'inammissibilità della richiesta di riesame presentata da persona minore d'età al momento del fatto non comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, applicandosi analogicamente anche al procedimento incidentale cautelare la disciplina di favore di cui all'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, testualmente dettata per il caso di pronunzia, nei confronti del minorenne, di sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44481 del 2004 Rv. 229128-01

Massime precedenti Vedi: N. 30256 del 2006 Rv. 234868-01, N. 8379 del 2017 Rv. 269446-01, N. 5754 del 2014 Rv. 259134-01, N. 33412 del 2025 Rv. 288698-01, N. 12340 del 2020 Rv. 278702-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 150 del 2000 Rv. 216704-01

Sez. 2, Sentenza n. 854 del 09/12/2025 Ud. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289105-02**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: FERRARA ANGELA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 04/03/2025

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Dolo specifico - Esecuzione sul fondo altrui di opere a carattere permanente - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di invasione di terreni o edifici, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla realizzazione senza titolo di opere edilizie aventi carattere permanente, consapevolmente reiterata allo scopo di stabilizzare l'occupazione del suolo altrui. (Fattispecie relativa a edificazione protrattasi nel tempo su suolo già acquisito dal Comune a seguito di lottizzazione abusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis

Massime precedenti Conformi: N. 43426 del 2013 Rv. 257222-01

Massime precedenti Vedi: N. 19148 del 2019 Rv. 276423-01, N. 29710 del 2017 Rv. 270701-01, N. 50659 del 2014 Rv. 261695-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 854 del 09/12/2025** Ud. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289105-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: FERRARA ANGELA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 04/03/2025

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Invasione - Nozione - Arbitrarietà del comportamento - Coazione fisica - Necessità - Esclusione - Occupazione senza titolo - Sufficienza.

Nel delitto di invasione di terreni o di edifici, di cui all'art. 633 cod. pen., la nozione di "invasione" non presuppone necessariamente modalità violente di realizzazione della condotta, potendo consistere la stessa nell'occupazione "contra ius", realizzata, in carenza di coazione fisica, attraverso la costruzione di opere "sine titulo" su suolo di proprietà altrui, senza che assuma rilievo l'acquiescenza, protratta nel tempo, del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis

Massime precedenti Vedi: N. 29657 del 2019 Rv. 277019-01, N. 40822 del 2008 Rv. 242242-01, N. 37419 del 2025 Rv. 288849-01, N. 25438 del 2017 Rv. 269965-01, N. 7911 del 2017 Rv. 269575-01

Sez. 2, **Sentenza n. 181 del 04/12/2025** Cc. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289139-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: D'AGATA MAURIZIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/04/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di primo grado pendente alla data del 30 dicembre 2022 - Richiesta dell'imputato presentata per la prima volta nel giudizio di appello - Tardività - Sussistenza - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la prima volta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia già presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'imputato è onerato a presentare tempestivamente l'istanza, pena la sua inammissibilità, non potendosi recuperare la stessa nel giudizio di gravame, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2025 Rv. 287624-01, N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01, N. 39743 del 2025 Rv. 288973-01, N. 8106 del 2024 Rv. 285987-01, N. 39096 del 2025 Rv. 289007-02, N. 33840 del 2024 Rv. 286696-01, N. 30313 del 2025 Rv. 288585-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 171 del 04/12/2025** Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. **289103-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Relatore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Imputato:* **FORGIONE LUISA.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 13/08/2025

596001 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE - Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Beni non provenienti da delitto - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512-bis cod. pen., è integrato anche nel caso di condotte che abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, essendo l'incriminazione finalizzata ad evitare manovre, da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la disponibilità di beni o altre utilità, indipendentemente dalla provenienza degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis

Massime precedenti Conformi: N. 13448 del 2016 Rv. 266438-01, N. 28300 del 2019 Rv. 276216-01

Massime precedenti Vedi: N. 22954 del 2017 Rv. 270480-01, N. 2080 del 2019 Rv. 274963-01, N. 29455 del 2019 Rv. 276669-01, N. 42530 del 2018 Rv. 274024-01

Sez. 2, **Sentenza n. 178 del 04/12/2025** Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. **289107-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Relatore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Imputato:* **FELICI FRANCESCO.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 14/07/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Delitto di truffa contrattuale - Artificio o raggirò posto in essere nel corso dell'esecuzione del contratto - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante artificio o raggirò, sussiste non solo nel caso in cui il contraente pone in essere inizialmente l'attività fraudolenta, ma anche in quello in cui il comportamento volto ad ingenerare errore si manifesta in fase di esecuzione del contratto, così cagionando un danno con correlativo ingiusto profitto. (Fattispecie in cui l'imputato non si era limitato a tranquillizzare il creditore circa l'esecuzione della prestazione dovuta, ma aveva realizzato, dopo la conclusione del contratto, un'ulteriore attività decettiva, costituita dal rilascio, a garanzia, di cambiali con firme apocrife e finalizzata a ostacolare l'azione recuperatoria della somma corrisposta per una fornitura di beni mai effettuata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5046 del 2021 Rv. 280563-02

Massime precedenti Vedi: N. 44659 del 2021 Rv. 282174-01, N. 26190 del 2023 Rv. 284659-01, N. 16723 del 2015 Rv. 263360-01, N. 23229 del 2022 Rv. 283410-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 180 del 2000 Rv. 216429-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 175 del 04/12/2025** Ud. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289106-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: CORVINO VALERIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 28/04/2025

661034 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Riforma in grado di appello della decisione assolutoria resa in esito a giudizio abbreviato - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Insussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primo grado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della Corte EDU 25/03/2021, Di Martino e Molinari c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, in quanto l'opzione processuale dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all'oralità ed al contraddittorio nella formazione della prova.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I

Massime precedenti Conformi: N. 10401 del 2024 Rv. 286100-01

Massime precedenti Vedi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490-02, N. 16423 del 2024 Rv. 286266-01, N. 32177 del 2025 Rv. 288644-02, N. 17965 del 2024 Rv. 286490-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269785-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267492-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01

Sez. 2, **Sentenza n. 1114 del 02/12/2025** Ud. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289316-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: PERNDREKA FLORJAN (CUI 052S76B). P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 08/04/2025

671031 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SVOLGIMENTO - Udienda di convalida e giudizio direttissimo - Modifica dell'imputazione - Legittimità.

Nel giudizio direttissimo celebrato nei confronti di imputato in stato di arresto, il pubblico ministero può modificare o ampliare l'imputazione formulata con l'atto di presentazione all'udienza di convalida, a condizione che ciò avvenga alla presenza, necessaria, dell'arrestato e del suo difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la contestazione orale, formulata a verbale nell'udienza di convalida dell'arresto, di un ulteriore delitto, cui aveva fatto seguito la richiesta di definizione con giudizio abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 450, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 451 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8109 del 2019 Rv. 275152-01, N. 16170 del 2011 Rv. 249892-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 1122 del 02/12/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289262-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: HAGER HEINZ PETER. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 08/07/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di reiterazione del reato - Attualità - Nozione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale ed imprenditoriale implicante rapporti con la pubblica amministrazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante il mutamento dell'organigramma delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei delitti contestati all'indagato - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, emergendo dalle intercettazioni la sua capacità di condizionare, ma anche minacciare, chi rivestiva la pubblica funzione, animato da una spasmodica volontà di potere e profitto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 12869 del 2022 Rv. 282991-01, N. 15978 del 2016 Rv. 266988-01, N. 22344 del 2025 Rv. 288197-01, N. 26618 del 2025 Rv. 288476-01, N. 6593 del 2022 Rv. 282767-01, N. 33004 del 2017 Rv. 271216-01, N. 14840 del 2020 Rv. 279122-01, N. 1154 del 2022 Rv. 282769-01, N. 47837 del 2018 Rv. 273994-01, N. 5054 del 2021 Rv. 280566-01, N. 9041 del 2022 Rv. 282891-01, N. 55216 del 2018 Rv. 274085-01

Massime precedenti Difformi: N. 11728 del 2024 Rv. 286182-01, N. 24476 del 2016 Rv. 266999-01, N. 21350 del 2016 Rv. 266958-01, N. 24477 del 2016 Rv. 267091-01, N. 37087 del 2015 Rv. 264688-01, N. 19006 del 2016 Rv. 266568-01, N. 49318 del 2015 Rv. 265623-01, N. 34154 del 2018 Rv. 273674-01

Massime precedenti Vedi: N. 70 del 2019 Rv. 274403-02, N. 24478 del 2015 Rv. 263722-01, N. 30405 del 2025 Rv. 288567-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40538 del 2009 Rv. 244377-01

Sez. 2, Sentenza n. 186 del 02/12/2025 Ud. (dep. 05/01/2026) Rv. 289315-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: P. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/10/2024

594044 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Natura giuridica - Delitto a formazione progressiva e a consumazione prolungata - Momento del perfezionamento - Indicazione - Momento fino al quale può protrarsi la consumazione - Individuazione - Fattispecie.

Il delitto di circonvenzione di persone incapaci, in quanto a "formazione progressiva" e a "consumazione prolungata", si perfeziona con il compimento dell'atto avente effetto giuridico potenzialmente dannoso e la sua consumazione può protrarsi fino alla completa realizzazione delle conseguenze derivanti da tale atto. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con la quale si era ritenuto sufficiente ad integrare il delitto il mero rilascio,

SEZIONE SECONDA

da parte del circonvenuto, di una procura e di deleghe ad operare sui propri conti correnti, non costituendo le successive apprensioni di denaro autonome appropriazioni indebite, ma sostanziandosi, piuttosto, in pregiudizi patrimoniali, integranti il manifestarsi concreto e definitivo dell'effetto giuridico dannoso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 31425 del 2020 Rv. 280030-01, N. 34912 del 2021 Rv. 281940-01, N. 26727 del 2023 Rv. 284767-01, N. 12406 del 2009 Rv. 244059-01, N. 8103 del 2016 Rv. 266366-01, N. 11644 del 2023 Rv. 284439-01

Sez. 2, Sentenza n. 2395 del 27/11/2025 Ud. (dep. **21/01/2026**) Rv. **289285-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Relatore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Imputato:* **SGARAMELLA CRISTOFORO.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 07/11/2024

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del reato - Circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Omessa notifica del verbale di udienza all'imputato contumace o assente - Nullità relativa - Sussistenza - Ragioni.

La modifica dell'imputazione effettuata mediante contestazione dell'aggravante, ex art. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di avere commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione, cui non abbia fatto seguito la notifica all'imputato contumace o assente dell'estratto del verbale dibattimentale, determina una nullità non assoluta, ma relativa, in quanto la stessa, non attingendo il nucleo sostanziale dell'addebito, non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di avere esatta conoscenza del fatto ascrittogli, posto che gli è, comunque, nota la sua sottoposizione alla misura di prevenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 71

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2015 Rv. 263196-01, N. 6346 del 2013 Rv. 254888-01, N. 17565 del 2017 Rv. 269569-01, N. 26798 del 2024 Rv. 286650-01, N. 46342 del 2016 Rv. 268320-01, N. 35821 del 2019 Rv. 276742-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 2, Sentenza n. 3593 del 27/11/2025 Ud. (dep. **28/01/2026**) Rv. **289151-02**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **CALVISI MICHELE.** *Relatore:* **CALVISI MICHELE.** *Imputato:* **IMPROTA MARIO ANTONIO.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/02/2025

598044 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI - Immobile utilizzato per la produzione di prodotti commerciali contraffatti - Confiscabilità ex art. 474-bis cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

In tema di delitti contro la fede pubblica, sono soggetti a confisca obbligatoria gli immobili utilizzati per la produzione di prodotti commerciali contraffatti, trattandosi di beni che servirono a commettere il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474 CORTE COST., Cod. Pen. art. 474 bis com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 27961 del 2011 Rv. 250979-01, N. 41040 del 2015 Rv. 264911-01

Massime precedenti Vedi: N. 35029 del 2010 Rv. 248237-01, N. 41558 del 2017 Rv. 270890-01, N. 42778 del 2017 Rv. 271440-01, N. 33027 del 2017 Rv. 270337-01

Sez. 2, Sentenza n. 3825 del 20/11/2025 Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. 289292-01

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: PONZONI CLAUDIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/03/2025

656016 DIFESA E DIFENSORI - NOMINA - Dichiarazione di nomina effettuata, in funzione della propria assistenza, da persona informata sui fatti che rende spontanee dichiarazioni - Successiva iscrizione del dichiarante nel registro degli indagati - Validità della nomina fiduciaria nel procedimento - Possibilità - Condizioni - Verifica del giudice della sussistenza della qualità di indagato - Criteri - Fattispecie.

La nomina del difensore di fiducia, effettuata, in funzione della propria assistenza, dalla persona informata sui fatti che rende spontanee dichiarazioni, può conservare validità ed efficacia nel caso di successiva iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., spettando al giudice di merito verificare, secondo un criterio sostanziale e non meramente formale, l'attribuibilità ad essa della qualità di persona indagata nel momento in cui ha reso tali dichiarazioni, con accertamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado con le quali era stata rigettata l'eccezione di nullità del decreto di citazione per l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sul rilievo che, al momento della sua nomina, difettesse una formale iscrizione nel registro degli indagati del soggetto che l'aveva effettuata, senza alcuna valutazione delle circostanze indiziarie emergenti dal verbale di spontanee dichiarazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 4 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 37629 del 2025 Rv. 288929-01, N. 8402 del 2016 Rv. 267729-01, N. 22940 del 2003 Rv. 225528-01, N. 36527 del 2024 Rv. 287331-01, N. 11378 del 2006 Rv. 233681-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246584-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 684 del 14/11/2025** Cc. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289193-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: CESTARI GIOACCHINO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 28/04/2025

609044 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE - Attenuante del lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - Configurabilità - Valore venale della cosa - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta complessiva dell'imputato - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità dell'attenuante dell'avere agito per conseguire o, comunque, dell'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la configurabilità di tale circostanza con riguardo al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. sul rilievo che l'imputato fosse l'ultimo esecutore di una più ampia azione illecita di falsificazione e successiva immissione sul mercato dei prodotti contraffatti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18013 del 2019 Rv. 275950-01

Massime precedenti Vedi: N. 11928 del 2025 Rv. 287749-02, N. 37795 del 2021 Rv. 281952-02, N. 5049 del 2021 Rv. 280615-01, N. 34824 del 2023 Rv. 285095-01, N. 4028 del 2019 Rv. 275485-01, N. 344 del 2022 Rv. 282402-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24990 del 2020 Rv. 279499-01

Sez. 2, **Sentenza n. 2714 del 12/11/2025** Cc. (dep. **23/01/2026**) Rv. **289140-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: BUCALO FRANCESCO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 16/06/2025

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento parziale in sede di legittimità - Dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità - Giudizio di rinvio - Reati commessi dopo l'1 gennaio 2020 - Decorrenza dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. - Esclusione.

Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione non decorrono, per i reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020, i termini d'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., nel caso in cui sia stata dichiarata, in sede di legittimità, l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 40681 del 2025 Rv. 288983-01

Massime precedenti Vedi: N. 24326 del 2024 Rv. 286558-01, N. 47344 del 2024 Rv. 287290-01, N. 21291 del 2025 Rv. 288275-01, N. 40604 del 2024 Rv. 287120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4904 del 1997 Rv. 207640-01, N. 20989 del 2025 Rv. 288175-01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 1455 del 11/11/2025** Ud. (dep. 14/01/2026) Rv. **289263-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: VAZQUEZ CORREA RAUL FELIX. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 23/04/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. maturata in grado di appello – Omessa dichiarazione da parte del giudice di appello - Ricorso per cassazione – Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, per la prima volta, l'omessa dichiarazione dell'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., maturata nel corso del giudizio di appello ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 41242 del 2025 Rv. 289037-01

Massime precedenti Vedi: N. 37802 del 2025 Rv. 288907-01, N. 40604 del 2024 Rv. 287120-01, N. 20971 del 2025 Rv. 288268-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01

Sez. 2, **Sentenza n. 1455 del 11/11/2025** Ud. (dep. 14/01/2026) Rv. **289263-02**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: VAZQUEZ CORREA RAUL FELIX. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 23/04/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di improcedibilità ex art.344-bis cod. proc. pen. - Disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021 - Procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020 - Applicabilità ai reati permanenti - Individuazione della data di cessazione della permanenza - Rilevanza della contestazione in forma cd. "chiusa" o "aperta" - Indicazioni - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della causa d'improcedibilità prevista, per i reati commessi a far data dall'1 gennaio 2020, dall'art. 344-bis cod. proc. pen., deve aversi riguardo, nel caso di reati permanenti, alla data di cessazione della permanenza come indicata in imputazione, che, a fronte di contestazioni formulate in forma cd. "chiusa", ovvero con l'indicazione della data finale della condotta o con l'utilizzo dell'espressione "fino ad oggi", coincide, rispettivamente, con tale data o con quella del rinvio a giudizio e che, nel diverso caso in cui la contestazione risulti formulata in forma cd. "aperta" e, quindi, con l'individuazione della sola data iniziale della condotta, coincide con la data della pronunzia della sentenza di primo grado. (Fattispecie relativa al delitto di invasione di edifici, protrattosi nel tempo e contestato in forma cd. "aperta").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 3, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01, N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01, N. 34677 del 2025 Rv. 288696-01, N. 55164 del 2018 Rv. 274298-01, N. 37802 del 2025 Rv. 288907-01, N. 40604 del 2024 Rv. 287120-01, N. 20098 del 2020 Rv. 279476-01, N. 20971 del 2025 Rv. 288268-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 107 del 18/12/2025 Ud. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289269-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: R. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 05/02/2025

667008 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI - Novellazione dell'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Atto di costituzione di prossimi congiunti di minore vittima di delitti sessuali - Ammissibilità - Requisiti.

In tema di costituzione di parte civile, l'atto di costituzione di prossimi congiunti di minore vittima di delitti sessuali è ammissibile anche a seguito della modifica apportata all'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dall'art. 5 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per effetto della quale è richiesta l'indicazione delle ragioni giustificative della domanda "agli effetti civili", purché siano, in esso, evidenziate le contestazioni formulate nel capo di imputazione, il rapporto con la persona offesa e il danno psico-esistenziale subito dal nucleo familiare in conseguenza del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 1223, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 4816 del 2010 Rv. 246280-01, N. 20246 del 2009 Rv. 243625-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

Sez. 3, Sentenza n. 480 del 17/12/2025 Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289093-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: CHEN FU GUI. P.M. BIRITTERI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE NOVARA, 17/06/2025

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Decreto penale di condanna - Ordinanza di restituzione nel termine per proporre opposizione - Revoca disposta "ex officio" dal giudice dell'esecuzione - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Rilevabilità d'ufficio dell'abnormità dell'atto processuale - Condizioni.

È abnorme, in quanto emessa in carenza di potere riconosciutogli dall'ordinamento, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione revoca d'ufficio il provvedimento di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, in ragione dell'avvenuto pagamento della pena pecuniaria, inteso come indicativo della volontà di rinunciare all'opposizione, posto che l'ordinanza restitutoria può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'opposizione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità nel caso in cui essa incida, in termini essenziali, sul "thema decidendum" devoluto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1202 del 2013 Rv. 254255-01, N. 34683 del 2021 Rv. 282159-02, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 208 del 16/12/2025** Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289259-01

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **PMT C/ NAPOLITANO GIOVANNI.** *P.M. MANUALI VALENTINA.* (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SIRACUSA, 07/07/2025

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta di trattazione orale - Revocabilità - Possibilità - Condizioni.

In tema di giudizio di cassazione, la richiesta di trattazione orale ex art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. è revocabile finché non è accolta, posto che l'irrevocabilità sancita dall'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen. è preordinata a impedire che, una volta disposta la trattazione con la partecipazione delle parti, la revoca sopravvenuta dell'istanza alteri l'ordinato svolgimento del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Sez. 3, **Sentenza n. 208 del 16/12/2025** Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289259-02

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **PMT C/ NAPOLITANO GIOVANNI.** *P.M. MANUALI VALENTINA.* (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SIRACUSA, 07/07/2025

661092 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - Rito camerale non partecipato - Conclusioni del procuratore generale - Omessa formulazione - Conseguenze.

Nel giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, non osta alla trattazione e alla decisione del ricorso la mancata acquisizione delle conclusioni scritte del procuratore generale, ricorrendo la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nel solo caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24629 del 2020 Rv. 279552-01

Massime precedenti Vedi: N. 28032 del 2021 Rv. 281694-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 51207 del 2015 Rv. 265113-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 2276 del 10/12/2025** Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289283-02

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **CORBO ANTONIO.** Relatore: **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **C. P.M. CUOMO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 21/01/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Induzione di persona in stato di inferiorità fisica o psichica a compiere o subire atti sessuali - Modalità realizzativa - Indicazione - Richieste esplicite del soggetto agente o sue iniziative dirette all'immediato compimento dell'atto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di violenza sessuale, l'induzione di persona in stato di inferiorità fisica o psichica a compiere o subire atti sessuali, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., può realizzarsi anche mediante condotte suggestive e sollecitazioni implicite ad accedere a rapporti sessuali, purché causalmente idonee, non essendo necessarie richieste esplicite o il compimento di atti comportanti l'avvio immediato di un rapporto di tal genere. (Fattispecie in cui l'induzione è stata ravvisata in comportamenti allusivi e sessualizzati posti in essere da un medico psichiatra nei confronti di una paziente, affetta da disturbo bipolare e "borderline" della personalità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1)

Massime precedenti Vedi: N. 11168 del 2024 Rv. 286044-01, N. 15412 del 2018 Rv. 272549-01, N. 44171 del 2023 Rv. 285289-02

Sez. 3, **Sentenza n. 1890 del 10/12/2025** Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289152-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **BADAS SILVIA.** Relatore: **BADAS SILVIA.**
Imputato: **CAMPAGNA FRANCESCO.** P.M. **CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 29/04/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Compensazione delle spese del procedimento - Disciplina introdotta dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 - Sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la compensazione delle spese del procedimento ex art. 92 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità effettuata con la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nelle sole ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché nelle analoghe eventualità di sopravvenienze relative a tali questioni e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 41307 del 2019 Rv. 277357-02, N. 36339 del 2019 Rv. 277663-01

Massime precedenti Vedi: N. 20904 del 2017 Rv. 270195-01, N. 5833 del 2016 Rv. 265832-01, N. 15180 del 2017 Rv. 269599-01, N. 52216 del 2016 Rv. 268783-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 2276 del 10/12/2025** Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289283-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **CORBO ANTONIO.** Relatore: **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **C. P.M. CUOMO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 21/01/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Condizione di inferiorità psichica della persona offesa, rilevante ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen. - Perdita totale della capacità di autodeterminarsi nella sfera sessuale, della capacità di intendere e di volere o della capacità di testimoniare - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della persona offesa, rilevante ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., non richiede la perdita totale della capacità di autodeterminarsi nella sfera sessuale, né la perdita della capacità di intendere e di volere o una situazione di incapacità a testimoniare, essendo sufficiente una situazione di subalternità, di subordinazione o di dipendenza, tale da rendere la stessa meno resistente all'altrui opera di persuasione. (Fattispecie relativa a ripetute condotte di violenza sessuale perpetrate da un medico psichiatra ai danni di una propria assistita, affetta da disturbo bipolare e "borderline" della personalità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1)

Massime precedenti Vedi: N. 31776 del 2022 Rv. 283644-01, N. 52041 del 2016 Rv. 268615-01, N. 31512 del 2020 Rv. 280267-02, N. 52835 del 2018 Rv. 274417-02, N. 38261 del 2007 Rv. 237826-01

Sez. 3, **Sentenza n. 3349 del 04/12/2025** Cc. (dep. 28/01/2026) Rv. 289097-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **CORBETTA STEFANO.** Relatore: **CORBETTA STEFANO.** Imputato: **TIRELLI MASSIMO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLZANO, 11/08/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio di dispositivi informatici - Restituzione all'avente diritto previa estrazione di "copia forense" - Istanza di riesame - Interesse - Necessità - Fattispecie.

In tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta. (Fattispecie relativa al sequestro di uno "smartphone").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 9797 del 2025 Rv. 287778-01, N. 37409 del 2024 Rv. 286989-01

Massime precedenti Difformi: N. 17878 del 2022 Rv. 283302-01, N. 34324 del 2025 Rv. 288682-01, N. 26372 del 2025 Rv. 288535-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 1099 del 04/12/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289209-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: P. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 04/03/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Trattamento di biorivitalizzazione mediante plasma arricchito di piastrine (PRP) - Esecuzione al di fuori delle strutture abilitate - Configurabilità del delitto ex art. 24 d.lgs. n. 261 del 2007 - Ragioni - Fattispecie.

Integra il delitto di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. 20 dicembre 2007, n. 261, la "biorivitalizzazione" mediante plasma arricchito di piastrine (PRP) eseguita al di fuori delle strutture abilitate, trattandosi di una "lavorazione" del sangue che deve svolgersi nel rispetto delle regole sul trattamento del plasma e dei derivati, anche nel caso in cui il materiale ematico, prelevato dal medesimo paziente, sia destinato a semplice applicazione locale e non a reinfusione endovenosa. (Fattispecie afferente ad attività di prelievo di sangue, con conseguente centrifugazione finalizzata a separare e concentrare le piastrine e successiva infiltrazione intra-tissutale).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 98, Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 24, Decreto Legisl. 20/12/2007 num. 261 art. 26, Legge 21/10/2005 num. 219 art. 1, Legge 21/10/2005 num. 219 art. 2 com. 1, DM min. SAL 02/11/2015 art. 20 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 18193 del 2002 Rv. 221942-01

Sez. 3, **Sentenza n. 3348 del 04/12/2025** Cc. (dep. 28/01/2026) Rv. 289141-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: BONAVITA ABRAMO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 02/07/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Ordinanza del tribunale del riesame avente ad oggetto il decreto del giudice dichiaratosi incompetente - Effetti preclusivi nel giudizio di riesame relativo al provvedimento del giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, l'ordinanza del tribunale del riesame, avente ad oggetto un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente, non esplica alcun effetto preclusivo nel giudizio di riesame successivamente instaurato avverso il provvedimento adottato dal giudice competente entro il termine di venti giorni sancito dall'art. 27 cod. proc. pen., atteso che questo sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente decreto genetico. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il giudicato cautelare opera esclusivamente nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, non tra uffici giudiziari diversi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10245 del 2024 Rv. 286040-01, N. 45909 del 2011 Rv. 251180-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 1921 del 21/11/2025** Ud. (dep. 19/01/2026) Rv. 289162-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: S. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 15/01/2025

609045 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Imputato seminfermo di mente - Mancanza di empatia e respiscenza - Causa ostativa al riconoscimento di tali attenuanti - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

In tema di circostanze, il giudice, accertata la seminfermità dell'imputato per disturbo di personalità antisociale, non può considerare "ex se" ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche la mancata manifestazione di empatia nei confronti della parte lesa o di respiscenza per quanto commesso, in quanto deve previamente accertare se tale carenza costituisce espressione della condizione psicopatologica riscontrata ovvero ne è indipendente, potendo considerarla un autonomo indice negativo di personalità, rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio, solo in tale ultimo caso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1080 del 2022 Rv. 282533-01

Sez. 3, **Sentenza n. 3657 del 20/11/2025** Cc. (dep. 29/01/2026) Rv. 289271-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Imputato: DI CONCETTO NIZIA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TERAMO, 09/05/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Riesame avverso decreto di sequestro preventivo impeditivo - Terzo avente interesse alla restituzione - Contestazione dei presupposti del sequestro - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto al vincolo reale impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, non solo l'effettiva titolarità o la disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato ascritto all'indagato, ma anche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora". (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, nel caso in cui il sequestro riguardi beni non appartenenti all'indagato, la prova della sola titolarità formale non è sufficiente ad ottenerne la restituzione, sicché escludere la possibilità, per il terzo, di chiedere la verifica dei presupposti sostanziali del sequestro lo priverebbe di un'effettiva tutela).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 42 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 24/04/2024 num. 1260 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3034 del 2024 Rv. 285746-01, N. 38442 del 2025 Rv. 288806-01, N. 15673 del 2024 Rv. 286335-01, N. 305 del 2025 Rv. 287416-01, N. 10242 del 2024 Rv. 286039-01

Massime precedenti Difformi: N. 4170 del 2025 Rv. 287396-01, N. 41861 del 2024 Rv. 287165-01, N. 23713 del 2024 Rv. 286439-01, N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 34332 del 2025 Rv. 288683-01, N. 35805 del 2025 Rv. 288674-01, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-01

Massime precedenti Vedi: N. 37401 del 2025 Rv. 288834-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 20/11/2025 Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289211-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: BALDI FULVIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: PACCHIONI ALESSANDRO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MANTOVA, 12/05/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Profitto confiscabile - Pagamento integrale o parziale del debito erariale per il delitto tributario sottostante - Conseguente ridimensionamento anche del sequestro per il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, non determina il ridimensionamento del sequestro finalizzato alla confisca disposto in relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte l'integrale o parziale pagamento del debito erariale derivato dalla commissione del delitto tributario sottostante, cui sia conseguita la riduzione del correlato vincolo ablativo finalizzato alla confisca. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'opposta conclusione produrrebbe effetti tutt'altro che dissuasivi dal compiere illecite condotte distrattive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 12084 del 2023 Rv. 284568-01

Massime precedenti Vedi: N. 3095 del 2017 Rv. 268986-01, N. 28047 del 2017 Rv. 270429-01, N. 28725 del 2024 Rv. 286833-01, N. 32018 del 2019 Rv. 277251-01

Sez. 3, Sentenza n. 3657 del 20/11/2025 Cc. (dep. 29/01/2026) Rv. 289271-02

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Imputato: DI CONCETTO NIZIA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TERAMO, 09/05/2025

535000 DEMANIO - Occupazione demaniale - Concessioni demaniali marittime - Proroga "ex lege" prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. n. 194 del 2009, convertito in legge n. 25 del 2010 - Presupposti - Preesistente titolarità di concessione valida ed efficace - Necessità.

In tema di occupazione abusiva di area demaniale marittima, la proroga legale del termine di durata della concessione, prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25, idonea ad escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., presuppone la titolarità di un provvedimento concessorio valido ed efficace, non potendosi ritenere tale la concessione rinnovata automaticamente in mancanza di un atto espresso della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 1 com. 18, Legge 26/02/2010 num. 25 art. 1, Decreto Legge 24/06/2016 num. 113 art. 24 com. 3, Legge 07/08/2016 num. 160 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 123 art. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 56, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 106

Massime precedenti Conformi: N. 32966 del 2013 Rv. 256411-01, N. 29763 del 2014 Rv. 260108-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 404 del 2023 Rv. 283919-01, N. 33170 del 2013 Rv. 257261-01, N. 35122 del 2024 Rv. 286912-01

Sez. 3, Sentenza n. 664 del 18/11/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289095-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: P. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 16/04/2025

654034 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO - Reati ex art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. - Dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice dibattimentale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero e non al giudice competente - Abnormità - Sussistenza - Condizioni.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, dinanzi al quale sia stata irritualmente disposta la citazione diretta a giudizio per uno dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, dichiara la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli atti, non al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 609 undecies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Legge 18/03/2008 num. 48 art. 11, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 5 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 32 com. 1 lett. D PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30514 del 2025 Rv. 288597-01, N. 27734 del 2025 Rv. 288401-01, N. 36023 del 2022 Rv. 283596-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39746 del 2017 Rv. 270935-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 18/11/2025 Ud. (dep. **20/01/2026**) Rv. **289249-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: APPENDINO CHIARA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 20/01/2025

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Annullamento limitato al trattamento sanzionatorio - Giudizio di rinvio - Rapporto di inscindibilità con tutte le statuizioni sanzionatorie - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, non è configurabile un rapporto di connessione inscindibile tra tutte le statuizioni concernenti le sanzioni, tale per cui la disposta caducazione riguardante una parte qualsiasi del trattamento sanzionatorio imponga, in ogni caso, la rideterminazione o, quanto meno, la rivalutazione della pena in tutte le sue componenti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'annullamento della decisione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio stabilito per taluni dei reati-satellite comportasse un nuovo giudizio di commisurazione della pena anche con riguardo al reato-base ed agli altri reati-satellite avvinti in continuazione).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 1, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3423 del 2021 Rv. 280261-01

Sez. 3, Sentenza n. 2218 del 18/11/2025 Cc. (dep. 20/01/2026) Rv. 289186-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: NEBBIA GIUSEPPE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 17/06/2025

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Accesso urgente della polizia giudiziaria ai dati contenuti in dispositivi informatici - Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21 - Controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di mezzi di ricerca della prova, è legittimo e non contrastante con la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, l'accesso ai contenuti di un dispositivo informatico effettuato dalla polizia giudiziaria in assenza della preventiva autorizzazione di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, nel caso in cui ricorra il presupposto, debitamente comprovato, dell'urgenza e sia altresì prevista l'esperibilità, in tempi brevi, di un effettivo controllo su tale attività da parte di un giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si era dedotta l'inutilizzabilità dei dati acquisiti mediante l'accesso a un PC, evidenziando che l'operato della polizia giudiziaria aveva formato oggetto, in tempi assai contenuti, di riesame, senza che ivi fosse messa in discussione la sussistenza del requisito dell'urgenza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40451 del 2025 Rv. 288989-02, N. 13585 del 2025 Rv. 287867-02 Rv. 287867-01, N. 8376 del 2025 Rv. 287976-01

Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 18/11/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289220-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: WEI WEIZHAN. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 08/07/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Profitto sequestrabile ai fini di confisca - Individuazione - Beni immobili - Criterio applicabile - Fattispecie.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto suscettibile di sequestro preventivo funzionale alla confisca deve essere individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria per le imposte evase, da quantificare secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi, sicché, nel caso in cui il vincolo ablativo abbia ad oggetto beni immobili, viene in rilievo il disposto dell'art. 77, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede quale tetto massimo il doppio dell'importo del debito tributario complessivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto conforme al principio di proporzionalità il sequestro preventivo a fini di confisca dell'intero valore dell'immobile, pur se

SEZIONE TERZA

eccedente l'entità della pretesa tributaria, in quanto inferiore al limite massimo pari al doppio del complessivo debito erariale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 517 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 28725 del 2024 Rv. 286833-01

Massime precedenti Vedi: N. 32018 del 2019 Rv. 277251-01

Sez. 3, Sentenza n. 665 del 18/11/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289260-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **VARACALLI GIUSEPPE. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/06/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omessa dichiarazione - Dolo specifico di evasione - Prova - Mancato pagamento dell'obbligo tributario - Rilevanza - Limiti.

In tema di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere desunto dal totale o quasi totale inadempimento dell'obbligo tributario, protratto per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del fatto tipico, salva la sussistenza di elementi idonei a ingenerare dubbi al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16469 del 2020 Rv. 278966-01, N. 44170 del 2023 Rv. 285221-01, N. 36765 del 2024 Rv. 286999-02, N. 38802 del 2024 Rv. 286950-01

Sez. 3, Sentenza n. 1895 del 13/11/2025 Cc. (dep. **19/01/2026**) Rv. **289161-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **BIONDO CRISTINA MARIE. P.M. MOLINO PIETRO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 23/05/2025

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Condonò edilizio - Corresponsione della somma dovuta a titolo di oblazione successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Estinzione del reato - Esclusione - Caducazione dell'ordine di demolizione - Esclusione - Ragioni.

In tema di condono edilizio, la tempestiva e integrale corresponsione della somma dovuta a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito, effettuata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non determina l'estinzione del reato, né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione, che può essere revocato solo per effetto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la sanatoria edilizia intervenuta dopo la sentenza definitiva di condanna non determina effetti diversi da quelli previsti dall'art. 38, comma 3, legge 28 febbraio 1985, n. 47, consistenti nell'annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale e nell'irrilevanza della condanna ai fini della recidiva e della sospensione condizionale della pena).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 25 CORTE

SEZIONE TERZA

COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47128 del 2018 Rv. 274322-01, N. 24665 del 2009 Rv. 244076-01, N. 3196 del 1999 Rv. 213009-01

Massime precedenti Vedi: N. 9145 del 2016 Rv. 266763-01, N. 42978 del 2007 Rv. 238145-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1105 del 11/11/2025 Cc. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289096-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **VERDEROSA PIA.** *Relatore:* **VERDEROSA PIA.** *Imputato:* **DALBOSCO LUIGI.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 23/06/2025

678018 TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - Provvedimento depositato durante il periodo di sospensione feriale - Termine per impugnare - Determinazione del "dies a quo" a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014.

In tema di computo dei termini processuali, il "dies a quo" per proporre impugnazione avverso un provvedimento depositato durante il periodo di sospensione feriale, a seguito della modifica dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, ad opera dell'art. 16, commi 1 e 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, coincide con il 31 agosto, che non deve essere computato nel termine, diversamente dall'1 settembre.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 com. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11 del 2013 Rv. 254209-01, N. 43404 del 2010 Rv. 248941-01, N. 5624 del 2015 Rv. 262229-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251495-01

Sez. 3, Sentenza n. 2687 del 11/11/2025 Cc. (dep. **22/01/2026**) Rv. **289210-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **PIERETTI GIANNI.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE VELLETRI, 23/06/2025

609108 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - Erronea determinazione dell'importo - Recupero della somma versata in eccesso - Rimedio esperibile - Indicazione - Ragioni.

In tema di oblazione, il rimedio giuridico esperibile per ottenere la restituzione della somma versata in eccesso, a causa dell'erronea determinazione da parte del giudice dell'importo dovuto, è, per effetto della trasformazione del reato in illecito amministrativo determinata dall'intervenuto pagamento, la richiesta di ripetizione dell'indebito, da inoltrare all'ente che lo ha ricevuto e, in caso di inerzia dello stesso, da proporre davanti al giudice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162, Cod. Pen. art. 162, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29359 del 2009 Rv. 244826-01, N. 33409 del 2023 Rv. 284983-01

Sez. 3, **Sentenza n. 494 del 11/11/2025** Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289208-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2024

654010 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' - Incompetenza per materia derivante da connessione - Rilevabilità per la prima volta anche d'ufficio in sede di legittimità - Limiti.

L'incompetenza per materia derivante da connessione ex art. 15 cod. proc. pen., nel caso di più procedimenti connessi attribuiti al giudice di grado inferiore, è rilevabile per la prima volta, anche d'ufficio, in sede di legittimità, a norma dell'art. 21, comma 1, cod. proc. pen., non ostandovi il disposto del successivo comma 3, che trova applicazione solo qualora i procedimenti connessi confluiscono erroneamente dinanzi al giudice di grado più elevato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

Massime precedenti Vedi: N. 12764 del 2017 Rv. 269730-01, N. 21590 del 2025 Rv. 288319-01, N. 28485 del 2024 Rv. 286706-02, N. 43917 del 2021 Rv. 282218-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27343 del 2013 Rv. 255345-01

Sez. 3, **Sentenza n. 512 del 11/11/2025** Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289094-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: DE LUCA ALBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 19/05/2025

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Verifiche fiscali "in loco" - Sentenza CEDU Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia - Atti compiuti e documenti acquisiti in epoca anteriore all'adozione delle misure di adeguamento dettate dalla Corte EDU - Utilizzabilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 8 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici s.r.l. c. Italia, anche in combinato disposto con gli artt. 6, par. 1 e 13 CEDU, trattandosi di norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva e non implicando le carenze sistemiche rilevate dalla Corte nella disciplina degli accessi ai locali destinati ad attività imprenditoriali o professionali e delle verifiche fiscali effettuate "in loco" dall'amministrazione finanziaria una generale inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti e dei documenti acquisiti in epoca anteriore all'adozione delle misure generali di adeguamento indicate dalla medesima decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Preleggi art. 14, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 14/01/1929 num. 4 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR

SEZIONE TERZA

29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 13, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 quindicies, Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 13 bis, Legge 30/07/2025 num. 108 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26527 del 2024 Rv. 286792-01, N. 9977 del 2020 Rv. 278423-01, N. 14278 del 2023 Rv. 284363-01, N. 8604 del 2021 Rv. 280905-01

Sez. 3, Sentenza n. 512 del 11/11/2025 Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289094-02**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **DE LUCA ALBERTO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 19/05/2025

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Verifiche fiscali effettuate "in loco" - Sentenza CEDU Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia - Atti compiuti e documenti acquisiti in epoca anteriore all'adozione delle misure di adeguamento indicate dalla Corte EDU - Violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di mezzi di prova, non sono inutilizzabili, ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., gli atti compiuti e i documenti acquisiti in esito a verifica fiscale eseguita in violazione dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU, 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. c. Italia, anche in combinato disposto con gli artt. 6, par. 1 e 13 CEDU, in epoca anteriore all'adozione delle misure generali di adeguamento indicate dalla medesima decisione, che ha rilevato carenze sistemiche in ordine alle garanzie difensive per il contribuente nell'ambito degli accessi in locali destinati ad attività commerciali o professionali e delle verifiche effettuate "in loco" dall'amministrazione finanziaria. (In motivazione, la Cassazione ha affermato che la predetta pronuncia della Corte EDU non può essere qualificata come legge che stabilisce un divieto di acquisizione probatoria, né ha ad oggetto direttamente il regime di utilizzabilità delle prove, che presenta carattere eccezionale e di stretta interpretazione e, come tale, è rimesso primariamente alle scelte discrezionali del legislatore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Preleggi art. 14, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 14/01/1929 num. 4 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 74 art. 4, Legge 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 74 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 13, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 quindicies, Decreto Legge 17/06/2025 num. 84 art. 13 bis, Legge 30/07/2025 num. 108 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26527 del 2024 Rv. 286792-01, N. 9494 del 2018 Rv. 272348-01, N. 9977 del 2020 Rv. 278423-01, N. 54379 del 2018 Rv. 274131-01, N. 11167 del 2024 Rv. 286043-01, N. 14278 del 2023 Rv. 284363-01, N. 8604 del 2021 Rv. 280905-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 497 del 11/11/2025** Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289185-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: D. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 26/11/2024

650033 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - AVVISO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - Omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello - Nullità a regime intermedio - Ricorso per cassazione del difensore sulla base di specifica procura speciale - Sanatoria ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Configurabilità.

L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione dal difensore sulla base di specifica procura speciale. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la sentenza di appello, diversamente da quella di primo grado, può essere impugnata dal solo difensore e non anche dall'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Massime precedenti Vedi: N. 36357 del 2025 Rv. 288909-01, N. 28046 del 2024 Rv. 286722-01, N. 5888 del 2022 Rv. 282526-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 58120 del 2017 Rv. 271771-01

Sez. 3, **Sentenza n. 494 del 11/11/2025** Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289208-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2024

654031 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - Incompetenza per materia - Trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero - Legittimità - Condizioni - Ragioni.

Per effetto dell'annullamento senza rinvio derivante da declaratoria d'incompetenza per materia, deve essere disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso lo stesso, nel caso in cui il giudice e il pubblico ministero, in conseguenza della regressione, sarebbero gli stessi che, rispettivamente, hanno esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza preliminare, avendo le parti già potuto esercitare i propri diritti nella precedente udienza svoltasi dinanzi al giudice naturale, la cui ripetizione sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

Massime precedenti Vedi: N. 18710 del 2013 Rv. 256774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39746 del 2017 Rv. 270935-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 122 del 15/10/2025 Cc. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289184-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: TERRACCIANO MARGHERITA. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 12/03/2025

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione disposto in sentenza - Provvedimento di condono illegittimo - Principio dell'affidamento - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, non osta all'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito con la sentenza di condanna, l'esistenza di un provvedimento di condono illegittimo, nel caso in cui l'istante sia a conoscenza dell'assenza dei requisiti di legge, posto che, in tal caso, quest'ultimo non può invocare un ragionevole affidamento sull'efficacia sanante dell'atto amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice dell'esecuzione reiettivo dell'istanza di caducazione dell'ingiunzione a demolire avanzata dall'autore dell'abuso, condannato per la realizzazione di opere non rientranti nell'ambito degli interventi suscettibili di condono e realizzate, peraltro, oltre i termini di legge stabiliti con riguardo a tale forma di sanatoria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1147 com. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1337, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46477 del 2017 Rv. 273218-01, N. 3456 del 2013 Rv. 254426-01, N. 47402 del 2014 Rv. 260972-01, N. 3685 del 2014 Rv. 258518-01, N. 42978 del 2007 Rv. 238145-01, N. 38071 del 2007 Rv. 237824-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 714 del 1997 Rv. 206659-01

Sez. 3, Sentenza n. 1729 del 01/10/2025 Ud. (dep. **15/01/2026**) Rv. **289278-02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PENNESI MARCO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 02/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari dichiarativi - Erronea indicazione della data di presentazione della dichiarazione - Nullità del decreto che dispone il giudizio - Esclusione - Condizioni.

In tema di reati tributari dichiarativi, l'erronea indicazione, nel capo di imputazione, della data di perfezionamento del reato, coincidente con quella di presentazione della dichiarazione fiscale, non integra nullità del decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui non incide sulla possibilità di individuazione del fatto e, conseguentemente, sul diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25808 del 2016 Rv. 267659-01, N. 48879 del 2018 Rv. 274159-02, N. 22146 del 2017 Rv. 270506-01, N. 2741 del 2016 Rv. 265825-01, N. 24446 del 2019 Rv. 276635-01, N. 16459 del 2017 Rv. 269652-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 1729 del 01/10/2025** Ud. (dep. 15/01/2026) Rv. 289278-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PENNESI MARCO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 02/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitti di evasione afferenti alla dichiarazione o al versamento dell'imposta - Profitto confiscabile - Indicazione - Sanzioni amministrative tributarie - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati tributari, il profitto confiscabile, in forma diretta o per equivalente, dei delitti di evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione ovvero di omesso versamento della stessa è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione alla propria destinazione fiscale degli importi evasi, comprensivo degli interessi maturati, ma non delle sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano il costo del reato, derivante dalla sua commissione. (Fattispecie relativa al delitto di dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 17535 del 2019 Rv. 275445-01, N. 28047 del 2017 Rv. 270429-01

Massime precedenti Vedi: N. 166 del 2020 Rv. 278576-01, N. 29397 del 2022 Rv. 283388-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18374 del 2013 Rv. 255036-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924-01

Sez. 3, **Sentenza n. 1640 del 11/07/2025** Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289153-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: VERGINE CINZIA. Relatore: VERGINE CINZIA. Imputato: P. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PESCARA, 01/04/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Ordinanza ammissiva della testimonianza della persona offesa - Revoca - Abnormità - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

E' abnorme il provvedimento con cui, in sede di incidente probatorio, il giudice, senza sentire previamente le parti in contraddittorio, revoca l'ordinanza, in precedenza emessa, con cui è stata ammessa la testimonianza della persona offesa di uno dei delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., in ragione della ritenuta inattendibilità ed incapacità di testimoniare della stessa, trattandosi di valutazioni che competono esclusivamente al giudice del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1)

Massime precedenti Vedi: N. 6969 del 2018 Rv. 272605-01, N. 23115 del 2025 Rv. 288262-01, N. 189 del 2021 Rv. 280824-01, N. 5649 del 2022 Rv. 282625-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 21243 del 2010 Rv. 246910-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

SEZIONE TERZA

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 2079 del 16/01/2026 Cc. (dep. 20/01/2026) Rv. 289264-02

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: RACCO GIANLUCA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/11/2024

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Riqualificazione dell'istanza di riparazione dell'errore giudiziario in richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione - Contestuale declaratoria di incompetenza ex art. 28 cod. proc. pen. - Ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver riqualificato l'istanza di riparazione per errore giudiziario in richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, dichiara la propria incompetenza è impugnabile ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., essendo preclusa al giudice cui sono trasmessi gli atti la possibilità di elevare conflitto ex art. 28 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6366 del 2014 Rv. 258865-01, N. 37648 del 2019 Rv. 276834-01, N. 14094 del 2019 Rv. 275773-01, N. 31797 del 2020 Rv. 279803-01

Sez. 4, Sentenza n. 2079 del 16/01/2026 Cc. (dep. 20/01/2026) Rv. 289264-01

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: RACCO GIANLUCA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/11/2024

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Riqualificazione della domanda da parte del giudice - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice può procedere alla riqualificazione della domanda a condizione che non ne consegua il mutamento della "causa petendi". (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che aveva comportato un'immutazione della domanda l'operata riqualificazione dell'istanza di riparazione dell'errore giudiziario in richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 41215 del 2024 Rv. 287257-01, N. 21167 del 2023 Rv. 284689-01

Sez. 4, Sentenza n. 3329 del 14/01/2026 Cc. (dep. 28/01/2026) Rv. 289266-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: GUIDO GIACOMINO. P.M. LIDIA GIORGIO. (Diff.)

SEZIONE QUARTA

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/06/2025

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Irreperibilità del richiedente immediatamente dopo il fatto - Rilevanza - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non costituisce, "ex se", ragione di esclusione dell'indennizzo il comportamento del richiedente che, nelle ore immediatamente successive al fatto, si sia reso irreperibile, essendo necessario che tale comportamento, in esito ad un apprezzamento esplicitato nel provvedimento di rigetto della richiesta, sia stato posto in essere per indurre in errore l'autorità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2758 del 2000 Rv. 217429-01, N. 17647 del 2010 Rv. 247332-01

Sez. 4, **Sentenza n. 3331 del 14/01/2026** Cc. (dep. 28/01/2026) Rv. 289267-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore: **CALAFIORE DANIELA**. Imputato: **DI FRANCO AGOSTINO**. P.M. **LIGNOLA FERDINANDO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 15/07/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Difformità tra la pena inflitta e quella eseguita - Derivante da eventi sopravvenuti alla definitività della condanna, originati da attività discrezionale del giudice dell'esecuzione e non implicanti l'illegittimità dell'ordine di esecuzione - Diritto all'indennizzo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo nel caso in cui la difformità tra la pena inflitta e quella eseguita deriva da eventi sopravvenuti alla definitività della condanna, originati da una attività discrezionale del giudice dell'esecuzione e non implicanti l'illegittimità dell'ordine di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata rigettata la richiesta di indennizzo presentata da un condannato nei cui confronti il giudice dell'esecuzione, in esito al giudizio di impugnazione coltivato da alcuni correi soltanto, aveva esteso, ex art. 587 cod. proc. pen., gli effetti della disposta esclusione dell'aggravante delle più persone riunite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 17118 del 2021 Rv. 281151-01

Sez. 4, **Sentenza n. 1858 del 09/01/2026** Ud. (dep. 16/01/2026) Rv. 289214-01

Presidente: **BELLINI UGO**. Estensore: **PEZZELLA VINCENZO**. Relatore: **PEZZELLA VINCENZO**. Imputato: **PELLIZZARI FABIO GIANCARLO**. P.M. **PICUTI FABIO**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 12/03/2025

522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Affidamento sul rispetto delle norme di legge da parte degli altri utenti della strada - Comportamento negligente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, costituisce condotta negligente riporre fiducia nel rispetto delle prescrizioni normative da parte degli altri utenti, imponendo tali disposizioni doveri di prudenza e di diligenza in funzione della prevenzione, ove prevedibili, di situazioni di pericolo determinate anche dall'altrui comportamento irresponsabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune

SEZIONE QUARTA

da censure la decisione con la quale si era affermata la responsabilità per il delitto di omicidio stradale, con riconoscimento dell'attenuante della non esclusiva derivazione dell'evento dalla condotta del colpevole, nei confronti del conducente di un'auto che, procedendo a velocità superiore al limite previsto, aveva impattato contro altro veicolo il cui conducente non aveva rispettato il segnale di stop, sul rilievo che la condotta imprudente tenuta da quest'ultimo risultava prevedibile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 bis com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 145, Cod. Strada art. 146

Massime precedenti Conformi: N. 32202 del 2010 Rv. 248354-01

Massime precedenti Vedi: N. 8870 del 2025 Rv. 287731-01, N. 24414 del 2021 Rv. 281399-01, N. 20823 del 2019 Rv. 275803-01, N. 14074 del 2024 Rv. 286187-01, N. 37622 del 2021 Rv. 281929-01, N. 7664 del 2018 Rv. 272223-01

Sez. 4, Sentenza n. 1906 del 08/01/2026 Ud. (dep. 19/01/2026) Rv. **289138-01**

Presidente: **SERRAO EUGENIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **BOSIO ANTONELLA. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 28/04/2025

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Contratto di comodato - Obbligo di vigilanza del comodante sull'uso della cosa - Esclusione - Limiti contrattuali all'uso della cosa in relazione alle caratteristiche della stessa - Necessità - Omessa previsione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità per colpa, il comodante, ancorché non sia gravato di un generale obbligo di vigilanza sul corretto uso, da parte del comodatario, della cosa concessa in comodato, è tenuto, comunque, a conformare il contratto mediante l'individuazione di specifici limiti correlati alle caratteristiche e alle qualità della stessa, risultando, in caso contrario, corresponsabile dei danni provocati dal suo utilizzo. (Fattispecie relativa a disastro ferroviario colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del proprietario di un fondo ubicato in adiacenza ad una linea ferroviaria, che, nel concedere lo stesso in comodato, non aveva previsto il divieto, per il comodatario, di movimentare, in prossimità dei binari, carichi sospesi, dalla cui caduta era, poi, derivato il deragliamento di un treno).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 430, Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1580, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 56, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 57, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 45836 del 2017 Rv. 271025-01, N. 36911 del 2025 Rv. 288655-01, N. 40259 del 2019 Rv. 277619-01, N. 32298 del 2006 Rv. 235369-01, N. 35296 del 2013 Rv. 256341-01, N. 43861 del 2016 Rv. 267837-01

Sez. 4, Sentenza n. 3948 del 08/01/2026 Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. **289102-01**

SEZIONE QUARTA

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: TAMBURRI ROBERTO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE VELLETRI, 02/07/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Udiienza preliminare - Modifica dell'imputazione - Provvedimento che dispone la nuova escussione dei periti già auditi, nella medesima fase, da una diverso giudice-persona fisica - Abnormità - Insussistenza - Ragioni.

Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone, all'esito della modifica dell'imputazione, una nuova audizione di periti già escussi, nella medesima fase processuale, da un diverso giudice-persona fisica, posto che tale provvedimento costituisce espressione del legittimo esercizio di poteri di integrazione istruttoria propri della fase e non determina una stasi irreversibile del processo, né una sua indebita regressione a una fase precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 3, Cod. Strada art. 189 com. 6, Cod. Strada art. 189 com. 7, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. I), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. L)

Massime precedenti Vedi: N. 48832 del 2023 Rv. 285648-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 4, Sentenza n. 1905 del 08/01/2026 Ud. (dep. 19/01/2026) Rv. 289197-01

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: ANTENATI LUCA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 16/04/2025

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado - Causa di nullità - Esclusione - Mancata devoluzione della questione in appello - Possibilità di deduzione con il ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la radicale divergenza tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, non comportando la nullità della stessa, non può essere dedotta con ricorso per cassazione nel caso in cui riguardi la decisione di primo grado e la questione non sia stata dedotta, con specifico motivo, in grado di appello, attesa l'intervenuta interruzione della catena devolutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. N.6, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Cod. Strada art. 143 com. 1, Cod. Strada art. 222 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40240 del 2006 Rv. 235504-01, N. 29707 del 2017 Rv. 270316-01, N. 10611 del 2013 Rv. 256631-01, N. 43419 del 2015 Rv. 264909-01, N. 19051 del 2010 Rv. 247252-01, N. 44867 del 2015 Rv. 265873-01, N. 28212 del 2018 Rv. 273539-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 1417 del 18/12/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289158-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: RIZZO FABRIZIO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA CALTANISSETTA, 09/04/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Condizioni di ammissibilità al beneficio - Limiti di reddito - Parametro - Ultima dichiarazione fiscale - Nozione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16875 del 2024 Rv. 286177-01, N. 46382 del 2014 Rv. 260953-01, N. 43738 del 2024 Rv. 287208-01, N. 7710 del 2010 Rv. 246698-01, N. 39182 del 2024 Rv. 287073-01

Massime precedenti Difformi: N. 15694 del 2020 Rv. 279239-01, N. 4358 del 2024 Rv. 285707-01

Massime precedenti Vedi: N. 22110 del 2023 Rv. 284643-01

Sez. 4, Sentenza n. 1914 del 16/12/2025 Cc. (dep. 19/01/2026) Rv. 289168-01

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: BALI ERALDA CUI 04NWC21. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 15/05/2025

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Disposto di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - Colpa grave ostativa all'indennizzo - Contrasto con la previsione di cui all'art. 5 CEDU - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il disposto dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., che esclude il diritto all'indennizzo nei confronti di chi abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita in caso di detenzione preventiva formalmente legittima, ma sostanzialmente ingiusta, non contrasta con la previsione di cui all'art. 5, par. 5, CEDU, che impone il riconoscimento del ristoro nel solo caso di detenzione preventiva formalmente illegittima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1 lett. C, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 5, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35689 del 2009 Rv. 245311-01, N. 6903 del 2021 Rv. 280929-01

Massime precedenti Vedi: N. 4113 del 2021 Rv. 280391-01, N. 3359 del 2017 Rv. 268952-01, N. 29550 del 2019 Rv. 277475-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2002 Rv. 222263-01

Sez. 4, Sentenza n. 9 del 12/12/2025 Ud. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289099-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: CAPPELLETTO FABRIZIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 21/03/2025

522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Obbligo di moderare la velocità alle caratteristiche del veicolo e alle situazioni ambientali - Contenuto - Fattispecie.

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in ragione delle caratteristiche del veicolo e delle condizioni ambientali è da intendersi nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per omicidio colposo del conducente di un'auto il cui parabrezza non assicurava una sufficiente visibilità perché sporco che, procedendo a velocità non adeguata rispetto al tratto stradale privo di illuminazione che in concreto stava percorrendo, aveva investito un pedone che, in abiti scuri, camminava sul margine della carreggiata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5691 del 2016 Rv. 265981-01, N. 46818 del 2014 Rv. 261369-01, N. 25552 del 2017 Rv. 270176-01

Massime precedenti Vedi: N. 4923 del 2023 Rv. 284093-01, N. 7093 del 2021 Rv. 280549-01, N. 8870 del 2025 Rv. 287731-01, N. 1929 del 2024 Rv. 285635-01, N. 24414 del 2021 Rv. 281399-01, N. 20823 del 2019 Rv. 275803-01, N. 45589 del 2021 Rv. 282596-01, N. 7664 del 2018 Rv. 272223-01 Rv. 272223-01

Sez. 4, Sentenza n. 326 del 11/12/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289172-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: PMT C/ MASTELLONE GIOVANNI.

Annula senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/09/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Udienza predibattimentale - Omessa citazione della persona offesa - Notifica ad opera del giudice - Necessità - Trasmissione degli atti al pubblico ministero a tale fine - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, in esito all'accertamento dell'omessa citazione della persona offesa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché provveda a tale adempimento, in luogo di procedere all'effettuazione della relativa notifica. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la cd. "riforma Cartabia", attribuendo al giudice, a mente dell'art. 554-bis cod. proc. pen., la competenza funzionale a disporre, ove necessario, la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni, ha lasciato inalterato il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 143

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 12445 del 2025 Rv. 287799-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 28807 del 2002 Rv. 221999-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

Sez. 4, Sentenza n. 454 del 10/12/2025 Ud. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289098-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.** *Imputato:* **AGOSTINO FRANCESCO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/06/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Furto di acqua mediante allaccio abusivo alla rete pubblica - Reato a consumazione prolungata - Sussistenza - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., commesso mediante allaccio abusivo alla rete idrica pubblica, essendo esso un reato a consumazione prolungata, nel quale la protrazione dell'evento dannoso nel tempo e la presenza di plurime sottrazioni in danno dell'ente erogatore rappresentano forme di manifestazione di un comportamento abituale ostativo, ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen., al riconoscimento del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 101, Cod. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Cod. Pen. art. 109 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis com. 4, Cod. Pen. art. 133 com. 1, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19053 del 2025 Rv. 288007-01, N. 13379 del 2017 Rv. 269406-01, N. 12073 del 2020 Rv. 278752-01, N. 22523 del 2020 Rv. 279563-01, N. 30134 del 2017 Rv. 270255-01, N. 53456 del 2018 Rv. 274501-01, N. 1324 del 2016 Rv. 265850-01, N. 20941 del 2022 Rv. 283304-01, N. 48318 del 2016 Rv. 268566-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01

Sez. 4, Sentenza n. 680 del 10/12/2025 Cc. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289100-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **SESSA GENNARO.** *Relatore:* **SESSA GENNARO.** *Imputato:* **DI GIAMBATTISTA FILIPPO. P.M. FIORE PAOLO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 04/11/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Quantificazione dell'indennizzo - Parametri di riferimento - Criterio aritmetico - Integrazione - Valutazione delle specificità del caso - Necessità - Fattispecie.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della doverosa valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto del discredito provocato dalla diffusione, sulla stampa locale, della notizia della sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 18361 del 2019 Rv. 276259-01, N. 3912 del 2014 Rv. 258833-01, N. 19809 del 2019 Rv. 276334-01, N. 32891 del 2020 Rv. 280072-01, N. 29965 del 2014 Rv. 259940-01

Massime precedenti Difformi: N. 28334 del 2003 Rv. 225963-01

Massime precedenti Vedi: N. 43453 del 2014 Rv. 260329-01, N. 27474 del 2021 Rv. 281513-01, N. 6394 del 2017 Rv. 269077-01, N. 17408 del 2023 Rv. 284496-01, N. 39773 del 2019 Rv. 277510-01

Sez. 4, Sentenza n. 3648 del 10/12/2025 Cc. (dep. 29/01/2026) Rv. 289112-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: VARVARA VINCENZO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 23/03/2006

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Legittimazione attiva - Condannato - Nozione - Soggetto prosciolto per prescrizione e destinatario di confisca - Inclusione - Ragioni.

In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la nozione di condannato, recepita dall'art. 628-bis, comma 1, cod. proc. pen., dev'essere intesa come comprensiva del soggetto prosciolto per l'intervenuta prescrizione del reato ascrittogli, nei cui confronti sia stata ordinata, con sentenza poi divenuta irrevocabile, la confisca dei beni afferenti al reato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la confisca urbanistica, al di là della classificazione formale ricevuta nell'ordinamento interno, ha natura punitiva e che l'indicata interpretazione dell'art. 628-bis, comma 1, cod. proc. pen. trova giustificazione nei principi consacrati negli artt. 3 e 25 Cost. e 7 CEDU).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 37, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46 com. 1, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 734, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. O CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 37851 del 2025 Rv. 288887-01, N. 27003 del 2025 Rv. 288388-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 34472 del 2012 Rv. 252933-01, N. 13199 del 2017 Rv. 269788-01, N. 6141 del 2019 Rv. 274627-01

Sez. 4, Sentenza n. 966 del 10/12/2025 Cc. (dep. 12/01/2026) Rv. 289173-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: FONTANA ORLANDO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/04/2025

SEZIONE QUARTA

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Rinvio a nuovo ruolo in attesa di informazioni necessarie ex art. 314, comma 4, cod. proc. pen. - Mancata fissazione di una nuova udienza e di un termine per la trasmissione di quanto richiesto - Abnormità del provvedimento - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo, in attesa di provvedimenti futuri, senza fissare una successiva udienza od indicare il termine entro cui le notizie richieste dovranno essere trasmesse, determinandosi, in tal caso, una dilatazione "sine die" dei tempi del giudizio, confliggente con l'esigenza di contemperare l'effettuazione di accertamenti ritenuti, anche "ex officio", indispensabili ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. con il diritto del richiedente di ottenere la decisione in tempi ragionevoli.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 326 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7001 del 2013 Rv. 254961-01

Massime precedenti Vedi: N. 14972 del 2005 Rv. 231326-01, N. 41307 del 2019 Rv. 277357-01, N. 3406 del 2000 Rv. 216173-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31416 del 2008 Rv. 240113-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 4, Sentenza n. 3344 del 04/12/2025 Ud. (dep. 28/01/2026) Rv. 289268-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: FALLARINO DANIELA. Relatore: FALLARINO DANIELA. Imputato: BERLINGIERI FRANCESCO. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/07/2025

594118 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - Fase preparatoria con l'utilizzo di mezzi volti ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla "res" del possessore - Successivo spossessamento unilaterale - Configurabilità dell'aggravante - Sussistenza - Configurabilità del delitto di furto - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, dopo una fase preparatoria caratterizzata dal ricorso a più mezzi fraudolenti finalizzati ad eludere il controllo e la sorveglianza del possessore sulla "res", attui un'azione di spossessamento unilaterale, allontanandosi all'insaputa del predetto ed asportando il bene dal luogo in cui questi lo aveva lasciato, in quanto la sottrazione e l'impossessamento realizzano, in tal caso, un'apprensione "invito domino", non essendo avvenuta la pregressa consegna della "res" da parte del possessore con l'"animus" di spogliarsene, ma a titolo di pura cortesia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29567 del 2019 Rv. 276113-02, N. 36864 del 2020 Rv. 280323-01

Massime precedenti Vedi: N. 3710 del 2009 Rv. 242678-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 322 del 03/12/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289156-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: S. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 18/07/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza - Decisione "de plano" - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è affetto da nullità assoluta, per violazione dei diritti della difesa, il provvedimento adottato "de plano" dal presidente del tribunale o da quello della corte d'appello sul ricorso presentato dall'interessato avverso il rigetto dell'istanza di ammissione, trattandosi di procedimento che deve seguire il rito speciale previsto per gli onorari di avvocato, che prevede l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16156 del 2010 Rv. 247329-01, N. 26328 del 2015 Rv. 263869-01

Sez. 4, Sentenza n. 1426 del 27/11/2025 Ud. (dep. **14/01/2026**) Rv. **289213-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: S. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE PARMA, 21/05/2025

522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Posizione di garanzia ex art. 14 cod. strada - Individuazione - Criteri . Indicazione - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione della titolarità della posizione di garanzia correlata agli obblighi di controllo e di gestione del rischio derivante dalla circolazione su strade d'uso pubblico, trova applicazione il criterio funzionale, che assume prevalenza su quello dominicale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del sindaco di un comune, con delega ai lavori pubblici, in ordine al delitto di lesioni, occorse a un ciclista che percorreva una strada di bonifica, destinata ad uso pubblico e non correttamente mantenuta, sul rilievo che la stessa rientrasse nella più ampia categoria delle strade comunali ex art. 2, comma 6, cod. strada, in virtù dell'assimilazione alle strade vicinali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 52, cod. strada.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 8, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 38, Cod. Strada art. 2 com. 6, Cod. Strada art. 3 com. 1 n. 52, Cod. Strada art. 3 com. 1 n. 53, Cod. Strada art. 6 com. 4, Cod. Strada art. 6 com. 5, Cod. Strada art. 14 com. 1 lett. C, Cod. Strada art. 14 com. 4, Cod. Strada art. 37, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2016 Rv. 266548-01, N. 25729 del 2025 Rv. 288514-01 Rv. 288514-05, N. 16754 del 2023 Rv. 284564-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Ordinanza n. 1427 del 27/11/2025 Cc. (dep. **14/01/2026**) Rv. **289174-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: DJORDJEVIC FATIMA. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/06/2025

678017 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Disciplina antecedente alla novella di cui alla legge n. 67 del 2014 - Verifica della tempestività dell'istanza - Momento di effettiva conoscenza del provvedimento cui la mozione si riferisce - Onere di allegazione a carico del richiedente - Contenuto.

In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla novellazione ad opera della legge 28 aprile 2014, n. 67, grava sul richiedente un onere di allegazione in ordine al momento di effettiva conoscenza del provvedimento cui si riferisce la mozione, da ritenersi soddisfatto ove sia fornito un principio di dimostrazione suscettibile di verifica, idoneo ad ancorare il vaglio di tempestività dell'istanza, spettante al giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 39 com. 2, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 22/04/2005 num. 60 art. 1 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 6 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis com. 1 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 118 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 39103 del 2016 Rv. 267607-01, N. 7428 del 2025 Rv. 287645-01, N. 33458 del 2018 Rv. 273427-01, N. 18084 del 2018 Rv. 272922-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28912 del 2019 Rv. 275716-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 4, Sentenza n. 469 del 26/11/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289148-02**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: EPISCOPO LUIGI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 26/06/2014

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca - Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione - Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio - Presunzione di innocenza - Violazione - Sussistenza - Strumenti di tutela - Indicazione - Fattispecie.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere le proprie argomentazioni a tale specifico profilo, calibrando, con rigore, le espressioni utilizzate, sì da evitare l'impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscono esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell'intervenuta causa estintiva, posto che le stesse implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che possa essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all'art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell'art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento).

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Massime precedenti Vedi: N. 35140 del 2022 Rv. 283951-01, N. 18658 del 2025 Rv. 288039-01, N. 8927 del 2025 Rv. 287783-01, N. 45280 del 2024 Rv. 287312-01

Sez. 4, Sentenza n. 469 del 26/11/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289148-01**

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **EPISCOPO LUIGI.** *P.M. PEDICINI ETTORE.* (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 26/06/2014

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Straordinarie - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali - Misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, la richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali è estensibile, alla luce dei criteri interpretativi convenzionalmente orientati, anche nel caso in cui la sentenza censurata in sede sovranazionale abbia applicato, in esito ad una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l'ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell'attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 6 com. 4, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 4 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 37851 del 2025 Rv. 288887-01, N. 27003 del 2025 Rv. 288388-01, N. 30182 del 2025 Rv. 288592-01, N. 13512 del 2025 Rv. 287830-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264434-01

Sez. 4, Sentenza n. 62 del 25/11/2025 Ud. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289110-01**

Presidente: **BELLINI UGO.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **FERLENGHI MARIA ELENA.** *P.M. MIGNOLO OLGA.* (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 06/03/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione - Rispetto ai quali siano contestate circostanze ad effetto speciale - Indicazioni.

SEZIONE QUARTA

In relazione ai delitti puniti, nel massimo, con pena detentiva inferiore a sei anni, rispetto ai quali sia contestata un'aggravante ad effetto speciale, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento per tale circostanza dev'essere operato sulla pena edittale stabilita per il delitto, consumato o tentato, e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma primo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3391 del 2015 Rv. 262015-01, N. 101 del 2016 Rv. 265578-01, N. 26868 del 2019 Rv. 276016-01

Sez. 4, Sentenza n. 473 del 19/11/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289212-02**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: M. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 24/03/2025

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo - Vizio di mente dell'imputato - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento del diritto, non è incompatibile col vizio di mente, atteso che l'esclusione dell'imputabilità per tale causa non impedisce di verificare se, indipendentemente dalla sua rilevanza penale, il comportamento della persona sottoposta a custodia cautelare abbia dispiegato efficacia causale rispetto all'applicazione della misura.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15221 del 2018 Rv. 272473-01, N. 4184 del 2025 Rv. 287477-01, N. 45324 del 2009 Rv. 245467-01, N. 18847 del 2012 Rv. 253595-01

Massime precedenti Vedi: N. 16175 del 2021 Rv. 281038-01, N. 51343 del 2018 Rv. 274006-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247663-01

Sez. 4, Sentenza n. 473 del 19/11/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289212-03**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: M. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 24/03/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in REMS - Disposta in sostituzione di misura cautelare custodiale nelle more divenuta inefficace ex art. 300, comma 1, cod. proc. pen. - Diritto all'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste il diritto all'indennizzo anche nel caso di privazione della libertà personale conseguente all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza detentiva del ricovero in REMS, illegittimamente disposta in sostituzione di una misura cautelare custodiale nelle more divenuta inefficace ex art. 300, comma 1, cod. proc. pen., non

SEZIONE QUARTA

trovando applicazione, nella fase del passaggio da una misura cautelare a una misura di sicurezza, l'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui disciplina la sostituzione di misure cautelari, stante la diversità dei presupposti indiziari e funzionali dei due istituti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 206 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 532, Decreto Legge 22/12/2011 num. 211 art. 3 ter CORTE COST., Legge 17/02/2012 num. 9 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26080 del 2019 Rv. 276141-01, N. 26589 del 2014 Rv. 262559-01, N. 28369 del 2022 Rv. 283663-02, N. 13539 del 2025 Rv. 287905-01

Sez. 4, Sentenza n. 473 del 19/11/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289212-04**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: M. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 24/03/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS - Provvisoria indisponibilità di posti - Sottoposizione del soggetto internando a diversa modalità di privazione della libertà personale in assenza di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Conseguenze.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste il diritto all'indennizzo nel caso in cui non sia stato possibile eseguire la misura di sicurezza detentiva del ricovero presso una REMS per la transeunte indisponibilità di posti all'interno delle strutture sanitarie territoriali e si sia, pertanto, sottoposto l'internando ad altra forma di privazione della libertà personale in carenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, esplicativo delle ragioni dell'applicazione della differente misura restrittiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 205 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/2011 num. 211 art. 3 ter CORTE COST., Legge 17/02/2012 num. 9 art. 1, Costituzione art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28369 del 2022 Rv. 283663-02, N. 13539 del 2025 Rv. 287905-01

Sez. 4, Sentenza n. 72 del 19/11/2025 Ud. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289111-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: PG C/ LUCCI ALESSIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/05/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento dello stato di ebbrezza - Art. 379 del Regolamento al codice della strada - Mancato rispetto della scansione temporale - Conseguenze.

SEZIONE QUARTA

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, in presenza di misurazioni che non rispettano la scansione temporale prevista dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada e che sono, pertanto, dotate di un minor grado di attendibilità, è tenuto a valutare ogni elemento idoneo a confortare o ad escludere l'affidabilità delle stesse, dando conto, con adeguata motivazione, della propria valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 379)

Massime precedenti Vedi: N. 18791 del 2017 Rv. 270392-01, N. 4633 del 2020 Rv. 278291-01, N. 38177 del 2025 Rv. 288753-01, N. 36065 del 2017 Rv. 270755-01, N. 24386 del 2018 Rv. 273729-01

Sez. 4, Sentenza n. 3604 del 13/11/2025 Ud. (dep. **28/01/2026**) Rv. **289149-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: VERSACI ANTONINO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 07/06/2024

609008 REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - CASO FORTUITO - Nozione - Fattispecie.

Non costituisce caso fortuito, tale da escludere la punibilità dell'agente, quello cui quest'ultimo abbia dato causa con la propria condotta negligente o imprudente. (Fattispecie relativa a pericolo di inondazione colposa, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la riconducibilità al caso fortuito di piogge molto intense, in precedenza verificatesi, sul rilievo che avessero integrato un mero fattore scatenante l'evento, innestatosi sulla modificazione dello stato dei luoghi determinata dall'omessa realizzazione, da parte del gestore di una cava, di opere di contenimento che, se realizzate, avrebbero evitato lo scivolamento di materiale lapideo verso il torrente, nel cui greto si erano accumulati detriti che avevano alterato il regolare deflusso delle acque).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41 com. 3, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 450, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10823 del 2010 Rv. 246506-01, N. 36883 del 2015 Rv. 264416-01, N. 44548 del 2009 Rv. 245469-01, N. 6982 del 2013 Rv. 254479-01, N. 19373 del 2007 Rv. 236613-01

Massime precedenti Vedi: N. 15317 del 2021 Rv. 281598-01

Sez. 4, Sentenza n. 1909 del 12/11/2025 Ud. (dep. **19/01/2026**) Rv. **289142-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: P. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/10/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Comportamento abnorme del lavoratore - Esclusione - Responsabilità del datore di lavoro - Accertamento dei profili oggettivi e soggettivi della colpa - Necessità.

In tema di prevenzione antinfortunistica, l'esclusione dell'abnormità del comportamento del lavoratore non importa l'automatica sussistenza della responsabilità del titolare della posizione di garanzia, dovendosi procedere, ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa di

SEZIONE QUARTA

quest'ultimo, all'accertamento della regola cautelare violata e della cd. concretizzazione del rischio, nonché alla ricostruzione del nesso causale tra evento e condotta del garante, e dovendosi, infine, tener conto dei principi di autoresponsabilità del lavoratore e di affidamento del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 1, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 42 com. 2, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 7012 del 2023 Rv. 284237-01, N. 5007 del 2019 Rv. 275017-01, N. 7188 del 2018 Rv. 272222-01, N. 15174 del 2018 Rv. 273247-01, N. 21587 del 2007 Rv. 236721-01, N. 27871 del 2019 Rv. 276242-01, N. 7364 del 2014 Rv. 259321-01, N. 23292 del 2011 Rv. 250710-01

Sez. 4, Sentenza n. 17 del 12/11/2025 Cc. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289109-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE**. *Estensore:* **LAURO DAVIDE**. *Relatore:* **LAURO DAVIDE**. *Imputato:* **GIUSTOLISI ANNA**. P.M. **VIOLA ALFREDO POMPEO**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 20/06/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Richiesta - Termine di proposizione - Conoscenza del procedimento - Nozione - Fattispecie.

In tema di rescissione di giudicato, la conoscenza del procedimento, necessaria in funzione della decorrenza del termine per la proposizione della relativa richiesta, postula l'acquisizione di dati estrinseci che, pur non richiedendo una conoscenza approfondita della sentenza di condanna, siano idonei a consentire l'esercizio delle facoltà processuali riconosciute al condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il mero riferimento alla recidiva, contenuto nell'ordinanza cautelare relativa ad altri fatti, fosse suscettibile d'integrare la conoscenza del procedimento da cui aveva tratto origine la contestazione della recidiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36560 del 2021 Rv. 281925-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01

Sez. 4, Sentenza n. 81 del 30/10/2025 Ud. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289198-01**

Presidente: **BELLINI UGO**. *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI**. *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI**. *Imputato:* **CANE CARLO**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 27/03/2025

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Giudicato relativo al solo accertamento della penale responsabilità dell'imputato - Giudizio di rinvio relativo alla sussistenza della recidiva semplice - Sopravvenuta prescrizione del reato - Rilevanza - Esclusione.

Il giudicato formatosi limitatamente all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato osta alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di rinvio, nel caso in cui siano state rimesse alla fase rescissoria questioni relative alla configurabilità della recidiva semplice, spiegando tale aggravante effetti sulla sola misura della pena e non sul calcolo del tempo necessario a prescrivere.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22781 del 2021 Rv. 281316-01, N. 114 del 2019 Rv. 274828-01, N. 30805 del 2024 Rv. 286870-04 Rv. 286870-03, N. 21291 del 2025 Rv. 288275-01

Sez. 4, Sentenza n. 81 del 30/10/2025 Ud. (dep. **02/01/2026**) Rv. **289198-02**

Presidente: **BELLINI UGO.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **CANE CARLO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 27/03/2025

661104 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - Pluralità di reati in continuazione - Annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno di essi - Ritenuto assorbimento dei motivi concernenti il trattamento sanzionatorio - Conseguente conferma, con riguardo alla parte della sentenza non caducata, della pena in precedenza stabilita - Esclusione - Rideterminazione complessiva della pena da parte del giudice del rinvio - Necessità.

A seguito di annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno dei reati unificati dalla continuazione, il ritenuto assorbimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio non implica la conferma, con riguardo alla parte della sentenza non espressamente caducata, della pena in precedenza stabilita, dovendo il giudice del rinvio procedere alla sua complessiva rideterminazione in esito al nuovo giudizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'annullamento relativo ad uno dei reati posti in continuazione non si traduce nella mera sottrazione aritmetica della porzione di pena ad esso corrispondente, essendo lo stesso astrattamente idoneo ad incidere sulla gravità complessiva della condotta, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49750 del 2019 Rv. 277438-01, N. 5509 del 2019 Rv. 275344-01, N. 13806 del 2023 Rv. 284601-01, N. 39786 del 2017 Rv. 271074-01, N. 9176 del 2024 Rv. 285873-01

Sez. 4, Sentenza n. 3631 del 29/10/2025 Ud. (dep. **29/01/2026**) Rv. **289101-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **PMT C/ COPPOLA GIOVANNI. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 20/05/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE QUARTA

In tema di guida in stato d'ebbrezza, non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione dell'alcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, atteso che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 8, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 33594 del 2021 Rv. 281745-01, N. 34470 del 2016 Rv. 267877-01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579-01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920-01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028-01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603-01, N. 16816 del 2021 Rv. 281072-01

Massime precedenti Difformi: N. 13493 del 2020 Rv. 279003-01, N. 34383 del 2017 Rv. 270526-01, N. 5314 del 2020 Rv. 278621-01

Sez. 4, Sentenza n. 3198 del 28/10/2025 Ud. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289160-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: ARENA MARIA TERESA. Relatore: ARENA MARIA TERESA. Imputato: R. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/11/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Attività lavorativa nell'ambito di cave e miniere - Disciplina generale di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 - Disciplina speciale di cui al d.P.R. n. 128 del 1959 - Rapporto di integrazione - Sussistenza.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, intercorre un rapporto di integrazione, nel caso di attività lavorativa svolta all'interno di cave e miniere, tra la disciplina generale di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e quella, di carattere specifico, di cui al d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71 com. 3, DPR 09/04/1959 num. 128 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/11/1996 num. 624

Massime precedenti Conformi: N. 16620 del 2016 Rv. 266642-01

Massime precedenti Vedi: N. 45398 del 2024 Rv. 287360-01, N. 24764 del 2013 Rv. 255400-01, N. 17887 del 2022 Rv. 283208-01, N. 928 del 2023 Rv. 284086-01

Sez. 4, Sentenza n. 2291 del 21/10/2025 Ud. (dep. **21/01/2026**) Rv. **289265-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: FERENTE FEDERICA ROSARIA. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 13/11/2024

594124 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE - Placca antitaccheggio - Rimozione - Configurabilità della circostanza - Sussistenza.

SEZIONE QUARTA

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res", che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 33898 del 2017 Rv. 270478-01, N. 2067 del 2023 Rv. 283971-01 Rv. 283971-01, N. 4036 del 2016 Rv. 267564-01, N. 3372 del 2013 Rv. 254782-01, N. 8390 del 2014 Rv. 259047-01

Massime precedenti Difformi: N. 10783 del 2020 Rv. 278652-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 3234 del 08/01/2026 Ud. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289231-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: CHABI ALI (CUI 05QGBDF). P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/06/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Data di presentazione dell'impugnazione - Indicazione - Mancanza - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Rilevanza ai soli fini di tempestività dell'impugnazione - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, l'indicazione, da parte del pubblico ufficiale addetto, della data di presentazione dell'atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non è prescritta ai fini di validità dell'atto, ma soltanto quale prova di tempestività, sicché, in difetto, l'impugnazione non è inammissibile, in quanto la data può essere accertata "aliunde", purché in maniera inequivocabile, alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 49038 del 2014 Rv. 261141-01

Sez. 5, Sentenza n. 1049 del 08/01/2026 Cc. (dep. **12/01/2026**) Rv. **289235-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: M. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 26/11/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Provvedimento di proroga del trattenimento di persona straniera - Ricorso per cassazione - Pronuncia d'inammissibilità o di rigetto - Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dallo straniero avverso la sentenza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso proposto contro il provvedimento di proroga del trattenimento in quanto il procedimento nel cui ambito è emesso non è diretto ad accertare una penale responsabilità. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il trattenimento costituisce misura la quale, anche se idonea a incidere negativamente sulla libertà personale, ha natura amministrativa, non punitiva, avente natura cautelare, ed è priva di effetti stabilizzanti sulla posizione giuridica dell'interessato, nonché in ogni tempo revocabile o modificabile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28629 del 2007 Rv. 237171-01, N. 29680 del 2022 Rv. 283717-01, N. 91 del 2014 Rv. 258453-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28719 del 2012 Rv. 252695-01, N. 16103 del 2002 Rv. 221281-01, N. 13199 del 2017 Rv. 269789-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 2658 del 18/12/2025** Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289183-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: PATSIA TEMUR (CUI 049GXRR). P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 05/09/2025

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Furto di oggetti lasciati all'interno di un'autovettura - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7) cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede qualora le cose, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, siano lasciate all'interno del veicolo in ragione del brevissimo tempo in cui lo stesso rimane incustodito e dell'esigenza di assolvere le incombenze della quotidianità. (Fattispecie di tentato furto di un portafoglio all'interno di un'auto in sosta nel parcheggio di un autogrill lasciata incustodita per il tempo strettamente necessario ad usufruire dei servizi ivi presenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 bis com. 1 lett. 7

Massime precedenti Vedi: N. 47791 del 2022 Rv. 283903-01, N. 26475 del 2022 Rv. 283431-01, N. 38900 del 2019 Rv. 277119-01

Sez. 5, **Sentenza n. 882 del 04/12/2025** Ud. (dep. 09/01/2026) Rv. 289179-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: BELFIORE LUIGI. P.M. FURNARI FABIOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/11/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsità ideologica in atto pubblico - Iscrizioni anagrafiche - Falsa attestazione della residenza dello straniero - Reato - Configurabilità.

In tema di falso documentale, integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico l'iscrizione, nel registro anagrafico di un Comune, da parte del pubblico ufficiale preposto, del nominativo di cittadini stranieri richiedenti il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, perché in tal modo si attesta, contrariamente al vero, la residenza degli stessi nel territorio comunale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 491 bis, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2025 num. 36 art. 1, Legge 23/05/2025 num. 118, Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7840 del 2023 Rv. 284225-01, N. 15651 del 2014 Rv. 259880-01

Sez. 5, **Sentenza n. 1705 del 04/12/2025** Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289180-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: S. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 08/07/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Sospensione condizionale c.d. breve - Subordinazione alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

Non vi è incompatibilità tra l'istituto della sospensione condizionale della pena c.d. breve, di cui all'art. 163, quarto comma, cod. pen., e la sua subordinazione alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, prevista per determinate categorie di reati ex art. 165, quinto comma, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la differenza dei presupposti da cui discende l'effetto estintivo del reato, costituiti, nel primo caso, dalla riparazione del danno e dal decorso del tempo senza la commissione di ulteriori delitti, e, nel secondo caso, dall'esito favorevole del percorso rieducativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 com. 4, Cod. Pen. art. 165 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 45583 del 2024 Rv. 287354-01, N. 30177 del 2025 Rv. 288615-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

Sez. 5, Sentenza n. 1701 del 04/12/2025 Ud. (dep. 15/01/2026) Rv. 289313-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: PENZA UMBERTO ROCCO. P.M. FURNARI FABIOLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 10/12/2024

541002 ENERGIA ELETTRICA - FURTO - Verbale contenente le dichiarazioni rese dall'imputato ai tecnici dell'Enel - Natura giuridica - Atto irripetibile - Esclusione - Documento - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di furto di energia elettrica, i verbali redatti dai tecnici dell'Enel, deputati ai controlli dei consumi, contenenti le dichiarazioni rese dall'imputato al momento della verifica, costituiscono documenti utilizzabili in giudizio ai sensi dell'art. 234 comma 1, cod. proc. pen., in quanto i dipendenti dell'Ente rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e non di agenti di polizia giudiziaria, ferma restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inutilizzabile il verbale redatto dai tecnici dell'Enel nella parte contenente le dichiarazioni dell'imputato rese alla presenza anche dei Carabinieri quando erano già emersi indizi di reità a suo carico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 18, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B

Massime precedenti Difformi: N. 36940 del 2024 Rv. 287064-01

Massime precedenti Vedi: N. 45253 del 2021 Rv. 282286-01, N. 2784 del 2024 Rv. 285742-01, N. 7566 del 2020 Rv. 278581-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45477 del 2001 Rv. 220291-01

Sez. 5, Sentenza n. 3304 del 27/11/2025 Ud. (dep. 27/01/2026) Rv. 289233-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: C. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 30/04/2025

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Proscioglimento per particolare tenuità del fatto - Parte civile - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse a impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen, in quanto tale pronuncia contiene una valutazione sul fatto idonea ad incidere sulla determinazione del danno patrimoniale o non patrimoniale, con possibili effetti pregiudizievoli per le pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50235 del 2023 Rv. 285671-01, N. 13801 del 2018 Rv. 272838-01, N. 15248 del 2025 Rv. 287937-01, N. 36056 del 2025 Rv. 288918-01, N. 28461 del 2025 Rv. 288361-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40000 del 2025 Rv. 288799-01

Sez. 5, Sentenza n. 415 del 25/11/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289311-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Imputato:* **M. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 27/05/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Diniego - Interesse a impugnare - Generica invocazione dell'istituto - Sufficienza - Esclusione - Indicazione della concreta incidenza dell'istituto sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio - Necessità - Sussistenza.

In tema di impugnazione, la prospettazione dell'interesse a impugnare il provvedimento di diniego di accesso alla giustizia riparativa non può limitarsi alla generica invocazione dell'istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dello stesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità della censura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14338 del 2025 Rv. 287925-01, N. 33152 del 2024 Rv. 286841-01

Sez. 5, Sentenza n. 3247 del 25/11/2025 Cc. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289256-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **OCCHIPINTI ANDREINA.** *Relatore:* **OCCHIPINTI ANDREINA.** *Imputato:* **CATARISANO LEONARDO. P.M. PATSCOT ROBERTO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 18/10/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Sproporzione tra reddito o attività dichiarate e valore dei beni - Reddito prodotto nell'anno di acquisto dei beni - Sufficienza - Esclusione.

In tema di confisca di prevenzione, ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate, da un lato, e valore degli acquisti, dall'altro, non è corretto tenere conto del solo reddito prodotto dal soggetto nell'anno d'imposta in cui il bene è stato acquistato, in quanto ciò impedisce all'interessato di dimostrare di avere attinto il denaro per l'acquisto dal proprio patrimonio legittimamente accumulato. (In motivazione, la Corte ha affermato la necessità di valutare la progressione patrimoniale nel tempo, collegandola al periodo di manifestazione della

SEZIONE QUINTA

pericolosità sociale, secondo il c.d. "metodo scalare"). (Vedi: Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226492-01).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 27933 del 2019 Rv. 276211-01, N. 25239 del 2024 Rv. 286594-01, N. 38009 del 2019 Rv. 278166 - 10

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

Sez. 5, Sentenza n. 1761 del 21/11/2025 Ud. (dep. **15/01/2026**) Rv. **289236-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **ALESÌ VINCENZO EMANUELE.** *P.M. LORI PERLA.* (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/03/2025

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Interruzione indebita del servizio da parte di un appartenente all'Arma dei Carabinieri - False annotazioni nel memoriale di servizio giornaliero - Delitto di violata consegna di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace - Delitto di falsità ideologica - Concorso di reati - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di violata consegna, di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace, può concorrere con quello di falsità ideologica in atto pubblico fidefaciente, qualora il militare, oltre a violare le prescrizioni impartite nell'ordine di servizio, previsto dall'art. 30 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, attesti falsamente, nel relativo resoconto, il corretto espletamento del servizio, attesa la differenza tra le due condotte e la diversità degli interessi giuridici tutelati dalle due fattispecie incriminatrici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. Mil. Pace art. 120 CORTE COST., DPR 10/03/2010 num. 90 art. 730 com. 1, Cod. Pen. art. 476 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 45441 del 2019 Rv. 276992-01, N. 24919 del 2025 Rv. 288443-01, N. 3898 del 2001 Rv. 219240-01

Sez. 5, Sentenza n. 425 del 11/11/2025 Ud. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289164-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA.** *Relatore:* **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA.** *Imputato:* **L. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 13/05/2025

568001 MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Misura di sicurezza detentiva - Pena detentiva - Fungibilità - Limiti.

La fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva, prevista dall'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando un'ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria della misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva, poiché l'intero periodo di privazione della libertà personale non può essere computato contemporaneamente come internamento per misura di sicurezza e come espiazione della pena inflitta.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Cod. Pen. art. 211 CORTE COST., Cod. Pen. art. 206 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21337 del 2008 Rv. 240086-01, N. 38336 del 2014 Rv. 260598-01, N. 5815 del 2018 Rv. 272437-01

Sez. 5, Sentenza n. 2268 del 06/11/2025 Ud. (dep. **20/01/2026**) Rv. **289232-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.** *Imputato:* **CASAMONICA GIUSEPPE.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/12/2024

602015 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI - Associazione di tipo mafioso - Qualità di organizzatore - Indicatori.

In tema di associazione di tipo mafioso, la qualità di organizzatore può essere attribuita al soggetto che, pur se privo di una formale posizione apicale, sia chiamato a curare o rafforzare, con margine di autonomia gestionale, riconoscibile e riconosciuta nell'ambito del sodalizio, una branca o un settore dell'attività propria della compagine criminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive dei singoli reati-fine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3137 del 2015 Rv. 262487-01, N. 20098 del 2020 Rv. 279476-03, N. 31775 del 2023 Rv. 285001-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231670-01, N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01

Sez. 5, Sentenza n. 246 del 05/11/2025 Ud. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289255-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Relatore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Imputato:* **FREGUGLIA RAIKA.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/01/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Scissione societaria - Erario unico creditore - Cessione alla società beneficiaria del debito erariale - Responsabilità illimitata della beneficiaria ex art. 173 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

La configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di scissione di una società avente quale unico creditore l'Erario, non può essere esclusa, in via generale e astratta, in considerazione della responsabilità illimitata della beneficiaria per l'adempimento del debito erariale ex art. 173 TUIR, fermo restando che il giudice, per affermare la sussistenza della fattispecie delittuosa, deve analizzare le concrete modalità con cui l'operazione straordinaria è stata attuata e deve verificare gli eventuali effetti di pericolo per la riscossione delle imposte dovute. (Fattispecie in cui la natura fraudolenta della scissione, diretta a evitare il pagamento delle imposte dirette da parte della società scissa, è stata desunta: dall'ingente debito tributario della stessa; dal trasferimento alla nuova società derivante dalla scissione di tutti i dipendenti e di tutte le attrezzature; dalla nomina, quale amministratore della società scissa, di un soggetto privo di competenze imprenditoriali; dall'omesso pagamento dei debiti tributari da parte della nuova società; dall'attività di spoliazione dei cespiti da quest'ultima intrapresa).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 bis, Cod. Civ. art. 2506 quater, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15803 del 2020 Rv. 279089-01, N. 29187 del 2021 Rv. 281818-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266804-01

Sez. 5, Sentenza n. 1342 del 30/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289191-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **MURANO ELIO.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/01/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - Bancarotta impropria da operazioni dolose - Concorso formale - Esclusione - Concorso materiale - Configurabilità - Condizioni - Ragioni.

In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall., ostandovi il diverso ambito delle due fattispecie, mentre è configurabile il concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., siano state realizzate anche differenti ed autonome condotte dolose che abbiano cagionato il fallimento. (In motivazione, la Corte ha osservato che il reato di bancarotta fraudolenta postula il compimento di atti idonei a creare pericolo per le ragioni creditorie, anche se non siano stati causa del fallimento, mentre la bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall. ha ad oggetto atti che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 34559 del 2010 Rv. 248167-01, N. 348 del 2022 Rv. 282396-01, N. 17978 del 2010 Rv. 247247-01, N. 24051 del 2014 Rv. 260142-01, N. 533 del 2017 Rv. 269019-01

Massime precedenti Vedi: N. 35066 del 2007 Rv. 237716-01, N. 44103 del 2016 Rv. 268207-01

Sez. 5, Sentenza n. 1342 del 30/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289191-02

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **MURANO ELIO.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/01/2025

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Questione deducibile dinanzi alla Corte di cassazione - Omessa deduzione in appello - Indagini di merito - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione che presuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superato solo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9360 del 1998 Rv. 211441-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 40863 del 2025 Rv. 288905-02, N. 12645 del 2015 Rv. 263713-01, N. 39596 del 2024 Rv. 287036-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22533 del 2019 Rv. 275376-01, N. 45276 del 2003 Rv. 226092-01

Sez. 5, Sentenza n. 1341 del 30/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289312-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **L. P.M. CICCARELLI SIMONETTA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/03/2025

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Identità del fatto - Nozione - Elemento soggettivo - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali relative alla condotta, all'evento e al relativo nesso causale, non rilevando la diversità dell'elemento soggettivo che sorregge la realizzazione dei reati contestati nei diversi procedimenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la violazione del divieto di "bis in idem" in relazione alla condanna per il delitto di lesioni personali, la cui condotta materiale era già stata valutata ai fini della condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 50208 del 2015 Rv. 267283-01, N. 42599 del 2018 Rv. 274010-02

Massime precedenti Vedi: N. 32057 del 2025 Rv. 288633-01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687-01, N. 41867 del 2024 Rv. 287251-01

Sez. 5, Sentenza n. 859 del 28/10/2025 Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. 289026-01

Presidente: **ROMANO MICHELE.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **PROCOPIO PIETRO. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 25/03/2025

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Scadenza del termine ex art. 405 cod. proc. pen. - Reato permanente - Perdurare della condotta - Nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato - Legittimità - Utilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della nuova iscrizione - Sussistenza.

Qualora successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini relative ad un reato permanente, e delle successive proroghe, emergano fatti nuovi che consentano di attestare il perdurare della condotta, il pubblico ministero deve procedere ad una nuova iscrizione, nei confronti dello stesso indagato, con piena utilizzabilità delle risultanze dell'attività investigativa compiuta anche prima della nuova iscrizione. (Fattispecie in tema di associazione mafiosa, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la nuova iscrizione, avente ad oggetto ulteriori elementi da cui desumere la perdurante partecipazione dell'indagato alla medesima associazione, emersi dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen.

SEZIONE QUINTA

art. 407 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 22 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 44502 del 2024 Rv. 287320-01, N. 32998 del 2015 Rv. 264191-01

Massime precedenti Difformi: N. 38865 del 2008 Rv. 241751-01

Massime precedenti Vedi: N. 22016 del 2019 Rv. 276965-01, N. 12080 del 2023 Rv. 285364-01, N. 150 del 2013 Rv. 254676-01

Sez. 5, Sentenza n. 1602 del 28/10/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289215-02

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: C. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CALTANISSETTA, 14/05/2025

577033 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE - Impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili - Adempimento in forma simbolica - Possibilità - Condizioni - Prestazioni consistenti in un "facere" - Possibilità - Condizioni.

In tema di riabilitazione, qualora il condannato non disponga di mezzi patrimoniali per assolvere le obbligazioni civili da reato, il giudice, in presenza di violazioni comportanti una significativa frattura dell'ordine sociale o economico, può sollecitare un adempimento pur semplicemente simbolico a favore della persona offesa, che può consistere, ove l'interessato presti il proprio consenso, anche in prestazioni riparatorie consistenti in un "facere" determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178 PENDENTE, Cod. Pen. art. 179 com. 6 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23359 del 2018 Rv. 273143-01, N. 37081 del 2024 Rv. 287087-01, N. 10556 del 2019 Rv. 274887-01, N. 45045 del 2014 Rv. 261133-01, N. 33527 del 2010 Rv. 248126-01

Sez. 5, Sentenza n. 2675 del 22/10/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289166-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: ALVARO VINCENZO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 19/05/2025

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Continuazione tra reati definiti con rito abbreviato e rito ordinario - Regola di temperamento del cumulo materiale - Limite dei trenta anni di reclusione - Applicazione dopo la riduzione per la scelta del rito - Differenza di disciplina rispetto al giudizio di cognizione - Sussistenza - Ragioni.

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, che hanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizio ordinario, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43044 del 2015 Rv. 265867-01, N. 9522 del 2020 Rv. 278494-01

Massime precedenti Vedi: N. 47073 del 2014 Rv. 262144-01, N. 8082 del 2024 Rv. 286009-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7029 del 2024 Rv. 285865-01, N. 45583 del 2007 Rv. 237692-01

Sez. 5, Sentenza n. 3166 del 15/10/2025 Ud. (dep. 26/01/2026) Rv. 289230-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **DE BELLIS MICHELE.** *P.M.* **BIRRITTERI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 14/01/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Continuazione fallimentare - Circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta - Intervenuta prescrizione di uno dei reati unificati - Autonomia ontologica delle singole fattispecie - Conseguenze.

In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare per più fatti di bancarotta non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie unificate, sicché l'intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 55390 del 2018 Rv. 274629-01

Massime precedenti Vedi: N. 42213 del 2021 Rv. 282039-01

Sez. 5, Sentenza n. 2066 del 15/10/2025 Ud. (dep. 19/01/2026) Rv. 289314-02

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **J. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 16/09/2024

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - "Altri elementi di prova" - Idoneità a provare il reato - Necessità - Esclusione - Funzione - Indicazione.

In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. (La Corte ha anche precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 8125 del 2013 Rv. 255244-01

Massime precedenti Vedi: N. 35923 del 2019 Rv. 276744-01, N. 45733 del 2018 Rv. 274151-01, N. 31004 del 2023 Rv. 284840-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226090-01

Sez. 5, Sentenza n. 3832 del 14/10/2025 Ud. (dep. **29/01/2026**) Rv. **289181-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.**
Imputato: **G. P.M. ODELLO LUCIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE VERCELLI, 05/12/2024

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Aggravante del fatto commesso con armi - Armi improprie - Oggetti di uso comune - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di violenza privata, ai fini dell'aggravante del fatto commesso con armi, anche oggetti di uso comune possono essere qualificati armi improprie quando, in un contesto aggressivo, pur se non adoperati per ledere, vengono utilizzati come mezzo di offesa alla persona. (Fattispecie in cui l'imputato aveva collocato un cuscino sul volto della vittima per impedirle di parlare.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610 com. 2, Cod. Pen. art. 339 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31473 del 2007 Rv. 237577-01, N. 17942 del 2020 Rv. 279174-01, N. 26059 del 2019 Rv. 276132-01

Sez. 5, Sentenza n. 921 del 01/10/2025 Cc. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289165-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **MONFREDI GIUSEPPE. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 19/12/2024

658008 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - IN GENERE - Procedimento di secondo grado con rito cartolare - Conoscenza della causa di incompatibilità dopo il deposito della sentenza - Nullità - Deducibilità del motivo con ricorso per cassazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricusazione, qualora il giudizio di appello si sia svolto con rito "cartolare" (ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), la parte interessata, che non ha avuto la possibilità di conoscere preventivamente la composizione del collegio giudicante, e sia pertanto venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito del deposito della sentenza di appello, è legittimata a dedurla, al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento, con ricorso per cassazione, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 2 lett. A, Costituzione art. 111 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23 del 2000 Rv. 215097-01, N. 38254 del 2024 Rv. 287065-01, N. 19643 del 2019 Rv. 275844-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23122 del 2011 Rv. 249734-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 1322 del 26/09/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289333-03

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ABBRUZZESE NICOLA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/07/2024

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Minaccia - Pluralità di soggetti passivi - Configurabilità di una pluralità di reati - Conseguenze - Indicazione.

In tema di estorsione, ove la minaccia sia posta in essere contestualmente nei confronti di più soggetti passivi a mezzo di un'azione sorretta da un atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'offesa nei confronti di ciascuno di essi, si configurano più reati, eventualmente unificati dal vincolo della continuazione, e non del concorso formale, nel caso di condotta successivamente sviluppatasi, e quindi differenziatasi, nei confronti di una sola delle persone offese.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9330 del 2019 Rv. 275526-01, N. 26546 del 2014 Rv. 262562-01, N. 2443 del 2022 Rv. 282646-01, N. 37297 del 2019 Rv. 277513-01, N. 41956 del 2024 Rv. 287239-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40981 del 2018 Rv. 273771-01

Sez. 5, **Sentenza n. 1322 del 26/09/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289333-02

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ABBRUZZESE NICOLA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/07/2024

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Informazioni rese dal confidente alla polizia giudiziaria - Inutilizzabilità - Anche delle informazioni confidenziali favorevoli all'imputato - Sussistenza - Limiti - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, è inutilizzabile il contenuto delle informazioni rese da una fonte confidenziale alla polizia giudiziaria, anche se favorevoli all'imputato, salvo che il confidente sia stato assunto a sommarie informazioni, in quanto l'art.203 cod. proc. pen. prevede una ipotesi di inutilizzabilità assoluta, sottratta alla disponibilità delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351

Massime precedenti Conformi: N. 80 del 2006 Rv. 233068-01

Massime precedenti Vedi: N. 47064 del 2019 Rv. 277542-01, N. 26374 del 2025 Rv. 288440-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 1322 del 26/09/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289333-01

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ABBRUZZESE NICOLA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/07/2024

673086 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Valutazione dell'attendibilità - Giudizio di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 7667 del 2015 Rv. 262575-01, N. 443 del 2005 Rv. 230899-01, N. 10153 del 2020 Rv. 278609-01

Massime precedenti Vedi: N. 16523 del 2021 Rv. 281385-01, N. 18118 del 2014 Rv. 261992-01

Sez. 5, **Sentenza n. 1322 del 26/09/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289333-05

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ABBRUZZESE NICOLA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/07/2024

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Rifiuto di contatto con la persona offesa - Minaccia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di estorsione, integra l'elemento costitutivo della minaccia anche il rifiuto di ogni contatto con la persona offesa, ove tale comportamento, considerate tutte le circostanze del fatto, sia idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'affermazione di responsabilità di imputato, il quale, dopo aver acquistato "a tempo" la gestione di una linea di autotrasporti dalla vittima, aveva rifiutato ogni contatto con questa, così da renderle come unico interlocutore per la restituzione dell'affare il capo di una cosca, di cui era ad entrambi noto l'interesse a gestirlo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37845 del 2019 Rv. 277536-01, N. 11922 del 2013 Rv. 254797-01, N. 6756 del 2020 Rv. 278740-01, N. 556 del 2004 Rv. 227660-01, N. 11708 del 2020 Rv. 278925-01

Sez. 5, **Sentenza n. 1322 del 26/09/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289333-04

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ABBRUZZESE NICOLA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/07/2024

596001 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE - Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Acquisizione di fatto di quote di società commerciali o di servizi già operative - Reato - Configurabilità.

SEZIONE QUINTA

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis

Massime precedenti Conformi: N. 23131 del 2011 Rv. 250561-01, N. 2080 del 2019 Rv. 274963-01

Sez. 5, Sentenza n. 1109 del 19/09/2025 Cc. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289234-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **GUARDIANO ALFREDO.** Relatore: **GUARDIANO ALFREDO.** Imputato: **I. P.M. ODELLO LUCIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 11/02/2025

603055 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVE - Distacco della retina - Conseguenza - Necessità di utilizzare gli occhiali da vista - Aggravante dell'indebolimento permanente di un organo - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di lesioni personali volontarie, sussiste la circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo nel caso in cui la vittima abbia subito il distacco della retina con conseguente necessità di utilizzare le lenti correttive, in quanto l'organo della vista, per effetto del fatto lesivo, risulta menomato nella sua potenzialità funzionale, siccome ridotta rispetto allo stato anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4177 del 2015 Rv. 262845-01, N. 7271 del 2020 Rv. 278351-01

Sez. 5, Sentenza n. 370 del 18/09/2025 Ud. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289270-01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** Estensore: **TUDINO ALESSANDRINA.** Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** Imputato: **R. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/10/2024

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Lesioni personali colpose realizzate mediante omissione - Momento consumativo - Indicazione - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.

In tema di lesioni personali colpose mediante omissione, laddove la protrazione della condotta omissiva cagioni il progressivo aggravamento dello stato di salute della vittima, il reato si consuma quando cessa la condotta dell'agente, momento dal quale inizia decorrere il termine di prescrizione del reato. (Fattispecie in tema di responsabilità medica, nella quale, a fronte della persistenza delle condotte omissive del medico, la Corte ha affermato che il reato di lesioni personali colpose per omissione si consuma nel momento dell'affidamento del paziente alle cure di un altro medico, con conseguente cessazione della posizione di garanzia in capo all'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4906 del 2025 Rv. 287597-01, N. 44335 del 2016 Rv. 267838-01, N. 18347 del 2021 Rv. 281168-01, N. 8904 del 2012 Rv. 252436-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 375 del 18/09/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289182-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: IANNECE DONATO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 10/09/2024

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Indicazione - Provvedimenti della magistratura di sorveglianza - Esclusione.

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, sicché non è esperibile allorché la Corte di cassazione è chiamata a decidere sui provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38269 del 2009 Rv. 245292-01, N. 26033 del 2020 Rv. 279530-01, N. 25250 del 2020 Rv. 279413-01, N. 45937 del 2005 Rv. 233218-01, N. 32828 del 2014 Rv. 261090-01

Massime precedenti Vedi: N. 16556 del 2023 Rv. 284398-01, N. 7440 del 2025 Rv. 287661-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13199 del 2017 Rv. 269788-01

GENNAIO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 2723 del 22/01/2026** Cc. (dep. 23/01/2026) Rv. 289293-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: CRANGACI MIHAI C.U.I. 07EEY7C. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 02/01/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Persona alloglotta che non conosce la lingua italiana - Obbligo di traduzione della sentenza che dispone la consegna - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.

In tema di mandato di arresto europeo, sussiste l'obbligo di traduzione, nella lingua nota alla persona cui si riferisce la richiesta, della motivazione della sentenza della Corte di appello che dispone la consegna nel solo caso in cui il consegnando alloglotta, che non conosce la lingua italiana, ne faccia espressa e motivata richiesta, sicché, in tale eventualità, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la sentenza tradotta è posta a disposizione del predetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1199 del 2015 Rv. 261639-01

Massime precedenti Vedi: N. 6560 del 2023 Rv. 284208-01, N. 17535 del 2024 Rv. 286476-01, N. 45293 del 2023 Rv. 285390-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01

Sez. 6, **Sentenza n. 2723 del 22/01/2026** Cc. (dep. 23/01/2026) Rv. 289293-02

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: CRANGACI MIHAI C.U.I. 07EEY7C. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 02/01/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Udienza di convalida dell'arresto - Termine minimo di preavviso per il difensore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, non è previsto il rispetto di un termine di preavviso per la comunicazione al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto, in quanto l'esigenza di favorire la sua partecipazione deve essere temperata con le caratteristiche di urgenza proprie della procedura. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità in un caso in cui l'avviso al difensore era avvenuto solo poche ore prima della celebrazione dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 11, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 7025 del 2021 Rv. 280633-01, N. 17918 del 2009 Rv. 243537-01

Massime precedenti Vedi: N. 16868 del 2018 Rv. 272920-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 3938 del 19/01/2026** Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. 289189-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MATOVIC DEJAN (ALIAS SAROV DEJAN CUI 01FLWCL). P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 03/12/2025

656019 DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Revoca, in udienza, del difensore di fiducia e nomina contestuale di un nuovo difensore non comparso - Assistenza difensiva prestata in udienza dal difensore revocato - Nullità - Esclusione - Ragioni.

Non è causa di nullità la mancata nomina, da parte del giudice, del sostituto del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato, in esito alla revoca, in udienza, del mandato difensivo fiduciario e alla contestuale nomina di un nuovo difensore non comparso, sia stato adeguatamente assistito dal difensore revocato presente, non comportando la revoca l'incompatibilità alla prosecuzione temporanea del mandato difensivo e non essendo il giudice tenuto, in tal caso, a differire l'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1589 del 2021 Rv. 280340-01, N. 18113 del 2021 Rv. 281093-01, N. 32135 del 2016 Rv. 267804-01, N. 23884 del 2019 Rv. 277244-01, N. 37438 del 2023 Rv. 285116-01

Sez. 6, **Sentenza n. 3927 del 19/01/2026** Ud. (dep. 30/01/2026) Rv. 289203-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: RIZZO LUIGI. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 24/06/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Estinzione del reato per prescrizione - Prevalenza sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Sussistenza - Ragioni.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531

Massime precedenti Conformi: N. 43700 del 2021 Rv. 282214-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 3804 del 13/01/2026** Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. 289279-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **BIONDI GIUSEPPE**. Relatore: **BIONDI GIUSEPPE**. Imputato: **P. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 15/04/2025

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Diritto delle parti alla prova e alla controprova - Potere del giudice di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti - Sussistenza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

Il diritto delle parti alla prova e alla controprova trova contemperamento nel potere del giudice di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti, il cui esercizio deve avvenire dando conto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, delle ragioni della mancata ammissione delle stesse, sicché l'ordinanza istruttoria priva di argomentazione al riguardo risulta impugnabile, unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era valutata implicitamente motivata, in ordine alla superfluità dei testi esclusi, l'ordinanza del giudice di primo grado che, a fronte della richiesta di escussione sulle medesime circostanze di numerosi testimoni, ne aveva limitato il numero, rimettendo alla parte istante la scelta di quelli da citare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Massime precedenti Vedi: N. 31883 del 2016 Rv. 267483-01, N. 11341 del 2023 Rv. 284577-06, N. 16677 del 2021 Rv. 281649-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246585-01

Sez. 6, **Sentenza n. 3736 del 13/01/2026** Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. 289276-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. Imputato: **P. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA**. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BOLOGNA, 21/05/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Rapporti con il delitto di atti persecutori - Condotte vessatorie nei confronti del coniuge iniziate dopo la separazione legale o di fatto - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, la condotta vessatoria in danno del coniuge separato, anche nel caso in cui risulti avviata dopo la separazione legale o di fatto, permanendo la condizione di "persona della famiglia" del coniuge separato, con riguardo al quale continuano, pertanto, a sussistere gli obblighi di reciproco rispetto, assistenza e collaborazione previsti dall'art. 143, comma secondo, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 45400 del 2022 Rv. 284020-01, N. 29928 del 2025 Rv. 288417-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 3743 del 13/01/2026 Cc. (dep. 29/01/2026) Rv. 289251-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: N. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 25/09/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Richiesta di applicazione di misura cautelare relativa a plurimi reati - Ordinanza applicativa della misura per taluni soltanto dei reati indicati nella richiesta - Appello del pubblico ministero - Interesse a impugnare - Sussistenza.

In tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a impugnare l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, pur applicando la misura cautelare con riguardo a taluni dei reati contestati, abbia rigettato la relativa richiesta in relazione ad altri reati, contestati al medesimo soggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 20286 del 2020 Rv. 280123-01, N. 19540 del 2022 Rv. 283073-02, N. 2230 del 2014 Rv. 259834-01

Massime precedenti Vedi: N. 7267 del 2022 Rv. 283001-01, N. 22694 del 2023 Rv. 284775-01, N. 4748 del 2025 Rv. 287525-01, N. 23241 del 2019 Rv. 276069-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244110-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01

Sez. 6, Sentenza n. 3256 del 08/01/2026 Ud. (dep. 27/01/2026) Rv. 289224-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: DEL GENIO ANTONIO ANDREA. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 12/02/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Giudizio di cassazione - Trattazione orale in udienza pubblica - Richieste e memorie ex art. 611 cod. proc. pen. - Deposito tardivo - Esame - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di cassazione definito in esito a trattazione orale con discussione in pubblica udienza, non possono essere prese in considerazione le richieste e le memorie difensive depositate in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., venendo pregiudicati altrimenti sia il diritto al contraddittorio delle altre parti processuali sia lo "spatium deliberandi" rimesso al collegio giudicante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Massime precedenti Vedi: N. 15486 del 2025 Rv. 287984-01, N. 10022 del 2025 Rv. 287766-02, N. 11630 del 2020 Rv. 278719-01, N. 28299 del 2019 Rv. 276414-01

Sez. 6, Sentenza n. 3933 del 08/01/2026 Cc. (dep. 30/01/2026) Rv. 289253-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: D'ONGHIA GIUSEPPE. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 20/05/2025

SEZIONE SESTA

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Confisca di prevenzione - Revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Prova nuova ex art. 28, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Necessità - Esclusione - Elementi sopravvenuti - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di confisca di prevenzione, la revocazione prevista dall'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, postula la presenza di elementi che, seppur non riconducibili alla nozione di prova nuova, rilevante ai fini della revocazione di cui all'art. 28, comma 1, d.lgs. citato, devono essere anch'essi sopravvenuti e idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca, sicché neanche con tale rimedio è possibile far valere questioni che potevano essere dedotte nel corso del procedimento di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revocazione volta a far valere il difetto di base legale della confisca di beni acquisiti anteriormente all'estensione della misura ai soggetti attinti da pericolosità generica, sul rilievo che trattavasi di elemento già noto e, quindi, deducibile prima della formazione del giudicato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 18000 del 2024 Rv. 286450-01

Massime precedenti Vedi: N. 27397 del 2023 Rv. 284801-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43668 del 2022 Rv. 283707-01, N. 3513 del 2022 Rv. 282474-01

Sez. 6, Sentenza n. 905 del 18/12/2025 Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. 289157-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: TRIPODI FRANCESCA. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 12/03/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Morte del soggetto pericoloso - Confisca di prevenzione - Indicazione dello specifico titolo acquisitivo dei beni - Necessità - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice, nel disporre la confisca successivamente al decesso del soggetto pericoloso, è tenuto a indicare, con riguardo a ciascun bene che ne forma oggetto, lo specifico titolo di acquisto, posto che la diversa modalità acquisitiva determina distinte facoltà processuali, potendo gli eredi contestare la sussistenza della pericolosità sociale del defunto e gli altri presupposti costitutivi della misura ablativa, diversamente dagli acquirenti "inter vivos", che possono rivendicare, invece, solo l'assenza di intestazione fittizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 23494 del 2020 Rv. 279568-01, N. 35185 del 2020 Rv. 280458-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12621 del 2017 Rv. 270082-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 653 del 18/12/2025** Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289250-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: CIVILE LUIGI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/02/2025

671011 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE - Modifica dell'art. 79 cod. proc. pen. a opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 - Costituzione successiva all'ordinanza che dispone il rito abbreviato - Tempestività - Sussistenza - Condizioni.

Nel giudizio abbreviato, anche a seguito della novellazione dell'art. 79 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la costituzione di parte civile è tempestiva se interviene in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che preceda la dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 3819 del 2020 Rv. 278591-01, N. 40923 del 2018 Rv. 273927-01

Sez. 6, **Sentenza n. 653 del 18/12/2025** Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289250-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: CIVILE LUIGI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/02/2025

606068 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Corruzione propria - Nozione di atto contrario ai doveri d'ufficio - Atti costituenti un autonomo reato - Inclusione - Fattispecie.

E' configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 cod. pen., e non quello di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen., nel caso in cui l'atto oggetto del patto corruttivo comporta la violazione di norme imperative, integrando, "ex se", la commissione di un autonomo reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di corruzione propria la pattuizione illecita avente ad oggetto la redazione di un verbale di sopralluogo ideologicamente falso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 15641 del 2024 Rv. 286376-07, N. 16672 del 2023 Rv. 284611-01

Sez. 6, **Sentenza n. 2338 del 18/12/2025** Cc. (dep. **21/01/2026**) Rv. **289201-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: COLANGELO ANTONIO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 27/06/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Regime transitorio ex art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione sottoscritta digitalmente da parte di difensore diverso da quello nominato di fiducia - Inammissibilità - Sussistenza.

SEZIONE SESTA

È inammissibile l'impugnazione proposta, nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con atto in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente da difensore diverso da quello investito della nomina fiduciaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 7 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 15672 del 2024 Rv. 286302-01, N. 4333 del 2025 Rv. 287644-01

Sez. 6, Sentenza n. 649 del 18/12/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289143-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **INVITALIA S.P.A. C/ TEDESCHI AUGUSTO ANT. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/02/2025

661137 IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - Ricorso per cassazione della parte civile ai soli effetti civili - Formazione del giudicato assolutorio sui capi penali - Inosservanza od erronea applicazione della legge penale - Deducibilità - Esclusione.

In tema di impugnazioni, la parte civile, che propone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, non può dedurre l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 31281 del 2025 Rv. 288601-01

Sez. 6, Sentenza n. 948 del 18/12/2025 Cc. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289155-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **BARBARO ANTONIO.** P.M. **ALEMI FLAVIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 10/07/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Impugnazioni cautelari - Ordinanza del tribunale del riesame - Ritenuta sussistenza della qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Ricorso per cassazione volto ad escludere tale qualifica - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame onde ottenere l'esclusione della qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, posto che la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare, sicché l'esclusione del ruolo apicale non produrrebbe conseguenze favorevoli per il ricorrente, né con riguardo ai presupposti della misura cautelare, né in ordine alla sua durata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31633 del 2019 Rv. 276237-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 33623 del 2023 Rv. 285265-01, N. 17366 del 2023 Rv. 284489-01, N. 20891 del 2020 Rv. 279508-01

Sez. 6, Sentenza n. 2560 del 17/12/2025 Ud. (dep. 22/01/2026) Rv. 289275-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **COSTANZO ANGELO.** *Relatore:* **COSTANZO ANGELO.** *Imputato:* **MARANGI GIOVANNI. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 08/07/2025

606008 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE - Delitto di malversazione di erogazioni pubbliche - Legislazione emergenziale - Finanziamento assistito da garanzia per le Piccole e Medie Imprese danneggiate dalla pandemia da Covid-19 - Destinazione delle somme a finalità diverse da quelle previste dalla legge - Configurabilità del reato.

Integra il delitto di malversazione di erogazioni pubbliche la condotta di chi, ricevuta, da parte di un istituto di credito, la concessione di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese ex art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, utilizza gli importi erogatigli per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento è destinato "ex lege".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 13 com. 1 lett. M), Legge 05/06/2020 num. 40 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 28416 del 2022 Rv. 283332-01

Massime precedenti Difformi: N. 22119 del 2021 Rv. 281275-01

Massime precedenti Vedi: N. 11246 del 2022 Rv. 283106-01, N. 14874 del 2024 Rv. 286236-01, N. 49693 del 2022 Rv. 284174-01, N. 2125 del 2022 Rv. 282675-01

Sez. 6, Sentenza n. 2335 del 16/12/2025 Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289252-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **DI GRAVIO ALESSANDRO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/03/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Concordato in appello - Vincolatività dell'accordo, per il giudice, nella sua integralità - Sussistenza - Estensione della pattuizione anche alle pene accessorie - Conseguenze.

In tema di concordato in appello, l'accordo sulla pena intervenuto fra le parti è vincolante per il giudice nella sua integralità e, quindi, anche in relazione alle pene accessorie oggetto della pattuizione, sicché deve essere annullata senza rinvio la sentenza che, ratificando la richiesta, confermi l'applicazione di una pena accessoria espressamente esclusa dalle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4665 del 2020 Rv. 278114-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 1581 del 16/12/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 288922-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: COPPOLA DANILO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 22/09/2025

675005 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - Ordinanza di sospensione ex art. 721, comma 2, cod. proc. pen. - In pendenza di una richiesta di estensione dell'estradiizione - Legittimità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di estradizione attiva, l'Autorità giudiziaria italiana, a fronte della pendenza di una richiesta di estensione dell'estradiizione, può disporre la sospensione del processo in alternativa alla pronuncia di una sentenza di improcedibilità per il reato ulteriore oggetto di tale richiesta, a condizione che la sospensione sia necessaria in funzione di tale procedura di cooperazione, che siano prospettabili cadenze temporali ragionevoli in ordine al suo svolgimento e che, nell'ordinanza di sospensione, sia data puntuale indicazione di tali circostanze. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'art. 10 del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, ratificato con legge 11 ottobre 2018, n. 125, la cui formulazione è simile a quella dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 5, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14, Tratt. Internaz. 16/09/2015 art. 10, Legge 11/10/2018 num. 125, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5816 del 2017 Rv. 269006-02, N. 35851 del 2025 Rv. 288888-01, N. 16355 del 2021 Rv. 281007-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 80 del 2001 Rv. 218767-01

Sez. 6, Sentenza n. 998 del 12/12/2025 Cc. (dep. 12/01/2026) Rv. 289223-01

Presidente: CAPOZZI ANGELO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: DAJANI MARIN. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 07/04/2025

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Carenza di interesse sopravvenuta - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta che lo stesso non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29593 del 2021 Rv. 281785-01, N. 30253 del 2025 Rv. 288594-01, N. 15908 del 2024 Rv. 286244-01, N. 1695 del 1998 Rv. 210561-01, N. 22747 del 2003 Rv. 226009-01, N. 45618 del 2021 Rv. 282549-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01, N. 19209 del 2013 Rv. 256225-01, N. 11302 del 2018 Rv. 272308-01

Massime precedenti Difformi: N. 16425 del 2015 Rv. 263400-01, N. 26477 del 2014 Rv. 259193-01, N. 5185 del 2015 Rv. 262478-01, N. 26255 del 2015 Rv. 263921-01, N. 28691 del 2016 Rv. 267373-01, N. 23636 del 2018 Rv. 273325-01, N. 45850 del 2023 Rv. 285462-02, N. 39521 del 2018 Rv. 273882-01, N. 36266 del 2025 Rv. 288826-01

Sez. 6, Sentenza n. 3037 del 11/12/2025 Ud. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289290-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: BARACHETTI FRANCESCO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/04/2025

606089 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Danno patrimoniale - Mancanza - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Il delitto di peculato è configurabile anche in assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione, trattandosi di reato plurioffensivo che tutela, oltre al patrimonio pubblico, anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna di un imputato che aveva concorso all'appropriazione, da parte dei pubblici agenti, di una quota di un contributo regionale erogato per l'acquisto di un immobile, sul rilievo che fosse irrilevante la questione attinente alla congruità del prezzo corrisposto per l'acquisto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26476 del 2010 Rv. 248004-01, N. 2963 del 2005 Rv. 231032-01, N. 29262 del 2018 Rv. 273445-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 38691 del 2009 Rv. 244190-01

Sez. 6, Sentenza n. 3037 del 11/12/2025 Ud. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289290-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: BARACHETTI FRANCESCO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/04/2025

677030 SENTENZA - NULLITA' - Omessa indicazioni delle conclusioni delle parti - Nullità della sentenza - Esclusione.

L'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5907 del 2012 Rv. 252404-01, N. 27049 del 2004 Rv. 228890-01, N. 19077 del 2009 Rv. 243764-01, N. 39447 del 2007 Rv. 237736-01, N. 48770 del 2019 Rv. 277876-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 901 del 10/12/2025** Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. **289144-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: COSTA SERENELLA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 03/09/2025

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Rivelazione della notizia segreta - Avvalimento del segreto - Differenze - Fattispecie.

Integra il delitto previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen. la rivelazione, da parte del pubblico agente, di un segreto di ufficio, anche se effettuata per fini di utilità patrimoniale, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 326, comma terzo, cod. pen. nel caso in cui il pubblico agente sfrutta direttamente, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale del riesame, confermativa del decreto di sequestro probatorio, ritenendo insussistente il "fumus" del delitto di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. per aver determinato la rivelazione anticipata delle domande di una procedura concorsuale un vantaggio mediato per i destinatari della notizia e non un diretto avvalimento del segreto da parte del pubblico agente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 com. 1, Cod. Pen. art. 326 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 16802 del 2021 Rv. 281303-02, N. 37559 del 2007 Rv. 237447-01

Massime precedenti Vedi: N. 34503 del 2025 Rv. 288780-01, N. 5390 del 2022 Rv. 283008-01

Sez. 6, **Sentenza n. 895 del 10/12/2025** Ud. (dep. 09/01/2026) Rv. **289136-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: Z. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 17/04/2025

609120 REATO - REATO COMPLESSO - Previsione astratta - Necessità - Sussistenza - Integrazione in concreto di più fattispecie di reato - Concorso formale - Sussistenza - Fattispecie.

È configurabile il reato complesso ai sensi dell'art. 84 cod. pen. nel solo caso in cui la legge prevede, in astratto, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un reato fatti che, di per sé, costituirebbero reato, trovando applicazione la disciplina del concorso formale nel diverso caso in cui una medesima condotta integri, in concreto, più reati. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato il concorso formale tra i delitti di sostituzione di persona e di atti persecutori, posti in essere dall'imputato con la condotta tenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 494, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17872 del 2022 Rv. 283154-01, N. 2935 del 2019 Rv. 274589-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 38402 del 2021 Rv. 281973-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248864-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 306 del 10/12/2025 Cc. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289159-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: A. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 29/09/2025

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Deduzione di una invalidità processuale che è possibile far valere con mezzo di impugnazione ordinario - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di revisione, è inammissibile la richiesta finalizzata a far valere l'invalidità di un atto processuale che si sarebbe dovuta dedurre con un mezzo di impugnazione ordinario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento fondata su motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato, trattandosi di vizio deducibile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26627 del 2024 Rv. 286842-01, N. 38454 del 2017 Rv. 270850-01

Sez. 6, Sentenza n. 2908 del 10/12/2025 Cc. (dep. **23/01/2026**) Rv. **289202-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: ALRAJAAN FAWAZ. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/09/2025

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Estradizione processuale passiva - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Mancanza di trattato di estradizione con lo Stato richiedente - Regime di prova "semplificato" ex art. 16 della Convenzione di Palermo - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen. in mancanza di trattato di estradizione con lo Stato richiedente, non può fare applicazione del regime di prova "semplificato" consacrato nell'art. 16 della Convenzione di Palermo, stipulata il 15 novembre 2000 e recepita con legge 16 marzo 2006, n. 146, posto che tale Convenzione non ha la natura giuridica di un Trattato di estradizione. (Fattispecie relativa ad estradizione processuale passiva richiesta dal Kuwait).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/11/2000 art. 16, Legge 16/03/2006 num. 146 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40552 del 2019 Rv. 277560-01, N. 8063 del 2019 Rv. 275088-01, N. 25853 del 2024 Rv. 286795-01, N. 43245 del 2013 Rv. 257460-01, N. 18492 del 2020 Rv. 279308-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18374 del 2013 Rv. 255034-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1139 del 09/12/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289274-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: CATURANO LUIGI. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/01/2025

595016 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Falsa incolpazione avente ad oggetto la commissione dei delitti di abuso d'ufficio e di lesioni personali, quest'ultimo non procedibile per difetto di querela - Configurabilità del delitto - Condizioni.

Integra il delitto di calunnia la condotta di chi rivolge a persona, della cui innocenza è consapevole, una falsa accusa avente ad oggetto fatti integranti, al tempo in cui furono commessi, il delitto di abuso d'ufficio, realizzato mediante lesioni personali non perseguibili per difetto di querela, nel caso in cui la condotta attribuita all'incolpato non si esaurisca nelle lesioni, ma presenti ulteriori segmenti fattuali idonei a configurare il concorso formale con il delitto di abuso di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49536 del 2003 Rv. 228859-01, N. 2974 del 2008 Rv. 238410-01, N. 4389 del 2011 Rv. 249340-01, N. 42801 del 2008 Rv. 242406-01

Sez. 6, **Sentenza n. 893 del 09/12/2025** Ud. (dep. 09/01/2026) Rv. 289273-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: S. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 11/03/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Aggravante del fatto commesso in presenza di persona minore ex art. 572, comma secondo, cod. pen. - Criteri di accertamento - Valutazione qualitativa e non quantitativa delle condotte - Necessità.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il giudice, per il riconoscimento dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, è tenuto ad accertare, avendo riguardo alla qualità e non alla quantità delle condotte cui quest'ultimo assiste e alle modalità della loro realizzazione, l'idoneità delle stesse a determinare nel predetto uno stato di sofferenza fisica o psicologica, da apprezzare in termini di astratta offensività in base all'"id quod plerumque accidit".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 35850 del 2025 Rv. 288925-01

Massime precedenti Difformi: N. 31929 del 2024 Rv. 286867-01, N. 27802 del 2025 Rv. 288416-01, N. 20128 del 2025 Rv. 288101-01

Massime precedenti Vedi: N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01

Sez. 6, **Sentenza n. 304 del 09/12/2025** Cc. (dep. 07/01/2026) Rv. 289145-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: F. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

SEZIONE SESTA

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE FIRENZE, 11/09/2025

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Rigetto della richiesta avanzata in udienza preliminare - Imminente celebrazione del dibattimento - Interesse a impugnare - Deduzione - Necessità.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona offesa di uno dei delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., a condizione che, nel caso di imminente celebrazione del dibattimento, sia dedotto l'interesse specifico all'anticipazione dell'assunzione della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 46368 del 2017 Rv. 271785-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

Sez. 6, Sentenza n. 300 del 09/12/2025 Ud. (dep. 07/01/2026) Rv. 289122-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: ALFIERI ALESSANDRA(CON OBBLIGHI). P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE AGRIGENTO, 10/02/2025

661071 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO - Avvocato non iscritto nell'albo speciale della Suprema Corte - Inammissibilità dell'impugnazione - Conversione di appello in ricorso per cassazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Suprema Corte, anche nel caso di riqualificazione in ricorso di un atto di appello, posto che l'istituto della conversione dell'impugnazione non comporta deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, di cui deve rispettare i requisiti di forma e di sostanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 38293 del 2004 Rv. 229737-01, N. 16703 del 2011 Rv. 249985-01, N. 2846 del 1999 Rv. 213835-01

Massime precedenti Vedi: N. 26905 del 2004 Rv. 228729-01, N. 53719 del 2016 Rv. 268545-01, N. 19203 del 2017 Rv. 269690-01

Sez. 6, Sentenza n. 543 del 03/12/2025 Cc. (dep. 08/01/2026) Rv. 289205-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PMT C/ DI DOMENICO ALESSAND. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 23/09/2025

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Proporzionalità

SEZIONE SESTA

- Necessità - Indicazione del termine esatto di durata nella fase genetica - Esclusione - Ragioni
- Eccessiva durata del termine fissato - Rimedi.

In tema di sequestro probatorio, ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 36776 del 2024 Rv. 286923-01, N. 9797 del 2025 Rv. 287778-02, N. 17677 del 2025 Rv. 288139-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01, N. 5876 del 2004 Rv. 226711-01

Sez. 6, Sentenza n. 1803 del 03/12/2025 Ud. (dep. **16/01/2026**) Rv. **289200-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **NATALE ANDREA.** *Relatore:* **NATALE ANDREA.** *Imputato:* **S. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 06/06/2025

606032 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025 - Applicazione in sede di legittimità - Presupposti - Indicazione.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, il riconoscimento, in sede di legittimità, dell'esimente della particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale postula, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che i suoi presupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e che non siano necessari accertamenti fattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35033 del 2020 Rv. 279971-01

Sez. 6, Sentenza n. 3043 del 03/12/2025 Cc. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289216-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **COSTANZO ANGELO.** *Relatore:* **COSTANZO ANGELO.** *Imputato:* **M. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 06/10/2025

675016 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Mancato pervenimento della domanda di estradizione entro il termine previsto - Effetti - Indicazione -

SEZIONE SESTA

Possibilità di procedere a un nuovo arresto dopo il pervenimento della domanda estradizionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, il mancato pervenimento della domanda di consegna e della relativa documentazione entro il termine di quaranta giorni dall'arresto provvisorio comporta la revoca della misura coercitiva e l'effettiva liberazione dell'estradando, non rilevando la possibilità, prevista dall'art. 16, comma 5, Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, di procedere ad un nuovo arresto dopo il pervenimento della domanda estradizionale. (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dalla Moldavia, rispetto alla quale era pervenuta la relativa domanda, peraltro non corredata dei documenti indicati dall'art. 700 cod. proc. pen., solo dopo lo spirare del termine di quaranta giorni dall'arresto del consegnando).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 20962 del 2009 Rv. 244104-01, N. 9092 del 2013 Rv. 254380-01

Massime precedenti Difformi: N. 35895 del 2004 Rv. 230014-01

Massime precedenti Vedi: N. 964 del 1999 Rv. 213000-01

Sez. 6, Sentenza n. 534 del 03/12/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289199-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: P. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 03/03/2025

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Sentenza inappellabile emessa dal tribunale - Annullamento da parte della Corte di cassazione - Giudice di rinvio - Individuazione.

A seguito di annullamento con rinvio di sentenza del tribunale inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del rinvio deve individuarsi in altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 43946 del 2017 Rv. 271069-01, N. 24097 del 2024 Rv. 286471-01, N. 10970 del 2020 Rv. 278791-01, N. 29228 del 2025 Rv. 288455-01

Sez. 6, Sentenza n. 1801 del 03/12/2025 Ud. (dep. **16/01/2026**) Rv. **289221-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: GJOKEJA FATBARDH. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 03/03/2025

666012 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - IN GENERE - Decreto di latitanza - Erroneità - Conoscenza del processo comunque acquisita - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE SESTA

L'erronea dichiarazione di latitanza non è causa di nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, ma di nullità a regime intermedio, nel caso in cui, all'irregolarità delle notifiche, non si accompagna l'effettiva ignoranza della "vocatio in ius", per avere l'imputato comunque acquisito conoscenza della pendenza del processo a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che, nonostante l'avvenuta notifica al difensore d'ufficio dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi per effetto di dichiarazione di latitanza erroneamente effettuata, aveva preso parte al processo, senza dedurre invalidità alcuna, neppure con l'atto di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13458 del 2023 Rv. 284573-01, N. 1621 del 2016 Rv. 266687-01, N. 53599 del 2014 Rv. 261872-01

Sez. 6, Sentenza n. 534 del 03/12/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289199-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: P. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 03/03/2025

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen - Omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento in caso di scioglimento del matrimonio - Adempimento di un'obbligazione naturale verso terzi - Efficacia scriminante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di delitti contro la famiglia, non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l'adempimento di un'obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest'ultima il medesimo rango giuridico dell'obbligo inadempito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva riconosciuto efficacia scriminante, per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, al dedotto adempimento, da parte dell'imputato, di un'obbligazione naturale verso altro familiare in difficoltà economica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 53173 del 2018 Rv. 274613-01, N. 32576 del 2022 Rv. 283616-01, N. 4677 del 2021 Rv. 280396-01, N. 43180 del 2024 Rv. 287267-01, N. 49979 del 2019 Rv. 277626-01

Sez. 6, Sentenza n. 142 del 02/12/2025 Cc. (dep. **05/01/2026**) Rv. **289187-02**

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: COLUCCIA FABIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' LECCE, 18/04/2025

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Obbligatorietà dell'accertamento - Sussistenza - Ragioni.

Il pubblico ministero che procede per un reato costituente presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che dispone di elementi idonei all'avvio di indagini nei confronti dell'ente è tenuto a procedere al relativo accertamento, posto che, pur non trovando

SEZIONE SESTA

applicazione il principio dettato dall'art. 112 Cost., l'obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende direttamente dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 58

Sez. 6, Sentenza n. 142 del 02/12/2025 Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289187-01

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: COLUCCIA FABIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' LECCE, 18/04/2025

664078 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE - Reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 - Principi di adeguatezza e proporzionalità - Valutazione complessiva estesa alle misure adottabili nei confronti dell'ente - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di misure cautelari interdittive, il giudizio di adeguatezza e di proporzionalità, nei procedimenti per reati che costituiscono presupposto anche per la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere effettuato in base a una valutazione complessiva dei presidi astrattamente applicabili, estesa a quelli direttamente adottabili nei confronti dell'ente, essendo necessario individuare la misura più idonea a contenere il rischio di reiterazione, sicché, nel caso in cui tale rischio sia adeguatamente fronteggiabile con una misura interdittiva nei confronti dell'ente, l'omessa adozione della stessa rende ingiustificata l'applicazione di misure limitative nei confronti della persona fisica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento applicativo della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale adottato nei confronti dell'indagato, ancorché il "periculum" fosse riconducibile, non già alla posizione assunta dal predetto in seno ad una determinata società, ma alla persistente operatività della società medesima, senza che fosse stata intrapresa, a carico di quest'ultima, alcuna iniziativa cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 29687 del 2019 Rv. 276979-01, N. 40529 del 2021 Rv. 282181-01, N. 3514 del 2020 Rv. 278222-01

Sez. 6, Sentenza n. 1034 del 02/12/2025 Ud. (dep. 12/01/2026) Rv. 289169-01

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: L. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/02/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Esercizio del potere discrezionale del giudice - Parametri - Sentenza Corte cost. n. 139 del 2025 - Proporzionalità della pena e minimo sacrificio necessario della libertà personale - Rilevanza.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nell'esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a contemperare le istanze retributive e di prevenzione generale e speciale con l'esigenza di assicurare la proporzionalità "quantitativa" e "qualitativa" della pena, scegliendo la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato che comportasse il minor sacrificio della libertà personale, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 42847 del 2023 Rv. 285381-01, N. 33193 del 2025 Rv. 288741-01, N. 36961 del 2025 Rv. 288658-01

Sez. 6, Sentenza n. 3036 del 02/12/2025 Ud. (dep. **26/01/2026**) Rv. **289289-01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **B. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/10/2024

597026 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Genitori di un minore che non impediscono che lo stesso subisca condotte vessatorie da parte di terzi - Configurabilità del reato - Sussistenza - Pretesa finalità di cura mediante pratiche esoteriche rispondenti al credo religioso dei soggetti agenti - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi la condotta dei genitori di un minore che, sebbene titolari di una posizione di garanzia, non impediscono che quest'ultimo subisca condotte vessatorie da parte di terzi, senza che assuma rilievo la pretesa finalità di cura mediante pratiche esoteriche rispondenti al credo religioso dei predetti, in quanto risulta sufficiente, a tal fine, il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre a sofferenze fisiche o morali la persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30120 del 2025 Rv. 288707-01, N. 6208 del 1997 Rv. 208804-01, N. 10763 del 2018 Rv. 273372-01, N. 28701 del 2010 Rv. 248067-01

Sez. 6, Sentenza n. 530 del 26/11/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289226-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **PG C/ GOLUBOVIC MARKO (C.U. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 17/04/2025

606032 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Fuga a bordo di un'auto con modalità di guida pericolose - Concorso del passeggero non guidatore - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il concorso morale del passeggero nel delitto commesso dal conducente di un'auto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, tiene una condotta di guida pericolosa, non può prescindere dall'accertamento, in base a una valutazione complessiva dell'intera sequenza fattuale, della commissione, da parte sua, di condotte idonee ad agevolare o a rafforzare l'altrui proposito criminoso, ovvero ad aggravarne gli effetti, non essendo sufficiente la mera assistenza inerte alla condotta illecita del correo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso nel delitto del trasportato a bordo di un'autovettura rubata, che, all'esito dell'inseguimento, abbandonato il mezzo rimasto incidentato, si era dato alla fuga a piedi unitamente al conducente, in difetto della prova che lo stesso avesse partecipato al furto dell'auto).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18485 del 2012 Rv. 252690-01, N. 18745 del 2013 Rv. 255260-01, N. 13160 del 2020 Rv. 279030-01, N. 44860 del 2019 Rv. 277765-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 310 del 2000 Rv. 218525-01, N. 45276 del 2003 Rv. 226101-01

Sez. 6, Sentenza n. 529 del 26/11/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289154-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Relatore:* **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Imputato:* **VORACE ANGELO C/ VISPO CLAUDIO ARTURO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 26/03/2025

595019 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Erroneo convincimento della colpevolezza dell'accusato - Conseguente ad un errore di valutazione - Rilevanza ai fini dell'esclusione del dolo - Condizioni - Fattispecie.

Non sussiste il dolo del delitto di calunnia nel caso in cui la falsa incolpazione consegue a un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui si era ritenuta la sussistenza del dolo nella condotta di un carabiniere che aveva accusato altri militari dell'esercizio di violenza durante il proprio arresto, erroneamente assumendo che la qualifica soggettiva del predetto avrebbe dovuto comportare una percezione degli eventi diversa da quella di un privato cittadino).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Massime precedenti Conformi: N. 50254 del 2015 Rv. 265751-01, N. 37654 del 2014 Rv. 261648-01, N. 22922 del 2013 Rv. 256628-01

Massime precedenti Vedi: N. 17992 del 2007 Rv. 236448-01, N. 29117 del 2012 Rv. 253254-01

Sez. 6, Sentenza n. 808 del 19/11/2025 Ud. (dep. **09/01/2026**) Rv. **289135-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **NATALE ANDREA.** *Relatore:* **NATALE ANDREA.** *Imputato:* **B. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/03/2025

603041 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI - Elemento materiale - Iniquità o invalidità del contratto di presa in carico della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di abbandono di persone incapaci, è irrilevante l'invalidità o l'iniquità, sotto il profilo civilistico, del contratto di lavoro in base al quale il soggetto obbligato ha assunto la custodia o la cura della persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha valutato immune da censure la decisione con cui si era ritenuto inconferente il diritto al riposo invocato dal badante di una persona anziana, che, incurante del fatto che la stessa fosse costretta a letto, l'aveva lasciata più volte sola e priva di assistenza, allontanandosi dal domicilio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591 com. 1

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 26473 del 2025 Rv. 288358-01

Sez. 6, **Sentenza n. 536 del 19/11/2025** Cc. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289137-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **NATALE ANDREA.** Relatore: **NATALE ANDREA.** Imputato: **Q. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CREMONA, 18/07/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Patteggiamento - Prescrizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 56-ter, comma 2, legge n. 689 del 1981 - Indicazione specifica dei luoghi - Necessità.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice che, con la sentenza di patteggiamento, oltre ad applicare la pena sostitutiva, impartisce la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 56-ter, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto ad indicare specificamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, quali siano tali luoghi.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33860 del 2024 Rv. 286962-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957-01

Sez. 6, **Sentenza n. 2328 del 14/11/2025** Ud. (dep. **21/01/2026**) Rv. **289171-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **SILVESTRI PIETRO.** Relatore: **SILVESTRI PIETRO.** Imputato: **MBAYE DIOP (C.U.I. 05GDZOF).** P.M. **DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 09/06/2025

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Reato più grave punito con pena congiunta - Reato satellite punito con sola pena detentiva o con sola pena pecuniaria - Criteri per operare l'aumento di pena - Individuazione - Fattispecie.

In tema di reato continuato, l'aumento di pena per il reato satellite, nel caso in cui il reato più grave sia punito con pena congiunta e quello satellite sia sanzionato con sola pena detentiva o con sola pena pecuniaria, dev'essere operato in relazione al solo genere di pena previsto per quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con cui era stata inflitta, in aumento di pena sul più grave reato punito con pena congiunta, anche una frazione di pena pecuniaria, ancorché il reato satellite fosse punito con sola pena detentiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 17 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33420 del 2023 Rv. 284998-01, N. 43034 del 2022 Rv. 284001-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01

Sez. 6, **Sentenza n. 3928 del 14/11/2025** Cc. (dep. **30/01/2026**) Rv. **289222-01**

SEZIONE SESTA

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: L. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 21/07/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Accertamento peritale disposto al fine di accertare la capacità processuale, l'imputabilità e la pericolosità sociale dell'indagato - Abnormità - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari dispone perizia, da espletarsi con incidente probatorio, funzionale ad accertare, oltre alla capacità dell'indagato di partecipare scientemente al processo, ex art. 70, comma 3, cod. proc. pen., anche l'imputabilità e la pericolosità sociale dello stesso, non determinandosi, in tal caso, una stasi processuale, né causandosi il compimento di un atto nullo, posto che non può ritenersi tale l'atto con cui è disposto, in fase di indagini e tramite perizia, l'accertamento della pericolosità sociale dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Cod. Pen. art. 202, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48832 del 2023 Rv. 285648-01, N. 33098 del 2019 Rv. 276983-01, N. 12608 del 2021 Rv. 281514-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

Sez. 6, Sentenza n. 1577 del 14/11/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289257-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: P. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PERUGIA, 22/07/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Esigenze cautelari - Ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa - Regole di valutazione - Individuazione di una massima di esperienza secondo cui ciò comporta l'esposizione della persona offesa alla prosecuzione delle condotte abusanti - Esclusione - Conseguenze - Precisazioni.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso, in funzione dell'individuazione delle esigenze cautelari, alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest'ultima alla condotta abusante, ma dev'essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Direttive Commissione CEE 14/05/2024 num. 1385

Massime precedenti Vedi: N. 16523 del 2021 Rv. 281385-01, N. 46797 del 2023 Rv. 285542-01, N. 51818 del 2013 Rv. 258117-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 294 del 14/11/2025** Ud. (dep. **07/01/2026**) Rv. **289121-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: C. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 04/02/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Assenza di matrimonio, di convivenza e di contatti significativi - Comune genitorialità - Configurabilità del reato - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di maltrattamenti in famiglia, la genitorialità condivisa, in assenza di un rapporto di coniugio o di convivenza ovvero di contatti significativi fra il soggetto agente e la persona offesa, non è, "ex se", idonea a integrare un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e di mantenimento dei figli previsti, a carico dei genitori, dall'art. 337-ter, cod. civ. non determinano l'insorgere di un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il figlio in comune l'unico soggetto interessato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Conformi: N. 33508 del 2025 Rv. 288789-02, N. 26263 del 2024 Rv. 286767-01

Massime precedenti Difformi: N. 33882 del 2014 Rv. 262078-01, N. 39331 del 2016 Rv. 267915-01, N. 43846 del 2023 Rv. 285330-01

Massime precedenti Vedi: N. 29928 del 2025 Rv. 288417-01

Sez. 6, **Sentenza n. 2563 del 14/11/2025** Cc. (dep. **22/01/2026**) Rv. **289163-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: P. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 22/05/2025

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - Divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere per l'imputato con prole di età inferiore a sei anni - Estensibilità al caso di prole disabile di età superiore - Esclusione - Ragioni.

Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, sancito dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni, non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figlio disabile di età eccedente l'indicato limite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13960 del 2020 Rv. 278912-01, N. 31226 del 2013 Rv. 256589-01

Massime precedenti Vedi: N. 42516 del 2009 Rv. 245779-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1620 del 11/11/2025** Ud. (dep. 14/01/2026) Rv. 289204-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: SELMI MASSIMO ANTONIO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 24/03/2025

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Donativi di modico valore - Art. 4, comma 2, d.P.R. n. 62 del 2013 - Efficacia scriminante - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di corruzione, la dazione di regalie di modico valore non è scriminata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in quanto tale disposizione, di valenza deontologica, consente al pubblico agente soltanto di accettare modici donativi d'uso, occasionalmente effettuati e non correlati all'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio, prevedendo, per converso, la rilevanza disciplinare dell'accettazione di donativi collegati allo svolgimento dell'attività dell'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse scriminata la condotta dei ricorrenti, i quali avevano corrisposto, in due occasioni, la somma di cinquanta euro ad un operatore obitoriale, affinché compisse l'atto del proprio ufficio, consistente nella vestizione delle salme).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, DPR 16/04/2013 num. 62 art. 4 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 44357 del 2024 Rv. 287308-01, N. 49524 del 2017 Rv. 271496-01

Massime precedenti Difformi: N. 19319 del 2017 Rv. 269836-01

Sez. 6, **Sentenza n. 2249 del 05/11/2025** Cc. (dep. 20/01/2026) Rv. 289225-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: VETRANO ANTONIETTA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 29/05/2025

664121 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA - Art. 323, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità nel solo caso di sentenza di condanna definitiva - Sussistenza - Conseguenze - Silenzio della sentenza non definitiva di condanna sui beni in sequestro - Restituzione - Necessità - Esclusione - Ragioni - Condizioni.

In tema di misure cautelari reali, è riferito alle sole sentenze di condanna definitive il disposto dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., a termini del quale il vincolo di indisponibilità conseguente al sequestro preventivo permane sul bene solo se ne è disposta la confisca, sicché nel caso di sentenza di condanna non sia definitiva, potendo la confisca intervenire anche nei successivi gradi di giudizio, il silenzio della decisione in ordine alla sorte dei beni sequestrati non ne impone la restituzione in via automatica, sempre che il giudice, chiamato a decidere della relativa istanza, argomenti la persistenza delle esigenze che hanno giustificato l'adozione del vincolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26889 del 2017 Rv. 270865-01, N. 12229 del 2019 Rv. 276376-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1618 del 05/11/2025** Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289217-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: GIACCIO FRANCESCO (DIVIETO DI DIMORA). P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 10/06/2025

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità - Carattere "indebito" della prestazione del privato indotto e "utilità" per il pubblico agente - Nozioni - Fattispecie.

In tema di induzione indebita a dare o promettere utilità, il termine "indebitamente" qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico agente, che può essere anche lecita, ma la modalità della richiesta, che postula l'abuso della funzione e il conseguente condizionamento della volontà del privato, indotto ad eseguire una prestazione che, pur se dovuta, origina da titoli e da ragioni causalmente non ricollegabili ai poteri o alle qualità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che la richiede, determinando, in favore degli stessi, un'utilità direttamente e immediatamente connessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un dirigente comunale che aveva tentato di indurre un privato a cedere all'ente un immobile abusivo a un prezzo di favore, prospettandogli la possibilità che questo, in tale eventualità, fosse sanato e se ne evitasse, quindi, la prevista demolizione, sul rilievo che il pubblico agente non aveva perseguito un vantaggio personale, immediato e certo, proprio o di soggetti terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 quater

Massime precedenti Vedi: N. 24560 del 2021 Rv. 281350-01, N. 21943 del 2024 Rv. 286510-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01

Sez. 6, **Sentenza n. 149 del 30/10/2025** Ud. (dep. 05/01/2026) Rv. 289120-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: MERLINO MAICOL (OBBLIGHI). P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 16/05/2025

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Fatto di lieve entità - Aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Non occasionalità della condotta - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, non coincide con la mera sussistenza di almeno un precedente specifico, potendo essere desunto anche da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell'attività illecita. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità della condotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni di cifre e di quantitativi di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 3 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5842 del 2025 Rv. 287441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 1617 del 30/10/2025 Ud. (dep. 14/01/2026) Rv. 289188-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: SCUTO SEBASTIANO. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 18/07/2024

609133 REATO - REATO PERMANENTE - Annullamento parziale con rinvio - Giudicato sulla sussistenza del fatto di reato - Declaratoria di prescrizione da parte del giudice del rinvio - Legittimità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reato permanente, il giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, formatosi per effetto di sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione, non preclude al giudice di rinvio, cui sia demandato l'accertamento della durata della condotta, di dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7548 del 2000 Rv. 216427-01, N. 13061 del 1998 Rv. 211916-01, N. 47579 del 2003 Rv. 226646-01, N. 4307 del 1998 Rv. 211070-01

Sez. 6, Sentenza n. 2244 del 30/10/2025 Ud. (dep. 20/01/2026) Rv. 289288-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: PETINO MARCO. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 15/11/2024

606068 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Rapporto sinallagmatico fra reciproche prestazioni - Necessità - Indici sintomatici - Individuazione.

In tema di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, la mera dazione di un'utilità al pubblico agente a fronte del compimento dell'atto non è sufficiente ad integrare il delitto, in quanto è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra tali condotte, assumendo rilievo sintomatico in tal senso la proporzione economica e l'epoca delle reciproche prestazioni, quali elementi dimostrativi del nesso funzionale e causale tra di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 3765 del 2021 Rv. 281144-01, N. 15641 del 2024 Rv. 286376-07

Sez. 6, Sentenza n. 2419 del 28/10/2025 Cc. (dep. 21/01/2026) Rv. 289246-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: PMT C/ MARCHIO LUIGINA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 16/07/2025

673122 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE - Decreto di sequestro - Ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso il suo annullamento disposto dal tribunale del riesame - Nuovi elementi di prova - Emissione di un nuovo decreto di sequestro - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE SESTA

La pendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato un decreto di sequestro probatorio non impedisce al pubblico ministero, a fronte di nuovi elementi di prova, di emettere un ulteriore decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto i medesimi beni già, in precedenza, vincolati, posto che, non essendogli consentito riversare tali elementi nel giudizio di legittimità, non opera la preclusione della "litispendenza cautelare".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18031 del 2019 Rv. 275958-01, N. 20245 del 2024 Rv. 286326-01, N. 29975 del 2014 Rv. 259944-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800-01, N. 18339 del 2004 Rv. 227357-01 Rv. 227358-01 Rv. 227359-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249001-01

Sez. 6, Sentenza n. 524 del 23/10/2025 Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289192-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: CALVARUSO GIUSEPPE. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 10/09/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Intercettazioni - Violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU - Deducibilità dinanzi all'autorità dello Stato di emissione - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

In tema di ordine europeo di indagine, non può dedursi dinanzi al giudice dello Stato di emissione l'acquisizione illegittima, in quanto avvenuta in violazione del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU, degli esiti di intercettazioni trasmessi da un'autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui non si provi il previo esperimento dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione con la quale si erano ritenuti utilizzabili gli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiata attraverso la piattaforma "Sky-Ecc", trasmessi dall'Autorità francese a quella italiana mediante ordine europeo di indagine, nel rispetto del principio della proporzione, stante la gravità dei delitti di narcotraffico oggetto di indagine, la necessità delle prove richieste e la sussistenza di elementi concreti che giustificavano l'emissione dell'ordine in oggetto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38167 del 2025 Rv. 288891-01, N. 30383 del 2025 Rv. 288650-01, N. 48330 del 2022 Rv. 284027-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-04, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-05

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 524 del 23/10/2025** Ud. (dep. **08/01/2026**) Rv. **289192-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: CALVARUSO GIUSEPPE. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 10/09/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione per delinquere di tipo mafioso - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Distinzione - Concorso di reati - Condizioni - Fattispecie.

L'associazione di tipo mafioso si distingue da quella finalizzata al traffico di stupefacenti per il profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nella prima, si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con operatività non limitata al traffico di droga, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto o il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali, sicché è configurabile il concorso tra i delitti nel caso in cui il sodalizio mafioso struttura al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al narcotraffico. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il concorso dei reati in ragione dell'autonomia degli assetti organizzativi delle due associazioni, non totalmente sovrapponibili sotto il profilo della composizione personale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31908 del 2019 Rv. 276469-01, N. 563 del 2016 Rv. 265762-01

Massime precedenti Vedi: N. 4071 del 2020 Rv. 278583-01, N. 8790 del 2024 Rv. 286005-01

Sez. 6, **Sentenza n. 3358 del 22/10/2025** Ud. (dep. **28/01/2026**) Rv. **289258-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: FERRARO VINCENZO MARIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/01/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Unificazione in un solo delitto di corruzione di diverse condotte corruttive contestate in autonome imputazioni - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per corruzione, pronunciata previa unificazione, in un unico delitto, di diverse condotte corruttive contestate in autonome imputazioni, risultando delineati fin dall'origine i fatti addebitati e non realizzandosi, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., un effetto a sorpresa della qualificazione giuridica, rispetto al quale l'imputato è comunque onerato di indicare la lesione in concreto recata alle proprie prerogative difensive. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso un'immutazione del fatto o un effetto a sorpresa della qualificazione giuridica nella riconduzione a un unico patto corruttivo della condotta del pubblico ufficiale che, in plurime occasioni e in tempi diversi, aveva percepito indebite utilità correlate al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio per incidere sulla regolarità di una gara di appalto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 6 com. 4, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 422 del 2020 Rv. 278093-01, N. 42635 del 2024 Rv. 287235-01, N. 17565 del 2017 Rv. 269569-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 6, **Sentenza n. 996 del 21/10/2025** Ud. (dep. **12/01/2026**) Rv. **289146-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: PG PMT C/ AGOSTINO MARIO GAETA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/05/2024

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello emessa in corso di giudizio - Termine per l'impugnazione - Individuazione.

L'ordinanza con cui il giudice di appello dichiara, nel corso del giudizio, l'inammissibilità del gravame è impugnabile nel termine di quindici giorni, decorrente, ex art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., dalla data della lettura del provvedimento in udienza per tutte le parti che siano state presenti in giudizio o che debbano considerarsi tali, ancorché non presenti alla lettura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 9191 del 2016 Rv. 267553-01

Massime precedenti Vedi: N. 47076 del 2014 Rv. 261280-01

Sez. 6, **Sentenza n. 1149 del 16/10/2025** Cc. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289170-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PMT C/ INZODDA MASSIMILIANO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 12/03/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Contestazione del delitto di peculato - Ritenuta configurabilità del diverso delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, vigente da epoca successiva alla commissione del fatto - Ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con cui il giudice, a fronte dell'avvenuta contestazione, antecedentemente alla vigenza dell'art. 314-bis cod. pen., del delitto di peculato a un portalelettere in servizio presso Poste Italiane Spa appropriatosi di numerose missive da recapitare, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché valutasse la possibilità di procedere per il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, posto che, in tal modo, non si era determinata una stasi processuale per il cui superamento si sarebbe reso necessario il compimento, da parte del rappresentante della pubblica accusa, di un atto nullo, rimanendo lo stesso il "dominus" della formulazione dell'imputazione, anche a seguito dell'emissione dell'ordinanza di rimessione degli atti ex art. 521 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 35630 del 2023 Rv. 284955-01, N. 3521 del 2023 Rv. 283950-01, N. 18587 del 2025 Rv. 288058-01, N. 8078 del 2019 Rv. 275839-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1129 del 16/10/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289123-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PG C/ D'AMBROSIO ADOLFO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 21/11/2024

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Sussistenza - Nozione.

In tema di giudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un'analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Conformi: N. 54300 del 2017 Rv. 272082-01, N. 49755 del 2012 Rv. 253909-01, N. 6817 del 2015 Rv. 262524-01, N. 12273 del 2014 Rv. 262261-01, N. 51898 del 2019 Rv. 278056-01, N. 11883 del 2013 Rv. 254725-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

Sez. 6, **Sentenza n. 1129 del 16/10/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289123-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: PG C/ D'AMBROSIO ADOLFO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 21/11/2024

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Corruzione elettorale - Patto corruttivo - Efficacia del tempo - Attualizzazione attraverso diverse vicende esecutive - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di corruzione elettorale si perfeziona con il raggiungimento dell'accordo corruttivo iniziale e si configura come un unico reato permanente che conserva efficacia nel tempo, indipendentemente dalla sua attualizzazione attraverso le diverse vicende esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione assolutoria del giudice di appello che aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado sul rilievo che non vi fosse prova dell'esistenza del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua esecuzione e della sua durata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 16781 del 2021 Rv. 281089-05, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 20, N. 15641 del 2024 Rv. 286376-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246583-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1147 del 07/10/2025** Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289247-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: CAPOREALE FRANCESCO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 03/04/2025

663026 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Attività di osservazione - Prodromica all'esecuzione di una perquisizione dichiarata nulla - Invalidità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di indagini preliminari, la nullità della perquisizione non inficia la validità dell'attività di osservazione precedentemente svolta dalla polizia giudiziaria, essendo quest'ultima distinta dal mezzo di ricerca della prova dichiarato nullo, rispetto al quale, in quanto antecedente, non opera neanche il principio dell'invalidità derivata, sicché risultano pienamente utilizzabili a fini cautelari gli atti che ne forniscono documentazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247

Massime precedenti Vedi: N. 33042 del 2007 Rv. 237576-01, N. 23311 del 2015 Rv. 263604-01, N. 53168 del 2017 Rv. 271682-01

Sez. 6, **Sentenza n. 1126 del 02/10/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289299-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: RAPETTI RENATA MARIA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 07/11/2024

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Direttore di un "teatro di tradizione" - Qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni.

Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il direttore di un "teatro di tradizione", riconosciuto ex art. 28 legge 14 agosto 1967, n. 400 e concesso in uso dal comune a una fondazione privata creata per la promozione e la gestione delle arti musicali e teatrali, costituendo tale attività servizio pubblico, in quanto diretta alla valorizzazione del patrimonio pubblico culturale, di cui all'art. 6 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 101 com. 2 lett. F, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 32509 del 2025 Rv. 288764-01, N. 41241 del 2025 Rv. 288967-01, N. 18241 del 2025 Rv. 288055-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01, N. 34036 del 2025 Rv. 288731-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1126 del 02/10/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. -

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: RAPETTI RENATA MARIA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 07/11/2024

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis cod. pen. - Ambito applicativo - Destinazione del bene ad uso diverso da quello previsto - Violazione di norma primaria a contenuto precettivo - Necessità.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, richiede che la destinazione del bene ad uso diverso da quello previsto debba avvenire in violazione di specifiche disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità, con la conseguenza che il reato non è configurabile in mancanza di una norma primaria a contenuto precettivo che stabilisca specifici criteri di condotta dell'attività amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 bis, Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 9 com. 1, Legge 08/08/2024 num. 112 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10398 del 2025 Rv. 287780-03, N. 4520 del 2025 Rv. 287453-02, N. 18587 del 2025 Rv. 288058-01

Sez. 6, **Sentenza n. 1126 del 02/10/2025** Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. **289299-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: RAPETTI RENATA MARIA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 07/11/2024

606001 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili di cui all'art. 314-bis cod. pen. - Ambito applicativo - Destinazione ad uso diverso - Violazione di norma primaria a contenuto precettivo - Necessità.

E' configurabile il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, nel solo caso in cui la destinazione del bene a uso diverso avviene in violazione di una norma primaria, a contenuto precettivo, che stabilisce specifici criteri di condotta dell'attività amministrativa, senza che residuino margini di discrezionalità per il pubblico agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 bis, Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 9 com. 1, Legge 08/08/2024 num. 112 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10398 del 2025 Rv. 287780-03, N. 4520 del 2025 Rv. 287453-02, N. 18587 del 2025 Rv. 288058-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1126 del 02/10/2025** Ud. (dep. **13/01/2026**) Rv. **289299-03**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: RAPETTI RENATA MARIA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 07/11/2024

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Falsità ideologica commessa da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio - Dipendente di un "organismo di diritto pubblico" - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile nei confronti del dipendente di un "organismo di diritto pubblico" il delitto di falso ideologico commesso da incaricato di pubblico servizio dipendente dello Stato o di altro ente pubblico, in quanto tale qualificazione non attribuisce all'ente natura giuridica pubblica, ma rileva al solo fine del suo assoggettamento alla normativa in materia di evidenza pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 all. 1 art. 1, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 493

Massime precedenti Vedi: N. 18241 del 2025 Rv. 288055-02, N. 22282 del 2024 Rv. 286663-01

Sez. 6, **Sentenza n. 1126 del 02/10/2025** Ud. (dep. **13/01/2026**) Rv. -

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: RAPETTI RENATA MARIA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 07/11/2024

606001 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Persona incaricata di un pubblico servizio - Individuazione - Natura dell'ente da cui l'agente dipende e tipologia del rapporto di impiego - Irrilevanza - Attività in concreto espletata - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento della qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, non rileva la natura, pubblica o privata, dell'ente da cui l'agente dipende, né la tipologia del relativo rapporto di impiego, dovendo essere valutata unicamente la natura dell'attività in concreto espletata. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio al direttore di un "Teatro di tradizione", concesso in uso con delibera comunale a una fondazione privata costituita per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 28, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 6, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 101 com. 2 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 32509 del 2025 Rv. 288764-01, N. 41241 del 2025 Rv. 288967-01, N. 18241 del 2025 Rv. 288055-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34036 del 2025 Rv. 288731-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 2325 del 01/10/2025** Ud. (dep. 21/01/2026) Rv. 289219-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **SINAGRA AUGUSTO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 25/11/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Ordinanza di revoca della esclusione della parte civile - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice revoca l'ordinanza, in precedenza adottata, di esclusione della parte civile e ne dispone la riammissione, non potendo ritenersi inibita la pronunzia sulle eccezioni o sui rilievi sollevati dalle parti nel corso del procedimento, né la revoca di provvedimenti precedentemente emessi, sempre che essi non siano assoggettati a un particolare regime di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui, nel prendere atto che la parte civile aveva conferito in udienza, la procura speciale ad un nuovo difensore dopo la rinuncia del precedente, era stata revocata, su istanza del difensore della medesima, l'ordinanza, in precedenza emessa, con cui se ne era disposta l'estromissione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28293 del 2023 Rv. 284994-01, N. 37665 del 2025 Rv. 288914-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 260 del 1999 Rv. 215094-01

Sez. 6, **Sentenza n. 1869 del 01/07/2025** Ud. (dep. 16/01/2026) Rv. 289272-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **BELLINI PAOLO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 08/07/2024

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Condotta del concorrente - Atipicità - Sussistenza - Prova dell'esistenza e della forma del contributo concorsuale - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di concorso di persone nel reato, l'atipicità della condotta del concorrente, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., non implica indifferenza probatoria circa le modalità concrete con cui la stessa si realizza, dovendo il giudice dar conto, in motivazione, sia della prova dell'esistenza di un reale contributo partecipativo al delitto concorsuale, sia della forma dello stesso, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna, per il delitto di strage, dell'imputato, la cui presenza presso la stazione di Bologna, il giorno dell'accadimento, era stata ricondotta al suo contributo concorsuale, inserito in una più ampia progettazione delittuosa, concernente il trasporto, la consegna e la collocazione di parte dell'esplosivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 285 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40274 del 2021 Rv. 282090-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226101-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1869 del 01/07/2025** Ud. (dep. 16/01/2026) Rv. 289272-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: BELLINI PAOLO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 08/07/2024

595056 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FRODE PROCESSUALE - IN GENERE - Delitto di depistaggio - Configurabilità nei confronti di chi, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

E' configurabile il delitto di depistaggio anche nei confronti di persona che non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio al momento della condotta, purché questa attinga alla pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze conosciute o alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l'esercizio della funzione e potendo essere leso o posto in pericolo l'interesse pubblico anche quando il predetto non rivesta più la qualifica. (Fattispecie relativa a depistaggio cd. dichiarativo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 375

Massime precedenti Vedi: N. 34271 del 2022 Rv. 283727-01